COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

36.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SPAGNOLI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **SABBATINI** E DEL PRESIDENTE **MISASI**

INDICE

PAG.

Sul processo verbale:

PRESIDENTE 1317
SANTAGATI 1317

Sostituzioni:

PRESIDENTE 1317

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Nuove disposizioni in materia penale, processuale, e di repressione delle attività fasciste (2117) 1317

PRESIDENTE 1317, 1318, 1321, 1324

PAG.

PRESIDENTE (*segue*) . . . 1326, 1328, 1330, 1333, 1335, 1337, 1338, 1339, 1341, 1343, 1344, 1347, 1349, 1351, 1353, 1356, 1359, 1361, 1364, 1369, 1372, 1373, 1374, 1377, 1379, 1384, 1385, 1387, 1392, 1395, 1396, 1398

BRANCIFORTI ROSANNA 1326

CERRINA FERONI 1326

COCCIA 1324, 1357

FELISETTI LUIGI DINO 1354

GARGANI GIUSEPPE, *Relatore* 1324

MELLINI 1317, 1319, 1320, 1322, 1323, 1324, 1325, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, 1334, 1335, 1336

PAG.

MELLINI (*segue*) 1338, 1339, 1342, 1343
1344, 1345, 1346, 1347
1348, 1349, 1350, 1351
1352, 1353, 1355, 1357
1358, 1360, 1361, 1362
1363, 1364, 1365, 1366
1367, 1368, 1369, 1371
1372, 1373, 1375, 1376
1377, 1378, 1379, 1380
1381, 1382, 1383, 1384
1385, 1386, 1387, 1388
1389, 1390, 1391, 1392
1393, 1394, 1395, 1398

PERANTUONO 1370

RAFFAELLI 1324, 1351, 1357, 1363, 1389

RAUTI 1371, 1379

SANTAGATI 1318, 1319, 1321, 1322
1325, 1326, 1327, 1329
1330, 1331, 1332, 1333
1334, 1336, 1337, 1338
1339, 1340, 1341, 1342
1343, 1344, 1345, 1347
1348, 1349, 1350, 1351

PAG.

SANTAGATI (*segue*) . . 1352, 1353, 1354, 1355
1356, 1357, 1359, 1360
1361, 1362, 1364, 1365
1367, 1368, 1369, 1370
1371, 1372, 1373, 1374
1375, 1377, 1378, 1379
1380, 1382, 1384, 1385
1386, 1387, 1388, 1389
1390, 1391, 1392, 1393
1395, 1396, 1397, 1398

Votazioni segrete:

PRESIDENTE 1317, 1318
1320, 1321, 1324, 1326
1328, 1330, 1331, 1333
1335, 1337, 1338, 1339
1340, 1342, 1343, 1344
1347, 1349, 1351, 1353
1356, 1358, 1361, 1364
1367, 1369, 1372, 1374
1377, 1379, 1381, 1383
1385, 1387, 1388, 1390
1392, 1394, 1395, 1397

La seduta comincia alle 10,50.

PONTELLO, *Segretario ff.*, legge il processo verbale.

Sul processo verbale.

SANTAGATI. Signor Presidente, desidererei non solo chiarire ma soprattutto precisare che per quanto attiene alla parte del processo verbale in cui si parla della mia richiesta di votazione sul processo verbale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 del Regolamento, pur essendomi rimesso per ovvii motivi di opportunità alla interpretazione fornita dal Presidente, desidero che sia messo a verbale che io avevo detto che mi sembrava di non poter fare la richiesta di votazione perché all'inizio della seduta non era stata data comunicazione della sostituzione avvenuta tra me ed il collega Trantino. Ero convinto che fino a quando non fosse stata data tale comunicazione, non avrei potuto prendere la parola che, invece, ho presa solo dopo la mia investitura chiedendo la votazione sul processo verbale sia pure per alzata di mano perché il secondo comma dell'articolo 32 stabilisce che « quando sul processo verbale non vi sono osservazioni, esso si intende approvato ». Quando invece vi siano osservazioni, può esservi la richiesta di votazione.

Prendo atto del fatto che correttamente all'inizio di questa seduta si è data comunicazione delle sostituzioni per cui questo inconveniente non si potrà più verificare né per il presente né per il futuro.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del Regolamento, l'onorevole Mirate è sostituito dall'onorevole Garbi, l'onorevole Fabbri Seroni Adriana dall'onorevole Branciforti Rosanna, l'onorevole Trantino dall'onorevole Santagati.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste (Approvato dal Senato) (2117).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste », già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 13 aprile 1978.

Riprendiamo la votazione sui subemendamenti e sugli emendamenti all'articolo 14.

Onorevole Mellini, mantiene la sua richiesta di votazione a scrutinio segreto ?

MELLINI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 14. 34, contrari i relatori ed il Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	0
Voti contrari	23

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Coccia, Del Pennino, Branciforti Rosanna, Fracchia, Gargani, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Orione, Perantuono, Pontello, Raffaelli Edmondo, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto: Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Pazzaglia 14. 34-*bis*.

SANTAGATI. In sede di dichiarazione di voto desidererei ricordare che l'emendamento 14. 34-*bis* così recita: « sopprimere il primo comma dell'articolo 233-*ter* ». Anche in questo caso è stata seguita la stessa linea di condotta da noi adottata per i precedenti emendamenti e mirante a correggere, se non in tutto – visto che non ci siamo riusciti – almeno in parte, il contenuto dell'articolo 14 dell'attuale disegno di legge.

L'emendamento di cui ci stiamo occupando è alquanto radicale e generalizzato perché propone la soppressione di tutto il primo comma del predetto articolo 233-*ter*. Perché chiediamo tale soppressione? Perché, in pratica, questo comma vuole innovare rispetto ad una normativa che possiamo, tutto sommato, considerare soddisfacente. Infatti, mentre la normativa tuttora esistente consiste nelle enunciazioni contenute nell'articolo 392 del codice di procedura penale, con questo primo comma del predetto articolo si vorrebbero introdurre delle innovazioni.

Se facciamo la comparazione tra i due articoli ci accorgiamo, infatti, che vi sono talune novità. L'articolo in oggetto stabilisce che: « Il procuratore generale, se non ritiene di esercitare il potere di cui all'articolo 392, terzo comma, del codice di procedura penale, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, deve darne comunicazione al procuratore della Repubblica perché proceda con le forme stabilite dalla legge ». Innanzitutto, è possibile riscontrare una prima discrasia – non direi una vera e propria contraddizione, ma una differenziazione notevole – una disfunzione tra quanto qui enunciato e l'articolo 233-*bis*: dal momento che viene perentoriamente stabilito in quest'ultimo che entro lo stesso giorno il procuratore della Repubblica o il pretore devono informare immediatamente il procuratore generale di taluni adempimenti, correndo il rischio di viziare sin dall'inizio l'istruttoria.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, la prego di scusarmi, ma devo avvertirla che purtroppo non avevamo tenuto in considerazione il fatto che l'emendamento 14. 34-*bis* era stato assorbito dall'altro recante il numero 14. 34.

SANTAGATI. Signor Presidente, raccolgo la sua giusta osservazione e mi scuso se neanch'io mi ero reso conto di quanto ella ha testé detto; come attenuante, ricordo che non ho partecipato alle ultime battute della seduta precedente. Mi riservo di esprimere la mia dichiarazione di voto sull'emendamento successivo.

PRESIDENTE. Ripeto che l'emendamento 14. 34-*bis* risulta assorbito a seguito della votazione dell'altro 14. 34.

Passiamo al subemendamento Pazzaglia 14. 35. 1.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
SABBATINI

SANTAGATI. In sede di dichiarazione di voto desidero sottolineare che, nel caso dell'emendamento di cui ci stiamo occupando, non si tratta di apportare delle modifiche al testo proposto dal Senato, ma di modificare alcuni emendamenti da noi stessi presentati e che, non avendo a nostro giudizio conseguito quei risultati che intendevamo raggiungere, devono essere migliorati.

Nell'emendamento originario parlavamo di acquisizione, dicendo, per l'esattezza, le parole: « avendo acquisito ». Ci eravamo limitati ad una enunciazione generica ed onnicomprensiva di tutte le ipotesi possibili ed immaginabili, in virtù delle quali avrebbe potuto aver luogo l'acquisizione.

Mi pare che questa disposizione, così formulata, avrebbe potuto dar luogo a diversi inconvenienti. Innanzitutto avrebbe determinato la convinzione che si potesse procedere alla acquisizione in qualsiasi momento ed in qualsiasi circostanza, allargando di molto il concetto che volevamo introdurre; probabilmente sarebbero stati frustrati gli intenti che avevano spinto il gruppo del movimento sociale-destra nazionale a presentare quell'emendamento.

In un primo momento avevamo ritenuto fuor di ogni dubbio che taluni fatti meritassero di essere acquisiti all'istruttoria di cui ci stiamo occupando; con l'emendamento da noi proposto tendevamo ad assicurare che non sfuggisse questa acquisizione, e mettevamo un punto fermo sulla circostanza che poteva risultare di dubbia validità, e che avrebbe finito con l'arrecare poco giovamento rispetto allo spirito della norma.

In un secondo momento abbiamo constatato che, pur essendo lodevole la nostra intenzione e pur restando fermo il concetto di acquisizione, tuttavia questa enunciazione generica ed astratta, senza un aggancio qualitativo e quantitativo, avrebbe finito con il produrre degli inconvenienti nell'applicazioine della norma: inconvenienti che non erano nelle nostre intenzioni. Abbiamo pertanto preferito aggiungere una limitazione, e fare in modo che questa acquisizione non abbia luogo in astratto e senza un determinato contenimento.

Il subemendamento che stiamo per votare si basa proprio su questa necessità di stabilire una limitazione che consenta di inserire la norma nel momento temporalmente adatto, cioè solo quando, in difetto di questa *conditio sine qua non*, verrebbe a mancare la vera e propria necessità della norma.

Si tratta di una ipotesi simile a quella che si verifica quando, nei contratti di diritto privato, inseriamo la clausola risolutiva espressa; solo in quel caso ci garantiamo nei confronti di eventuali inadempienze, poiché tale clausola stabilisce una condizione di risoluzione del rapporto giuridico. Anche in questo caso, come nel caso della clausola risolutiva espressa, desideriamo che solo quando abbia avuto luogo l'acquisizione – e non, anche, unificandosi solo genericamente l'acquisizione – si possa dar luogo al rapporto che scaturisce da questa norma che, con il nostro subemendamento, abbiamo inteso migliorare.

In base a tali considerazioni, non ci pare esista un motivo per respingere la nostra proposta che non ha valore innovativo rispetto al contenuto del dettato precedente; il nostro subemendamento ha un valore limitativo ed esplicativo.

Per queste ragioni chiediamo che venga votato a scrutinio segreto il subemendamento Pazzaglia 0. 14. 35. 1.

MELLINI. Questo subemendamento sul quale voterò a favore si inquadra nella problematica più ampia in ordine al carattere che si è voluto dare all'intervento del procuratore generale nelle vicende giudiziarie che riguardino reati che possano essere commessi in servizio da appartenenti alla forza pubblica con l'uso delle armi.

Questa impostazione è stata illustrata all'opinione pubblica ed è stata posta alla base della stessa legge Reale, come una

specie di salvaguardia per gli appartenenti delle forze dell'ordine contro magistrati ritenuti o troppo scrupolosi, o troppo attenti o troppo animati da spirito di parte, a seconda dell'angolo di visuale. Si è voluto sottolineare, con questa norma, che le forze dell'ordine potevano stare tranquille e che, avendo agito nella sfera di competenza di un magistrato « d'assalto », in caso di eventuali incidenti i loro componenti non sarebbero stati sottoposti ad un trattamento giudiziario poco riguardoso della loro funzione.

Una concezione del genere è certamente faziosa e demagogica perché presuppone atteggiamenti preconcetti di questo o quel mgaistrato o, peggio ancora, atteggiamenti non preconcetti; presuppone cioè, con annotazione negativa, un atteggiamento non informato al perconcetto che se un abuso rispetto all'uso delle armi è stato compiuto da un appartenente alla forza pubblica, si debba chiudere un occhio.

Il rispetto dovuto ad ogni categoria, e soprattutto alla categoria di cui stiamo tarttando, che è meritevole del massimo rispetto, ci induce a ritenere che nessuna considerazione particolare può essere tale da sciogliere alcuno degli obblighi di legge. Le norme di legge devono essere applicate in modo tale da non far insorgere il dubbio che siano norme di comodo.

Respingiamo, pertanto, questa funzione del procuratore generale e in particolare riteniamo che debba in qualche modo escludersi che l'intervento del procuratore generale possa essere determinato da considerazioni soggettive nei confronti di questo e quel magistrato. Sarebbe una cosa estremamente grave che il procuratore generale, ogni volta che fatti di questo genere rientrano nella competenza del magistrato tal dei tali, ritenesse opportuno togliere di mezzo il possibile intervento di questo magistrato perché non adatto a trattare questioni che riguardano le forze dell'ordine. Riteniamo che l'ulteriore specificazione suggerita dal subemendamento « solo quando ha acquisito », stia a ricordare al magistrato qualcosa che dovrebbe essere scontato, ma che assume rlievanza e significato e ragion d'essere in funzione di altre interpretazioni che sono date dall'atteggiamento e dalla funzione del procuratore generale in contingenze di questo tipo. Anche in vista di un possibile rigetto col *referendum*, che ci auguriamo si svolga, della proposta di abrogare la legge Reale, deve essere sottolineato che l'intervento del procuratore generale, non diversamente da qualsiasi altro, non deve essere dettato da considerazioni personali che discriminino tra magistrato e magistrato, ma soltanto da un esame attento e puntuale degli atti che gli impongano di far valere un determinato indirizzo nell'istruttoria che, per la sua delicatezza, merita l'attenzione del suo alto ufficio. Questa preoccupazione della obiettività, che dovrebbe essere ovvia ogni volta che si tratta di interventi del magistrato, ma ovvia non è, è conseguenza dell'atteggiamento assunto dai sostenitori della legge Reale e dell'ammiccamento contenuto in queste norme. Riteniamo quindi molto positiva la dizione « solo quando ha acquisito » perché stabilisce innanzitutto una sepcie di diffida contro ogni forma di precipitazione. Il procuratore generale, o perché ha tardato l'esame della pratica, o perché non ha potuto avvalersi di questo potere con piena cognizione dei fatti, non può dire che fa una avocazione per atto cautelativo, a futura memoria, per impedire che scada il termine di occuparsi della questione. Questa sarebbe la peggiore interpretazione della norma. Quindi l'espressione « avendo acquisito » o, meglio, « solo quando ha acquisito », rispetto all'espressione originaria, è più incisiva, e risponde meglio ad una preoccupazione che è tutt'altro che teorica. Per queste ragioni siamo favorevoli al subemendamento presentato.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 0. 14. 35. 1, contrari relatore e Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	25
Votanti	23
Astenuti	2
Maggioranza	12
Voti favorevoli	0
Voti contrari	23

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Coccia, Del Pennino, Branciforti Rosanna, Fracchia, Gargani, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Orione, Perantuono, Pontello, Raffaelli Edmondo, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si sono astenuti: Mellini, Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Pazzaglia ed altri 14. 35.

Onorevole Santagati, insiste per la votazione del suo emendamento, contrari relatori e Governo ?

SANTAGATI. Essendo stato respinto il nostro subemendamento con il quale si sarebbe meglio specificata la rigorosità della piena acquisizione del fatto, dobbiamo ora renderci conto dello spirito e del significato non letterale ma sostanziale di questo nostro emendamento che prevede che l'articolo 233-*ter*, primo comma, dopo le parole « il procuratore generale » siano aggiunte le parole « avendo acquisito piena cognizione del fatto ». Qual è il motivo che ci ha indotto a presentare questo emendamento ? Innanzi tutto una più rigorosa concatenazione tra l'articolo 233-*bis* e l'articolo 233-*ter*. Non si può da un lato chiedere al procuratore della Repubblica e al pretore di precipitarsi entro lo stesso giorno della *notitia criminis* a trasmettere al procuratore generale l'informativa, e poi fare le cose con la massima calma, come se tutta l'urgenza consistesse in una missiva e non nella consistenza e nell'acquisizione della conoscenza dei fatti. Non possiamo cioè ammettere che una volta che l'informativa sia stata trasmessa dal magistrato subalterno al suo superiore tutto si esaurisca lì e poi magari il procuratore generale possa avvalersi di notizie incomplete e imperfette che non lo mettano nelle condizioni di poter prendere una decisione: e magari starsene tranquillamente per 30 giorni a contemplare ed esaminare gli atti. Perché allora veramente avremmo applicato la regola della massima velocità – stabilendo l'informativa entro lo stesso giorno – per il procuratore della Repubblica e per il pretore, e invece della massima tranquillità per il procuratore generale. Non c'è proporzione, infatti, nel contrapporre un giorno soltanto (che poi addirittura può ridursi anche a un solo minuto) a trenta giorni.

Allora noi diciamo – lo diremo meglio quando verremo ad esaminare gli emendamenti e i subemendamenti relativi al tempo da lasciare a disposizione del procuratore generale – che il procuratore generale, come suo primo atto giudiziario, come inizio dell'esercizio delle funzioni relative alla sua competenza processuale, deve, per legge, aver acquisito la piena cognizione del fatto.

E questa norma, osservo, è bilaterale; in quanto riguarda non solo il procuratore generale – con riferimento quindi all'articolo 233-*ter* – ma anche, implicitamente, il procuratore della Repubblica ed il pretore. Infatti, dovendo il procuratore generale acquisire la piena cognizione del fatto, ciò comporta che la missiva del procuratore della Repubblica e del pretore sia non soltanto formale, ma esplicativa di tutto il fatto stesso. E qualora per avventura così non fosse, l'ipotesi che noi vogliamo inserire conferisce al procuratore generale tutto il potere – anche eccezionale e straordinario – necessario ad acquisire la medesima cognizione del fatto.

Aggiungo che l'inciso in questione presuppone che il magistrato di grado infe-

riore offra al procuratore generale una informativa contenente i dati per la piena cognizione del fatto e pertanto, in un certo qual modo, si viene a circondare di maggior serietà e consistenza l'operato di tale magistrato, sia egil procuraore di tale magistrato, sia egli procuratore della Repubblica, o pretore; insomma, il magistrato di grado inferiore sa che al suo superiore non deve limitarsi a mandare una letterina con qualche piccolo dato informativo, ma deve inviare un rapporto tale da consentire al procuratore generale di acquisire la piena cognizione del fatto.

Ma se il magistrato di grado inferiore, per difetto di vocazione, per indolenza o, diciamolo pure, per incapacità (quando si tratti di persona di prima nomina, o ancora giovane o non portata a comprendere, per uno specifico tipo di delitto, l'importanza della cosa) non compie completamente il suo dovere, lo inciso da noi proposto mette il procuratore generale – per legge, e non soltanto per una sua autodeterminazione (il che conferisce al procuratore stesso maggior prestigio e libertà di movimento) – in condizione di acquisire la piena cognizione del fatto.

E come può avvenire questo, sul piano pratico? Il procuratore generale può provvedere, come meglio crede, a tale acquisizione. Insomma, l'inciso in questione non è di poco conto e, lo ripeto ancora una volta, offre al procuratore generale la possibilità – qualora i suoi collaboratori non vi avessero provveduto in modo adeguato – di acquisire quella cognizione del fatto di cui ci stiamo occupando; e ciò, vuoi avvalendosi degli organi di polizia giudiziaria e di altri collaboratori della procura generale, vuoi sollecitando l'interessamento del procuraore della Repubblica, o del sostituto procuratore della Repubblica, o del pretore.

In tal modo, il procuratore generale diventa il polo di riferimento dell'indagine, o meglio, della cognizione del fatto nell'ambito dell'indagine da compiersi. Perché c'è da sottolineare che, fin quando il fatto non venga conosciuto in tutta la sua interezza, si possono verificare delle fughe di notizie, delle lacune sulla descrizione del fatto che possono nuocere al buon andamento dell'istruttoria e quindi a quello della giustizia.

Ci sembra pertanto, sotto il profilo che abbiamo illustrato, più che accettabile l'impostazione data al nostro emendamento; e aggiungo che non si tratta di un emendamento formale o che sia stato messo nel novero di tanti altri al solo scopo di far numero. La nostra è una proposta di modifica che ha una sua sostanziale importanza.

Il fatto che abbiamo chiesto l'inserimento dell'inciso dopo le parole « il procuratore generale », anteponendolo quindi addirittura all'eventuale uso del potere di cui all'articolo 392, terzo comma, del codice di procedura penale: l'aver, insomma, voluto dar rilievo al concetto della piena cognizione del fatto, ci sembra ponga il procuratore generale nella luce e nelle condizioni migliori per l'esercizio della sua altissima funzione.

È vero, infatti, che il procuratore generale è il più alto magistrato inquirente, e sotto questo profilo non c'è dubbio che tutta la sua azione è circondata, nell'ambito del codice di procedura penale, da particolari garanzie e forme di tutela; ma è altrettanto vero che se il magistrato, per legge, può essere messo in condizione di far valere tutte le sue prerogative, si viene a migliorare la normativa stessa che lo riguarda. E, d'altra parte, migliorando tale normativa, poniamo il procuratore generale nelle più idonee condizioni per esercitare i compiti che la legge gli ha affidato.

MELLINI. Anche se avremmo preferito la dizione del subemendamento testè respinto, riteniamo tuttavia che questo emendamento serva a meglio inquadrare l'intervento del procuratore genreale, di cui, per altro, già abbiamo sottolineato le caratteristiche e i pericoli, in relazione all'origine di questa trovata circa la necessità di un particolare tipo di intervento da parte dello stesso magistrato riguardo a reati di questa specie e ad im-

putati aventi queste qualifiche. E credo che – pur non volendo assolutamente ripetere le cose già dette nella dichiarazione di voto sul subemendamento già votato – occorra sottolineare, nel dichiarare e richiedere il voto favorevole su questo emendamento, un altro aspetto della questione di cui ci stiamo occupando, che riguarda il modo in cui è congegnato l'intervento del procuratore generale, e addirittura il meccanismo preordinato per tale intervento.

Non dimentichiamo che nel precedente articolo 233-*bis* viene configurato un dovere di informativa, nei confronti del procuratore generale, da parte del procuratore della Repubblica e del pretore. Ora, si è molto discusso anche dei termini entro i quali tale informativa dovrebbe essere effettuata, e solo di riflesso si è discusso dei problemi dei contenuti in relazione alla differenza che vi è, a seconda delle varie ipotesi, fra la semplice informativa al procuratore generale e i suoi contenuti (che invano abbiamo tentato di precisare con i nostri emendamenti), ed altro momento dell'intervento del procuratore generale (quale quello della richiesta degli atti e della loro trasmissione, di cui si fa menzione solo in un passo dell'articolo successivo).

Facciamo questo richiamo perché, a nostro avviso, dalla considerazione di queste diverse forme di sollecitazione di tale intervento e addirittura della decorrenza dei termini relativi, può sorgere l'impressione che l'intervento stesso debba essere effettuato indipendentemente da una cognizione dello stato, delle condizioni e dei termini del procedimento a cui si riferisce. Vi è la preoccupazione che questo intervento dovrebbe essere fatto *ratione personae* e non *ratione materiae*, in relazione alla circostanza e quindi con una sorta di esorcismo rispetto alla possibilità che l'intervento da parte di un determinato magistrato possa, in qualche modo, andare al di là di quelli che sono i binari che si vorrebbero come precostituiti per inchieste di questo genere.

In una situazione di questo tipo, è evidente che la preoccupazione di stabilire quali siano le condizioni per l'esercizio del potere da parte del procuratore generale è tutt'altro che fuori luogo e pleonastica.

Direi di più. La questione riguarda anche la determinazione dei momenti dell'intervento, dei presupposti e delle modalità del procedimento logico che deve guidare il procuratore generale, e di conseguenza attiene anche ai tempi. E dobbiamo anche rilevare che il procuratore non ha una mera facoltà, libera da altre determinazioni, ma dispone di un potere che si determina nel momento in cui egli può esaminare gli atti, metterli a disposizione di terzi, farsene trasmettere copia: tale potere è quindi condizionato da questo evento, cioè dall'aver potuto prendere cognizione, e comunque dall'aver potuto esaminare le circostanze di fatto, non la semplice notizia secondo la quale vi è un procedimento a carico di un appartenente alle forze dell'ordine relativo all'uso delle armi. Deve trattarsi cioè di qualcosa che investa, nella sua obiettività le circostanze del procedimento e, naturalmente, del fatto imputato all'agente di polizia, ed anche l'andamento del procedimento stesso.

Ma questa preoccupazione deve ricollegarsi anche ad un'altra questione. Noi possiamo avere situazioni in cui, addirittura, l'incertezza – e quindi l'obbligo di effettuare una piena cognizione dei fatti – riguardi, ad esempio, l'ipotesi che il fatto sia riferibile ad un agente delle forze dell'ordine; può esservi un procedimento che abbia già avuto uno svolgimento complesso, il cui oggetto sia ascrivibile ad un appartenente alle forze dell'ordine solo dopo il compimento di atti, di perizie e di altre incombenze di carattere istruttorio, o magari può darsi che sia già stato emesso un mandato di cattura nei confronti di una persona non appartenente alle forze dell'ordine. In queste condizioni, l'esercizio del potere del procuratore generale, che si riconnette alla notizia che non è quella del fatto in se stesso, ma degli elementi che possono far ricondurre all'appartenente alle forze dell'ordine la commissione del fatto, è di una delicatezza estrema. Infatti, sarebbe molto sconveniente per l'opinione pubblica, per

la dignità della giustizia e del procuratore generale e per il rispetto stesso dovuto alle forze dell'ordine, che, ad un certo momento, il magistrato che avesse ritenuto la responsabilità di un cittadino qualsiasi, emettendo nei suoi confronti un mandato di cattura, accorgendosi poi di aver commesso un errore revocasse tale mandato per mancanza di indizi e rivolgesse la propria attenzione ad un appartenente alle forze dell'ordine per un fatto commesso in servizio. Allora...

COCCIA. Signor Presidente, bisogna rispettare i tempi, se non si ha rispetto per altre cose!

MELLINI. Sei invitato a dire che cosa debbo rispettare!

COCCIA. Sei invitato ad avere il senso della misura!

MELLINI. Non hai il diritto di esprimerti in questi modi grossolani! Stai zitto!

PRESIDENTE. L'onorevole Coccia ha fatto un richiamo al tempo, onorevole Mellini: cerchi di concludere, perché i 10 minuti che le spettano sono passati.

MELLINI. Al richiamo del Presidente sono particolarmente attento!

GARGANI, *Relatore*. La verità è che siete irresponsabili!

MELLINI. Guardati bene dall'uso di questa parola!

GARGANI, *Relatore*. Irresponsabili! Irresponsabili! Irresponsabili!

MELLINI. Sei tu irresponsabile con questa parola!

RAFFAELLI. È una settimana che sei irresponsabile, che ci racconti fregnacce! (*Proteste dei deputati del gruppo comunista*).

MELLINI. Il pudore dovreste averlo per altre cose!

Accolgo il suo richiamo, signor Presidente. Come dicevo, sarebbe particolarmente grave che di fronte a questi fatti si avesse un intervento determinato da un giudizio che non investisse nella pienezza della cognizione dei fatti gli eventi ai quali si deve riferire il potere del procuratore generale. Chiedo la votazione a scrutinio segreto di questo emendamento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Pazzaglia e altri 14. 35, contrari relatori e Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	0
Voti contrari	23

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Coccia, Del Pennino, Branciforti Rosanna, Fracchia, Gargani, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Orione, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto: Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 14. 36. 1.

MELLINI. Vorrei far presente, per dichiarazione di voto, che questo subemendamento è strettamente concatenato con

il successivo emendamento 14. 36 a firma degli onorevoli Gorla, Pinto e Bonino.

Si tratta di un emendamento che, se pure in termini più contenuti e meno mercati, riproduce una parte dei concetti presenti nell'emendamento precedente 14. 35. L'espressione « se non ritiene di esercitare poteri ai sensi di legge » va riferita all'esistenza ed alla sussistenza di un potere di carattere generale appartenente al procuratore generale e che è delineato nell'articolo 233 originario. L'esercizio di questa funzione speciale, serve a delimitare i poteri del procuratore generale. L'aggiunta dell'espressione contenuta nel subemendamento ha la funzione di meglio delimitare questo particolare inquadramento del potere speciale in ordine ai più generali poteri del procuratore generale della Repubblica.

Di conseguenza noi riteniamo che questa espressione sia da valutare positivamente e, per questa ragione, chiediamo che la Commissione voglia esprimere su di essa il suo voto favorevole con una votazione a scrutinio segreto.

SANTAGATI. Praticamente questo subemendamento, come è stato testè sottolineato dall'onorevole Mellini, è da mettere in relazione con l'emendamento 14. 6, a sua volta correlabile con il primo comma dell'articolo 233-*ter* che a sua volta va messo in relazione con il terzo comma dell'articolo 392 del codice di procedura penale.

Vediamo, dunque, di fare questi confronti, tanto più che ci troviamo nell'epoca del confronto. Da essi emerge la possibilità di dar vita a questo subemendamento. L'articolo 392 del codice di procedura penale recita: « Il Procuratore generale può avocare a sé l'istruzione sommaria, e può altresì rimettere gli atti alla sezione istruttoria fuori dei casi preveduti dall'articolo 389 ». Vi faccio venia della lettura dell'articolo 389 perché, in questo caso, il mio discorso andrebbe oltre i limiti consentiti per una dichiarazione di voto. Rilevo soltanto che il terzo comma dell'articolo 392 contiene talune specificazioni che non fanno altro che essere ripetute al primo comma dell'articolo 233-*ter;* soltanto che in questa nuova formulazione si lascia al procuratore generale la facoltà di esercitare i poteri di cui, appunto, al terzo comma dell'articolo 392.

In sostanza, il « può avocare » è già una facoltà: infatti il codice non dice « deve avocare », ma dice « può avocare »; si tratta, quindi, di una facoltà lasciata al procuratore generale. Inoltre le norme dettate dall'articolo 392 sono, a mio avviso, tautologiche, in quanto aggiungono una facoltà ad un'altra facoltà. In sostanza, si dovrebbe dire che, se il procuratore generale non ritiene di esercitare i poteri previsti dall'articolo 392, gli si conferisce un'altra facoltà; egli, insomma, può ritenere di esercitare la facoltà della facoltà. Mi pare, in buona sostanza, che questa formulazione risulti piuttosto ambigua ed anche alquanto abnorme, perché va ad innestare su una facoltà un'altra facoltà, e si fa la facoltà della facoltà. Tutto questo non mi pare che abbia il pregio della chiarezza; non dico che non possa essere preso in considerazione sul piano del *de iure condendo,* ma il nostro principale obiettivo dovrebbe essere quello di fare le leggi e non un trattato di filosofia.

Allora, l'emendamento 14. 36 che esamineremo tra breve, si preoccupa di eliminare l'inciso « se non ritiene di esercitare i poteri » e cerca di trovare un modo per esmplificare le cose. Su questa esigenza si innesta il nostro subemendamento. Noi riteniamo che, se si dovesse applicare l'articolo così come modificato dall'emendamento 14. 36, sarebbe prudente all'inciso « avuta l'informazione e presa visione degli atti » aggiungere l'altro « se non ritiene di esercitare il potere ai sensi di legge », che ci pare una formulazione più pertinente e più rigorosamente giuridica dell'inciso stesso. Ciò anche perché si tratta, a nostro avviso, di una formula sintetica per richiamare tutte le norme che attendono alle facoltà del procuratore generale.

Abbiamo visto, infatti, che la facoltà di cui all'articolo 392, terzo comma, del

codice di procedura penale è agganciata ad altri articoli dello stesso codice, cioè al 234, al 388 ed al 389. Si tratta, quindi, di una facoltà che non è consacrata *sic et simpliciter* nel terzo comma del citato articolo 392, ma è una facoltà che, a sua volta, viene agganciata ad altri articoli del codice. Se poi andassimo a vedere cosa recita il dettaglio degli articoli 234, 388 e 389, constateremmo in essi altri richiami: al punto che si verrebbe a creare una specie di « catena di Sant'Antonio » degli articoli del codice di procedura penale che attengono ai poteri facoltativi che la legge attribuisce al procuratore generale della Repubblica. A noi pare perciò che raggiunga meglio i propri obiettivi la formula da noi citata. Cosa significa ? Significa che la legge conferisce al procuratore generale una gomma di poteri (ma qui il potere è astratto, è un infinito sostanziato) della somma di diritti e di doveri che la legge gli attribuisce non solo ai sensi del codice di procedura penale, ma anche attraverso le novelle o le modifiche con leggi speciali.

Siamo dunque nella condizione di definire meglio il concetto attraverso la sola parola il « potere », che non può dar luogo ad ulteriori richieste.

Il procuratore generale ha determinati poteri, che gli conferiscono determinate facoltà che può o non può esercitare; in quest'ultimo caso, è questa norma che glielo permette.

In questo modo regolamentiamo quella che è la conseguenza della norma senza lunghe e tortuose richieste, mettendoci nella condizione di conferire al soggetto interessato, cioè al procuratore generale, quelle facoltà che la legge gli riconosce.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento 0. 14. 36. 1, contrari i relatori e il Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	22
Astenuti	2
Maggioranza	12
Voti favorevoli . .	0
Voti contrari . . .	22

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Coccia, Del Pennino, Branciforti Rosanna, Fracchia, Gargani, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Orione, Pennacchini, Pontello, Raffaelli, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli, Testa, Vagli Maura.

Si sono astenuti: Mellini, Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14. 36 degli onorevoli Gorla, Pinto e Bonino Emma.

SANTAGATI. Signor Presidente, il mio orologio segna le 12,21 per cui se vogliamo controllare l'ora sul meridiano di Greenwich, possiamo farlo.

CERRINA FERONI. Non faccia la spiritoso !

BRANCIFORTI ROSANNA. Lei non si rende proprio conto della situazione !

PRESIDENTE. Io non posso né voglio minimamente togliere a chiunque i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento della Camera; comunque, onorevole Santagati, la prego di considerare la situazione e l'atmosfera in cui siamo tutti immersi.

SANTAGATI. Tutti lo siamo, anche noi.

PRESIDENTE. La prego di continuare e di svolgere la sua dichiarazione di voto.

SANTAGATI. Forse sarebbe stato meglio che oggi non ci fossimo trovati qui ma ci fossimo dedicati ad altre cose; comunque, ognuno fa le proprie scelte e noi siamo legati alle vostre.

Dichiaro di essere contrario a questo emendamento perché non mi sembra che possa sostituire quanto previsto dall'articolo 233-*ter*, in quanto è molto più generico e soprattutto meno qualificante dell'articolo stesso; che del resto è lacunoso e per questo necessita di formualzioni diverse. Tali soluzioni dovrebbero essere diverse soprattutto dal punto di vista concettuale, anche se dal punto di vista formale sarebbe un errore sostituire quelle che sono le facoltà del procuratore generale che la legge conferisce. Sembrerebbe, allora, che per avventura, se il procuratore generale non ritenesse di esercitare taluni poteri, così egli farebbe pensando che non sia il caso di esercitarli (e questo non creerebbe problemi), ma se ritenesse invece di doverli esercitare, si potrebbe trovare in situazioni illecite per non dire illegali: perché per legge sono stati fissati tutti i poteri e le attribuzioni del procuratore.

Se tali poteri gli venissero tolti, non potrebbe accadere nulla di anormale perché si avvarrebbe sempre delle norme vigenti.

Poiché però bisogna sempre dare una interpretazione alla volontà del legislatore, se si chiede di sostituire questo comma, si finirebbe con il travisare lo spirito della legge; si finirebbe per eliminare le prerogative del procuratore generale al quale, se mai, questa fase potrebbe attribuirsi come aggiuntiva.

Siamo contrari, lo ripeto, a questo emendamento perché la nostra volontà si vuole rendere conto dello spirito dell'emendamento che non possiamo condividere.

Che cosa vuol significare questo emendamento ? Significa forse che la frase proposta può pienamente sostituire l'articolo 392 e ancora di più sostituire il primo comma dell'articolo 233 che concede questa facoltà di avvalersi del 392 ? A me pare di no, perché una facoltà che consenta al procuratore generale di poter valersi o no di alcuni poteri che la legge gli attribuisce subentra solo nel caso di una generica informazione che del resto gli è già stata data. Per cui tale emendamento è pleonastico: nella prima parte esso dice che l'informazione è superflua, perché prescritta dall'articolo 233-*bis*. Poi col dire: « presa visione degli atti », sembra prefigurare l'ipotesi che il procuratore generale possa in qualche modo non prendere visione degli atti. Cosa significa definire che il procuratore deve farlo ? È forse ipotizzabile il contrario ? Quindi la prima parte di questo emendamento è del tutto pleonastica, e la seconda è da considerare, non dico offensiva, ma per lo meno irriguardosa nei confronti di un altissimo magistrato che si presume solo per legge debba prendere visione degli atti: quasi che, se la legge non glielo imponesse, egli non lo farebbe !

Alla luce di queste considerazioni, dichiaro che voteremo contro questo emendamento.

MELLINI. La necessità di approvare questo emendamento emerge dalle ipotizzabili conseguenze derivanti dalla struttura del precedente articolo 233-*bis* che stabilisce una sorta di moratoria – così l'abbiamo definita – dei poteri del procuratore della Repubblica, del magistrato competente nel momento in cui si profilano dei reati dell'ordine di quelli elencati per l'appunto nel predetto articolo 233-*bis*, commessi dalle persone appartenenti ai corpi di cui allo stesso articolo.

Se ci rendiamo conto della gravità di questa moratoria, dobbiamo tener presente che la principale peroccupazione che deve muovere il successivo articolo 233-*ter* e, quindi, il procuratore generale della Repubblica, deve essere quella di rimettere l'istruttoria in condizioni di poter camminare su binari di normalità che determinano la necessità di un tempestivo provvedimento da parte del procuratore generale.

Questo articolo 233-*ter* sembra che voglia stabilire che il procuratore generale

non debba avere una specie di presunzione d'obbligo di regolarsi nel senso dell'avocazione, quasi che la sua facoltà di rimettere in normale movimento il procedimento dipenda dalla sua volontà di non avvalersi dei poteri di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale.

Sarebbe stato più opportuno – e ce ne siamo fatti carico con un emendamento relativo al riferimento generico alle facoltà che gli competono secondo il codice di procedura penale – evitare di correre certi rischi. Qual è il rischio? Che si ritenga che in fondo la rimessa in moto dei poteri del procuratore della Repubblica sia condizionata da questa definitiva decisione del procuratore generale di non avvalersi dei poteri di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale.

Aver soppresso questo riferimento ed averlo sostituito con le parole: « avere l'informazione e presa visione degli atti », significa che questa necessità destinava gli atti al procuratore della Repubblica; perché il fatto di rimettere in movimento queste sue facoltà, cioè il dovere di esercitare le normali attività proprie di un procedimento penale, non è condizionato a questa esigenza primaria, dell'esercizio dei poteri di cui al predetto articolo 392.

Di conseguenza, mettere in evidenza che il primo dovere è quello di non consentire che si creino delle lacune, dei vuoti nell'esercizio dei poteri del pubblico ministero nel corso dell'istruttoria relativa a fatti di tale gravità, è un fatto estremamente positivo. Per questo motivo riteniamo che la versione fornita da questo emendamento sia la più confacente – per quanto possibile – a questa esigenza, per cui esprimiamo su di esso parere favorevole, chiedendone al contempo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Gorla 14. 36, contrari relatori e Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	1
Voti contrari	22

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bosco, Bottari Angela Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Coccia, Del Pennino, Branciforti Rosanna, Fracchia, Gargani, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Orione, Pennacchini, Pontello, Raffaelli, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli, Testa, Vagli Maura.

Si è astenuto: Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Pazzaglia 0. 14. 37. 1.

MELLINI. In sede di dichiarazione di voto desideravo ricordare che il subemendamento in questione fa riferimento all'emendamento 0. 14. 37 di cui ci occuperemo dopo e che recita: « Al primo comma dell'articolo 233-*ter* sostituire le parole da "se" fino a "penale", con le parole "se non ritiene di esercitare i poteri previsti dal codice di procedura penale" ». Tale emendamento tende a non ancorare all'articolo 392 del codice di procedura penale, che è proprio del testo e che ha una sua specificità che poi si ricollega ad una serie di altri richiami propri dell'articolo 392, i poteri del procuratore. Avevamo detto che sarebbe stata più opportuna una indicazione geneirca, dal momento che siamo convinti che una indicazione relativa alle facoltà previste sia una precisazione lessicale di notevole opportunità.

In realtà, il potere inteso in senso generico riguarda tutta l'attività, compresa

quella di non esercitare le facoltà relative ai poteri previsti per il procuratore generale nel corso dell'istruttoria, così come previsto dal codice di procedura penale e dell'ordinamento giudiziario. Il potere del procuratore generale non è soltanto quello di compiere gli atti che ha facoltà di compiere, ma anche di non compierli, cosa che ci consente di sostituire con l'espressione « se non ritiene », l'altra prevista dal testo originario: e di considerare, quindi, l'esercizio del potere non più come un'alternativa ad un alcunché. Perché, rispetto agli atti con cui si vuole determinare questa alternativa, quest'ultima non esiste dal momento che queste altre attività rientrano tra quelle che sono soggette a poteri, sia pure diversi, dal procuratore generale. Data la dizione generica dell'emendamento, che non fa più riferimento alla specificità dei poteri, così come sono previsti dall'articolo 392 del codice di procedura penale, ciò significa aver fatto un generico riferimento all'intervento del procuratore generale, senza un riferimento preciso in merito all'articolo 392; volendo indicare quale attività, rientrando nei poteri del procuratore generale, questi può compiere e può non compiere; sembra più conveniente per tale finalità l'espressione « facoltà », che delimita quel determinato ambito di esercizio del potere che consiste nel compiere facoltativamente una attività e, nella specie, la possibilità di avocazione.

Chiedo che, su questo emendamento, si svolga la votazione a scrutinio segreto.

SANTAGATI. Dichiaro che voterò a favore dell'accoglimento di questo subemendamento che tende a sostituire il termine « poteri » con il termine « facoltà ».

Sul significato della parola « poteri » abbiamo già avuto modo di soffermarci. Parlare di potere nel senso di esercizio di un potere, può essere eccessivo; parlare invece di potere nel senso di potestà, può essere accettabile. Pertanto riteniamo che la frase « i poteri previsti » dovrebbe specificare che si tratta di « potestà » previste proprio perché, come prima è stato accennato, questo articolo si ricollega al terzo comma dell'articolo 392 del codice di procedura penale che, per l'appunto, parla di potestà.

Riteniamo pertanto che la formula più limpida per dar corpo a questa interpretazione del terzo comma dell'articolo 392 del codice di procedura penale sia quella suggerita dal nostro subemendamento; non si tratta di un potere-dovere, bensì di un potere facoltativo; è la coniugazione del verbo potere, e non la sostantivazione dell'infinito di questo.

Per ben due volte nell'articolo 392 ed anche nell'articolo 233 del codice di procedura penale, il verbo potere è usato al singolare: « il pretore può... ». Non si tratta quindi di potere nel senso di esercizio di un possesso, accezione del termine che esiste nella lingua italiana ma non ha alcun riferimento con le parole di cui ci stiamo occupando.

I due termini « facoltà » e « potestà » sono identici, e come siamo favorevoli all'emendamento che propone di sostituire il termine « poteri » con l'altro « facoltà », saremmo stati favorevoli anche all'introduzione del termine « potestà ».

Il procuratore generale è messo dalla legge nelle condizioni di esercitare alcuni suoi diritti-doveri che non presuppongono in forma rigorosa ed invalicabile che il procuratore sia costretto a svolgere una de terminata attività; la legge prevede una facoltà, consentendo sia il fare, sia il non fare.

Tutti sappiamo che nell'ambito del diritto esistono atti positivi ed atti negativi, azioni ed omissioni, entrambi rilevanti giuridicamente. Il procuratore generale è posto al centro di queste facoltà, talune delle quali sono commissive, talaltre omissive; per alcune il procuratore generale può ritenere opportuno di avvalersi delle norme che la legge gli consente di applicare, per altre la legge lo facoltizza a non servirsene. Si tratta di una somma algebrica di poteri dalla quale viene fuori una armonica e sistematica possibilità di esercizio di tali facoltà, in tutti i sensi e senza alcun limite.

Il procuratore generale è soggetto alla legge ma non in forma tirannica, perché sarebbe un fatto lesivo della libertà dei magistrati. Ricordo che, agli inizi della mia professione, mi fu detta questa frase: « il magistrato deve essere sensibile come una canna al vento a tutte le inflessioni e le turbative che può ricevere, e non deve avere idee preconcette e precostituite perché si deve muovere sempre nell'ambito della propria coscienza e convinzione ».

Approvando questo subemendamento, che prevede la sostituzione del termine « poteri » (che mi sembra eccessivo) con l'altro « facoltà », ritengo che potremmo mettere il magistrato nella condizione migliore per esercitare le sue funzioni.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Pazzaglia 0. 14. 37. 1, contrari relatori e Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	11
Voti favorevoli	1
Voti contrari	22

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bosco, Bottari Angela Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Coccia, Del Pennino, Branciforti Rosanna, Fracchia, Gargani, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Garbi, Orione, Pennacchini, Pontello, Raffaelli, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli, Testa, Santagati, Vagli Maura.

Si è astenuto: Mellini.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Mellini 14. 37.

MELLINI. Parlo per dichiarazione di voto. L'emendamento 14. 37, con cui si propone di sostituire le parole « se non ritiene di esercitare il potere di cui all'articolo 392, terzo comma, del codice di procedura penale » con le parole « se non ritiene di esercitare i poteri previsti dal codice di procedura penale », ha lo scopo di dare al procuratore una determinazione più specifica. Far riferimento infatti solo al potere di cui all'articolo 392, comporta una restrizione nella visione dell'utilità della trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica che può anche avere conseguenze gravi per la moratoria che determina nel procedimento instaurato presso il giudice competente. Più che di « poteri » in genere, forse meglio sarebbe stato parlare di « facoltà », che avrebbe significato poter ricondurre l'utilità di questa rimessione degli atti a ipotesi diverse (che non sono solo quelle dell'avocazione), come di particolari segnalazioni e di particolari procedimenti che possono essere fatti e che rientrano nella sfera giuridica dei poteri del procuratore generale (che non si esauriscono nel riferimento preciso all'articolo 392).

Noi riteniamo quindi opportuno, invece che al determinato, specifico potere previsto nell'articolo 392, far riferimento ai poteri previsti dal codice di procedura penale, cioè ai poteri consentiti al procuratore generale: quei poteri più in generale attinenti all'istruttoria. Questa diversa formulazione tiene anche conto di ipotesi che, se non rientrano probabilmente tra i casi di maggior frequenza di procedimenti riguardanti gli appartenenti ai corpi di cui all'articolo 233-*bis*, tuttavia sono casi probabili e possibili, e possono costituire sopravvenienze processuali; cioè la scoperta, in fasi successive al procedimento dell'esistenza di una necessità di imputazione o comunque di sospetto nei confronti di un appartenente a questi corpi. In questi casi, che sono poi quelli più confacenti a procedimenti che sono

stati già avviati presso il procuratore della Repubblica, nella rigida indicazione dell'articolo 382 probabilmente non rientrano i poteri di intervento del procuratore generale, mentre è evidente che egli debba esercitare ugualmente le sue funzioni.

Per queste ragioni dichiaro di votare a favore dell'emendamento.

SANTAGATI. Parlo per dichiarazione di voto. Il discorso che farò non è che lo sviluppo del ragionamento e delle argomentazioni già svolte a proposito del subemendamento or ora respinto, con cui si prevedeva una migliore sepcificazione della norma con la sostituzione delle parole « i poteri » con le parole « le facoltà ». Purtroppo questo emendamento non è stato accolto con patricolare favore da parte della Commissione e dobbiamo ora esaminare se valga la pena di accogliere la formulazione che è stata predisposta con l'emendamento 14. 37. Abbiamo già chiarito il significato polivalente che ha nella lingua italiana il verbo « potere » e il sostantivo che ne deriva. Se il sostantivo « potere » viene inteso come una espressione di potenza, di dominio, in questo caso è da scartare concettualmente la definizione che viene data in questo emendamento; ma abbiamo l'impressione che il « potere » qui previsto non si prefiguri come una sostantivazione del verbo « potere », ma assuma un significato suo particolare. Se lo consideriamo al plurale potremo forse trovare un significato più sottile, ricollegandolo ad un altro verbo che in italiano, ma soprattutto nella nostra lingua madre, il latino, costituisce il suo negativo. Infatti in latino il verbo *posse* si collega con *nolle*, determinando due distinte posizioni: una, quella della facoltà, dell'essere possibile, l'altra (la facoltà contraria), del non potere, del non essere in grado di fare. Sotto questo profilo anche in italiano « potere » si ricollega al fatto di « essere possibile », cioè in sostanza diamo a questo verbo anche questo significato che è più diretto e immediato, più configurabile dal punto di vista concettuale, cioè come « facoltà di » (di esercitare la professione, di parlare, eccetera). Secondo me, « poteri », al plurale, ha proprio un valore più direttamente collegato al concetto di « essere possibile » o « avere la facoltà di », come noi più correttamente pensiamo si debba dire. Ma siamo sempre in presenza di sinonimi, equivalendosi le dizioni « le facoltà previste » o, come prevede questo emendamento, « i poteri previsti ».

In questo emendamento si fa invece riferimento a tutti i poteri previsti dal codice di procedura penale e non soltanto a quelli di cui all'articolo 392, terzo comma, del medesimo codice. Ci sembra pertanto che la modifica proposta sia positiva e ci dichiariamo ad essa favorevoli. Chiediamo inoltre, signor presidenet, la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Mellini 14. 37.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Mellini 14. 37, contrari i relatori ed il Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	25
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	1
Voti contrari	22

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bosco, Bottari Angela Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Coccia, Del Pennino, Branciforti Rosanna, Fracchia, Gargani, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Garbi, Orione, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli, Vagli Maura.

Si sono astenuti: Mellini, Santagati.

Si riprende la discussione.

SANTAGATI. Intervengo per dichiarazione di voto sul subemendamento Pazzaglia ed altri 0. 14. 38. 1. Quando abbiamo iniziato l'esame degli emendamenti relativi al primo comma dell'articolo 233-*ter* ho preannunziato, signor Presidente, che avremmo in seguito discusso una serie di subemendamenti di carattere temporale, relativi cioè al termine assegnato per legge al procuratore generale per decidere il da farsi circa le sue incombenze nei confronti del procuratore della Repubblica. Ci troviamo in questo momento ad affrontare sia una questione generale sia un'altra particolare.

La questione di carattere generale concerne il termine: e per ora, fin quando cioè non arriveremo a prendere in considerazione un termine molto vicino a quello attualmente previsto dal primo comma dell'articolo 233-*ter*, non riteniamo di dover infastidire i colleghi con delle anticipazioni; parleremo della cosa al momento opportuno.

Il subemendamento di cui ci occupiamo essendo il primo di una serie di analoghi subemendamenti, è il più lontano, per ragioni di sistematica legislativa, dal testo cui si riferisce, cioè l'emendamento Mellini 14. 38, che prevede di ridurre il termine di cui al primo comma dell'articolo 233-*ter* da trenta a dieci giorni. Tale emendamento costituisce in un certo modo il punto di riferimento per quanto concerne la questione del termine temporale: cioè, per noi e per i colleghi che sostengono questa tesi, il periodo di dieci giorni potrebbe ritenersi congruo (ma di questo, ripeto, parleremo meglio quando esamineremo l'emendamento in questione).

Il subemendamento che sta per essere posto in votazione intende sostituire il predetto termine di dieci giorni con quello di tre settimane; se esso venisse accolto, credo risolverebbe la questione, in quanto costituirebbe una via di mezzo fra la previsione di trenta giorni, di cui al primo comma del citato articolo 233-*ter*, e quella di dieci giorni che figura nell'emendamento 14. 38, presentato da quei colleghi che hanno ritenuto opportuno restringere al massimo il periodo di tempo a disposizione del procuratore generale perché provveda ad esercitare le facoltà concessegli dalla legge. E, se è vero che *in medio stat virtus*, noi pensiamo che il termine di tre settimane sia quello più idoneo, non essendo né troppo breve, né troppo lungo. Tra l'altro, osservo che il termine di trenta giorni, di cui al primo comma dell'articolo 233-*ter*, stride con quello assolutamente esiguo già fissato nell'articolo 233-*bis*: in quest'ultimo si prevede un'informativa « nello stesso giorno » mentre nel successivo articolo 233-*ter* si dice « entro il termine di trenta giorni ».

Sembra che lo spirito cui si sono ispirati i proponenti del disegno di legge sia quello di favorire ed accelerare il corso della giustizia; ma mi pare che ci troviamo qui davanti a due estremi: o troppo presto o troppo tardi. In ogni caso, poi, vediamo che il titolare dell'azione penale, cioè il procuratore della Repubblica, che deve procedere a dare comunicazione al procuratore generale, magari entro trenta minuti, deve poi aspettare trenta giorni perché il procuratore generale gli ripassi le carte: e allora, dove finisce l'esigenza di guadagnar tempo e di far sì che la giustizia proceda più velocemente, e più celermente ricada sui colpevoli ? Mi sembra, come ripeto che qui si vada da un eccesso all'altro.

Non so quali motivi abbiano ispirato il Governo a sottoporci queste proposte così antitetiche: probabilmente al Governo interessa solo che il procuratore generale abbia cognizione dei reati commessi sotto la giurisdizione dei procuratori della Repubblica e dei pretori. Ma questo è un ben modesto risultato: facendo in modo che la giustizia consista soltanto in un'informativa e che basti il fatto che tale informativa, sia pure rapidissimamente, arrivi sul tavolo del procuratore generale, perché si appaghino tante altre esigenze, mi sembra che si persegua un fine non eccessivamente lodevole.

Ecco perché siamo favorevoli ad una soluzione intermedia, come quella propo-

sta dal nostro subemendamento, che da un lato consenta di dare al procuratore generale il tempo necessario perché egli, accudendo ad altri compiti, assolva i suoi doveri istituzionali; dall'altro lato, dia agli altri magistrati che sono i titolari dell'azione penale la possibilità di non attendere a lungo, e consenta soprattutto che l'esercizio della loro funzione non sia spropositatamente frettoloso ma neanche eccessivamente lento, perché ciò frustrerebbe quello che è uno dei principali obiettivi della magistratura: assolvere cioè i propri doveri in un ragionevole periodo di tempo e con competenza.

MELLINI. Lo spirito dell'emendamento 14. 38, cui si riferisce il subemendamento 0. 14. 38. 1 è quello di ridurre i tempi della moratoria dell'istruttoria che emergono dal congegno previsto dagli articoli 233-*bis* e 233-*ter*. In quest'ottica, noi abbiamo proposto la riduzione di quei termini da trenta a dieci giorni perché riteniamo che ciò contribuisca a rimuovere un ostacolo che si frappone al normale svolgimento dell'istruttoria. È chiaro però che la riduzione di questi termini non è mai abbastanza marcata, perché anche il periodo di dieci giorni che abbiamo voluto indicare può essere insufficiente per raggiungere lo scopo che ci proponiamo, quello cioè di non far subire ritardi e rallentamenti (che comportano come conseguenza poi alcune deviazioni) all'istruttoria relativa a reati così delicati.

In una situazione di questo genere, di fronte a tali preoccupazioni, non possiamo accogliere la proposta di elevare il termine in questione da dieci giorni a non più di tre settimane, perché ci sembra che anche questa previsione sia troppo limitata.

Esprimendo quindi il nostro voto contrario a questo subemendamento, riconosciamo tuttavia che tale soluzione, anche se può essere definita di compromesso rispetto alla nostra proposta, rappresenta comunque in qualche modo un elemento positivo per ricondurre questo potere del procuratore generale entro limiti più ragionevoli e, soprattutto, suscettibili di conseguenze meno gravi.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Pazzaglia ed altri 0. 14. 38. 1, contrari i relatori e il Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	25
Votanti	23
Astenuti	2
Maggioranza	12
Voti favorevoli	0
Voti contrari	23

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Coccia, Del Pennino, Branciforti Rosanna, Fracchia, Gargani, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Orione, Pennacchini, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli, Testa, Vaglia Maura.

Si sono astenuti: Mellini, Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento Pazzaglia ed altri 0. 14. 38. 2.

SANTAGATI. Con questo subemendamento ci avviciniamo sempre più alla tesi sostenuta dal gruppo del Movimento sociale italiano cui ho l'onore di appartenere, e che io ho fatto mia.

Il discorso è proprio di equità assoluta dinanzi alla prospettiva posta dal disegno di legge, che prevede un termine di trenta giorni; noi invece riduciamo tale

periodo da trenta a quindici giorni, ed in tal senso ci discostiamo ancora una volta dall'emendamento 14. 38 il quale tende ad introdurre un termine abbreviato, rispetto a quello originario, di dieci giorni: ci mettiamo a metà strada tra il limite stabilito dal provvedimento nel testo approvato dal Senato e il limite di quindici giorni da noi sollecitato. In linea di massima, penso che gli argomenti a favore di questo subemendamento siano più numerosi di quelli addotti a favore dell'approvazione del limite di ventuno giorni: quest'ultimo infatti, sarebbe potuto apparire forse un pò troppo abbondante, dato che abbiamo sempre sollecitato un più rapido corso della giustizia. Nello stesso tempo, noi ci mettevamo e ci mettiamo nelle condizioni di soddisfare entrambe le esigenze della giustizia: quella dell'approfondimento delle indagini e quella della speditezza delle procedure.

Bisogna riconoscere anche che noi siamo uno Stato in cui i termini delle procedure sono molto ridondanti: a volte ci troviamo di fronte a delle lungaggini che, secondo noi, vanno a tutto detrimento della giustizia, perché non è vero che la funzione punitiva debba essere quasi una trattativa privata tra la magistratura e l'imputato; la sentenza deve essere un obiettivo sociale che tanto più riesce a far presa sulla coscienza generale, quanto più risulta rapido il riconoscimento della colpevolezza o dell'innocenza dell'imputato. E allora, sotto questo profilo, non possiamo assolutamente allungare troppo i termini delle semplici questioni procedurali. In effetti, il termine in questione non è relativo all'esercizio di un'azione penale (querela, denuncia, istanza): ci sono delle condizioni che debbono essere accertate perché il procuratore della Repubblica sciolga le sue riserve circa l'uso che deve fare delle sue facoltà. Per fare ciò, noi pensiamo che non occorra un lasso di tempo di trenta giorni: in fondo, il procuratore deve verificare prima di tutto se voglia o non avvalersi dei poteri che gli sono conferiti dall'articolo 392 e annessi. Qualora egli si sia reso conto che, invece di fare ulteriori passi in avanti, è opportuno esercitare questo potere e quindi restituire gli atti al procuratore della Repubblica, non si vede il motivo per cui, una volta che abbia preso questa decisione, debbano passare trenta giorni dalla ricezione degli atti per darne comunicazione al procuratore della Repubblica. Quindici giorni, a nostro avviso, sono più che sufficienti, anche se abbiamo di fronte un altissimo magistrato impegnato in molteplici uffici giudiziari e sul cui operato incidono numerosi fattori di ordine organizzativo e burocratico; ciò non toglie comunque che il termine di quindici giorni a noi sembri più che congruo perché il procuratore generale della Repubblica possa esercitare quelle facoltà che gli vengono conferite dall'articolo 233-*ter* del codice di procedura penale.

Per queste ragioni, onorevole Presidente, riteniamo che il nostro subemendamento meriti l'accoglimento della Commissione.

MELLINI. Questo aumento fino a 15 giorni, anche se più vicino al testo del nostro emendamento che prevede la riduzione da trenta a dieci giorni, è certamente non confacente allo spirito di questo ultimo che tende – non ci stancheremo mai di dirlo – ad evitare tempi morti e periodi di moratoria nello svolgimento della istruttoria su reati così delicati.

Tra l'altro questo termine di tre settimane ricorda molto recenti diatribe sul problema dell'aborto: esso rappresenta, infatti, il termine entro il quale può essere compiuta la pratica abortiva. Riteniamo, perciò, di non poter accettare questo termine; è evidente, comunque, che, rispetto ai termini originari del disegno di legge, dobbiamo pur riconoscere che si tratta pur sempre di un dimezzamento degli stessi che sono troppo ampi e per questo particolarmente gravi.

Quindi, nell'esprimere voto contrario su questo subemendamento, sul quale richiedo la votazione a scrutinio segreto, facciamo presente che, qualora si dovesse ritenere eccessiva la riduzione proposta

dall'emendamento stesso, in ogni caso questo termine di quindici giorni potrebbe ugualmente comportare degli inconvenienti, anche se meno gravi di quelli che, a nostro avviso, sono propri del termine così come configurato nel testo originario del disegno di legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul subemendamento 0. 14. 38. 2 Pazzaglia ed altri, contrari i relatori e il Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	25
Votanti	23
Astenuti	2
Maggioranza	12
Voti favorevoli . .	1
Voti contrari . . .	22

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bosco, Bottari Angela Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Coccia, Del Pennino, Branciforti Rosanna, Fracchia, Gargani, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Orione, Pennacchini, Pontello, Raffaelli, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli, Testa, Vagli Maura.

Si sono astenuti: Mellini, Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Mellini 14. 38.

MELLINI. Nell'esporre le ragioni per le quali non eravamo consenzienti con i subemendamenti, ho già fatto riferimento al problema principale che, a mio avviso, è quello del termine previsto dall'articolo 233-*ter* e dell'intervento del procuratore generale.

Credo che, comunque sia articolato tale intervento, la preoccupazione di stabilire rispetto a questa facoltà, di intervento una modificazione – comunque fino a che tale facoltà sia esercitata o si dichiari di non volerla esercitare più – stabilire, ripeto, delle limitazioni ai poteri del magistrato inquirente sia una delle cose di maggior gravità che possano essere oggetto di una qualsiasi determinazione da parte di una norma processuale.

Stabilire una specie di moratoria nella fase più delicata delle indagini, quella iniziale, nella ipotesi in cui ad un certo punto si vada profilando il problema di responsabilità penale da parte di un appartenente ai corpi di pubblica sicurezza ed in ordine all'uso delle armi in servizio; determinare delle moratorie; sospendere la pienezza dei poteri del magistrato inquirente in attesa che altri magistrati a lui si sostituiscano; tutto questo credo che sia una delle cose più gravi che si possano immaginare.

Di qui la nostra contrarietà a questo tipo di intervento ed anche la nostra preoccupazione di carattere politico, di fare in modo che si proceda con la dovuta tempestività anche nei confronti degli appartenenti ai corpi di pubblica sicurezza, così come si fa nei confronti di qualsiasi cittadino. Non ci possono essere differenze: dobbiamo, se la legge non si muove in tal senso, cercare di rimediare, quanto meno stabilendo delle disposizioni rigorose in ordine al tempo entro il quale può essere esercitata questa facoltà. Lasciare nel vago questo termine di tempo, consentire una maggiore ampiezza di questo spazio, di questo « angolo morto » nell'attività della legge costituisce un fatto di gravità senza limiti ed estremamente allarmante, se non ci si rende conto che esso può allontanare definitivamente il corso della giustizia dell'accertamento della verità; se non ci si rende conto – altro aspetto da tenere presente – che l'accertamento della verità non è cosa che interessi soltanto la giustizia in astratto, ma è cosa che riguarda le parti lese e gli stessi imputati. Se tutto ciò non verrà te-

nuto nella debita considerazione, potremmo trovarci in situazioni nelle quali, a causa di questa parentesi che si viene a creare nel pieno esercizio delle facoltà del magistrato inquirente, la prima vittima risulterà essere proprio quell'appartenente alle forze dell'ordine pubblico alla cui tutela apparentemente è destinata la norma di cui ci stiamo occupando.

È nell'interesse di tutti, a mio avviso, non tralasciare nessun elemento che possa favorire in senso più ampio l'accertamento della verità.

Di conseguenza, questa riduzione del termine non deve apparire come espressione di malanimo nei confronti del procuratore generale o nei confronti di coloro che per avventura fossero oggetto di questi procedimenti. Questa espressione è dettata esclusivamente dalla necessità di non lasciare per troppo tempo, nell'incertezza e nella mancanza di esercizio, poteri che non sempre si possono determinare in partenza per non ricadere nell'articolo 233-*bis*.

Questa è la preoccupazione che ha ispirato il nostro emendamento, per cui dichiaro il nostro voto favorevole invitando le altre forze politiche ad una riflessione più attenta su questo disgraziato e delicatissimo tema che si propone nell'ambito di questo articolo.

SANTAGATI. Siamo alla solita « tiritera »: abbiamo avuto ventuno, poi quindici, infine dieci giorni. Francamente sono contrario ad un voto favorevole a questo emendamento che mi sembra restrittivo rispetto alle esigenze connesse all'esercizio di altissime facoltà giurisdizionali, quali quelle che deve esercitare il procuratore generale.

Noi non possiamo dimenticare né possiamo prescindere da motivi di organizzazione burocratica (purtroppo tutti quanti sappiamo quanto la giustizia italiana sia lenta) nel cercare di trasformare un uomo abituato a camminare senza eccessiva fretta in un vero e proprio maratoneta. Non possiamo imprimere di colpo un'accelerazione tale alle procedure per il solo fatto che avendo stabilito delle norme queste poi trovino applicazione concreta.

Abbiamo assistito a grossi sforzi per riformare il codice di procedura penale, ma per quanto riguarda i termini non siamo riusciti a discostarci da quelli precedenti o vigenti.

Il nostro vuol essere solo un richiamo alla realtà: non si può, in un sistema giudiziario come quello vigente, sperare di poter improvvisamente e giustamente annullare tutte le carenze, soprattutto quelle di natura temporale. Tutti sappiamo che c'è una grande deficienza di organici; sappiamo che esiste una grave carenze di magistrati; di fatto si parla di nuovi concorsi per magistrati cancellieri ed ausiliari. Però, sperare che quanto non è avvenuto in molti anni avvenga in pochi mesi, è un errore di prospettiva.

Bene sarebbero andati i quindici giorni; meglio, forse per talune prospettive fatte valere da noi, i venti o i ventuno giorni; male ci pare che possano andare i dieci giorni, in quanto non si riesce a capire come una procedura generale, la quale deve tenersi in contatto con le altre nell'ambito del distretto della corte d'appello: ciò che significa tenere i raccordi con i magistrati di primo grado e con le preture più sperdute, meno efficienti ed organizzate, spesso prive dei pretori titolari. Non riusciamo proprio ad immaginare come un alto magistrato, un procuratore generale possa in dieci giorni accudire a questa incombenza; allo stesso modo non riusciamo ad immaginare come nello stesso giorno il procuratore della Repubblica possa avere il tempo materiale di effettuare la trasmissione degli atti al procuratore generale, perché qui si parla dell'istituto quando si dice « procuratore generale », cioè il complesso degli uffici della procura in cui operano il procuratore generale ed i sostituti.

Cercare dunque di soffocare l'attività della procura generale nell'ambito ristrettissimo di dieci giorni, ci sembra assai prematuro. Bisognerebbe prima adottare provvedimenti di ampio respiro consistenti in una nuova ristrutturazione degli uffici della giustizia, affinché questo termine

di dieci giorni possa essere considerato realistico. Da parte nostra, lo consideriamo utopistico, come una aspirazione, come un desiderio, come un discorso *de iure condendo* nella speranza che la giustizia italiana fra qualche anno, dato l'incalzare dei tempi sempre più amari ed atroci, presenti la sua capacità preventiva e repressiva: perché una vera giustizia non deve essere solo repressiva, ma anche e soprattutto preventiva.

Comunque questo è un discorso con tante altre implicazioni che noi porteremo avanti al momento opportuno e nelle sedi più adatte. Per quanto riguarda l'emendamento che si sta per votare, dichiaro il nostro voto contrario, richiedendone la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Mellin. 14. 38, contrari i relatori e il Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	25
Votanti	23
Astenuti	2
Maggioranza	12
Voti favorevoli	1
Voti contrari	23

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bosco, Bottari Angela Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Coccia, Del Pennino, Branciforti Rosanna, Fracchia, Gargani, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Orione, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli, Testa, Vagli Maura.

Si sono astenuti: Mellini, Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14. 39 degli onorevoli Gorla, Pinto e Bonino Emma.

SANTAGATI. Ad una prima lettura dell'emendamento, sembra che i proponenti non si fidino della locuzione del primo comma dell'articolo 233-*ter*. Praticamente non è soltanto una distinzione di natura formale che preluderebbe alla formula più cautelativa che è prevista dall'emendamento in esame: si vuole istaurare un nuovo *modus procedendi*, preferendo sostituire la comunicazione al procuratore della Repubblica con la restituzione degli atti allo stesso.

Noi non siamo favorevoli a questo emendamento perché non ci sembra che il procuratore generale debba essere soltanto un lettore delle comunicazioni che riceve dagli altri magistrati: il procuratore generale è, invece, un interprete, un critico, un esegeta della legge e, come tale, non può limitarsi a ricevere il pacchetto delle comunicazioni degli atti giudiziari da parte dei suoi subalterni e poi restituirli come se si fosse limitato soltanto a prenderne visione. Il procuratore generale non può essere considerato alla stregua del verificatore che prende visione dei chilowattori della luce e, fatto questo, non ha nessun'altra competenza. La figura del procuratore generale è molto nobile e pertinente alle funzioni che deve esercitare, per cui è chiaro che qualsiasi informazione che gli pervenga va sottoposta al suo vaglio critico. Egli non deve limitarsi a mettere il cosiddetto visto che va apposto ad altri atti che non rientrano più nell'istruttoria e che non attengono a quella funzione di visione, anzi di supervisione, ricognizione e valutazione propria dell'atto istruttorio e che è appannaggio dell'altro magistrato. Per questi motivi non condividiamo la formulazione prevista dall'emendamento che ci accingiamo a votare il quale, ripeto, prevede la restituzione pura e semplice degli atti al procuratore della repubblica: perché non faremmo altro che dar vita ad una spe-

cie di *ping-pong* tra il magistrato subalterno e quello di grado superiore: il pretore passa gli atti al procuratore generale, e quest'ultimo al procuratore della Repubblica. Non ci sembra davvero questo il modo di esaltare la funzione del procuratore generale che è un altissimo magistrato e che, così procedendo, non avrebbe più poteri decisionali e diventerebbe soltanto una specie di « ispettore della giustizia » che si limiterebbe a rivedere la « buccia ». Un atteggiamento di questo tipo non ci sembra doveroso e meno che mai riguardoso nei confronti del procuratore generale, per cui dichiariamo che voteremo contro questo emendamento.

MELLINI. Non credo che le opinioni espresse in sede di dichiarazione di voto, dal collega Santagati possano essere condivise.

Dico subito che il nostro voto sarà favorevole a questo emendamento perché crediamo che esso venga incontro alla necessità che non si protragga ulteriormente la situazione di « quiescenza » del procedimento penale in conseguenza del provvedimento del procuratore generale che, invece, dovrebbe porvi fine.

In sostanza, se il procuratore generale dà comunicazione al procuratore della Repubblica il quale non intende esercitare il potere di avocazione, con ciò sblocca il potere di veto del procuratore della Repubblica di non compiere atti indifferibili. Lo sblocca dal punto di vista del diritto, ma non di fatto, perché la possibilità concreta dell'esercizio di queste normali attività è rappresentata soltanto dalla restituzione effettiva degli atti: dalla vita concreta giudiziaria, infatti, si può evincere cosa significhi la mancanza di un fascicolo che può precludere ogni possibilità di intervento. La giustizia che si esercita con le carte ha bisogno delle carte che non è possibile andare di volta in volta a reperire nei vari uffici, specie se hanno sedi diverse.

Qual è la logica di questo emendamento? Quella di imporre alla procura generale di non limitarsi a dire che non esercita questa facoltà, ma di imporre di dare esecuzione a questa sua determinazione. Una logica di questo tipo non può essere disconosciuta così come non può esserlo la sua opportunità.

Data la rilevanza della materia, ritengo che il nostro atteggiamento ha una sua ragion d'essere ben precisa in nome della quale esprimiamo il nostro voto favorevole all'emendamento chiedendone la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Gorla 14. 39, contrari i relatori e il Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	25
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	0
Voti contrari	25

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bosco, Bottari Angela Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Coccia, Del Pennino, Branciforti Rosanna, Fracchia, Gargani, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Orione, Patriarca, Pennacchini, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli, Testa, Vagli Maura.

Si è astenuto: Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14. 40.

SANTAGATI. Abbiamo già avuto modo, nel corso del dibattito, di illustrare le ragioni per cui siamo favorevoli alla soppressione del secondo e terzo comma dell'articolo 14, un articolo che – lo abbiamo dimostrato più volte – non ci sod-

disfa e non assolve ai compiti che ci si prefiggeva di raggiungere, cioè di una giustizia che fosse adeguata ai tempi.

Sopprimendo il secondo ed il terzo comma resterebbe solo la parte più pregnante del provvedimento, e in tal modo si consentirebbe lo snellimento delle procedure e si risponderebbe in senso positivo al desiderio, che abbiamo più volte avuto occasione di ribadire, di assorbire la parte negativa dell'articolo 2, lasciando solo quella più rilevante.

MELLINI. Nel secondo e terzo comma dell'articolo 14 sono stabiliti alcuni poteri che in realtà sono doveri del procuratore generale.

Dato che è stabilito in linea generale per questi reati, che possono essere oggetto della loro cognizione nella fase dell'inizio dell'istruttoria, l'obbligo di chiedere l'archiviazione, non si vede perché non dovrebbero richiederlo, in mancanza di norme speciali per gli appartenenti alle forze dell'ordine, ove riscontrassero cause di non punibilità.

L'aver stabilito questo potere significa ignorare che esistono altre norme dell'ordinamento giuridico e quindi dimostra un atteggiamento criticabile dal punto di vista sistematico; le stesse considerazioni valgono per il potere del giudice istruttore, il quale può disattendere questa disposizione.

Se è vero questo – cioè che si tratta di una richiesta del pubblico ministero – non si vede perché si debba prevedere una norma speciale, quasi che il giudice istruttore vedesse automaticamente menomate le sue facoltà.

Sono queste le motivazioni per cui mi dichiaro favorevole all'emendamento soppressivo del secondo e terzo comma, e chiedo che la votazione avvenga a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Mellini 14. 40, contrari i relatori e il Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	24
Astenuti	2
Maggioranza	13
Voti favorevoli	0
Voti contrari	24

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bosco, Bottari Angela Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Coccia, Del Pennino, Branciforti Rosanna, Fracchia, Gargani, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Orione, Patriarca, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli, Testa, Vagli Maura.

Si sono astenuti: Mellini, Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Propongo di sospendere la seduta e di riprenderla alle 18,30, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea. Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta, sospesa alle 13,50, è ripresa alle 19,10.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Gorla ed altri 14. 41. Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato alla votazione.

SANTAGATI. Faccio mio l'emendamento e prendo la parola per dichiarazione di voto.

In sostanza con questo emendamento si propone di sopprimere il primo e il secondo comma dell'articolo 233-*ter*, secondo una certa linea di tendenza che da parte di tutte le operazioni si è manifestata nel corso della preparazione dei vari emendamenti destinati ai singoli articoli

del disegno di legge in esame. In sostanza il fine della soppressione di questi due commi è di far sì che la norma resti abbastanza dimezzata nella sua impostazione e finisca soprattutto con l'escludere alcune delle ipotesi più radicali, che sono previste proprio dal secondo comma.

Sul primo comma mi sono intrattenuto già a lungo questa mattina. non credo quindi che sia il caso di tornarci sopra. Preferisco soffermare l'attenzione al secondo comma, in quanto è stato poco enucleato nel corso della discussione. Esso prevede: « Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, qualora reputino che il fatto non sussista o che l'im-l'imputato non l'ha commesso o che la legge non lo prevede come reato ovvero che sussiste una delle cause di non punibilità previste dagli articoli 51 (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), 52 (difesa legittima), 53 (uso legittimo delle armi) e 54 (stato di necessità) del codice penale, richiedono con atto motivato al giudice istruttore di pronunciare decreto ». In effetti queste procedure potrebbero anche considerarsi superflue, perché esistono precise norme del codice di procedura penale che stabiliscono appunto le procedure per arrivare al proscioglimento, e quindi alla eliminazione dell'incriminazione; si tratta di formule ampie. Anche se non vi è la formula che il fatto non costituisce reato, c'è però l'altra che la legge non lo prevede come reato; quindi, praticamente, è una variazione sullo stesso tema. Siamo in presenza della classica formula liberatoria, in virtù della quale non vi è a nostro giudizio la necessità che vi sia per il procuratore generale e per il procuratore della Repubblica una norma *ad hoc* che gli dia la facoltà di formulare un decreto con atto motivato nei confronti del giudice istruttore; infatti il procedimento si arresta nell'economia generale processuale attraverso i congegni preesistenti. Non vorrei che, poiché spesso l'ottimo è nemico del meglio, succedesse per migliorare e accelerare la formula liberatoria si finisse per perdere tempo. Bisogna tener presente che l'ultimo comma prevede: « Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale ». Quindi, sempre al giudice istruttore compete dire l'ultima parola. Perciò questa mi sembra una forzatura, in quanto noi sappiamo che l'iniziativa dovrebbe partire dal procuratore generale o dal suo sostituto. Non c'è processo che non abbia un suo rappresentante di pubblica accusa, che in fondo è il sostituto procuratore. Semmai qui il discorso potrebbe valere per il procuratore generale, perché questi, nella vigente normativa, in genere non ha la facoltà di compiere certi adempimenti istruttori: come l'ha invece l'ufficio della procura della Repubblica, autonomamente ed in qualsiasi momento, attraverso i sostituti procuratori della Repubblica, ai quali attiene la titolarità del processo in misura determinante ed esclusiva quando siamo in presenza del rito sommario) ma attiene sempre in condizioni dialettiche (quando siamo in presenza del giudizio formale). Infatti in quest'ultimo caso si instaura un contraddittorio fra la pubblica accusa, e cioè fra il sostituto procuratore, ed il giudice istruttore. Pertanto, in relazione a questa novità, che poi non ha niente di speciale in quanto nell'attuale sistema processuale già sussiste la dicotomia del confronto fra il sostituto procuratore della Repubblica ed il giudice istruttore, non si comprende quale significato particolare possa avere il testo approvato dal Senato. Ecco perché, a rigor di logica, sembra più pertinente accogliere l'emendamento che prevede la soppressione del primo comma per le ragioni che ho svolto ampiamente nel corso della seduta antimeridiana, e del secondo comma per i motivi che ho testè dedotto. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Gorla ed altri 14. 41, contrari i relatori e il Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 24
Votanti 13
Astenuti 0
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 0
Voti contrari . . . 24

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Del Pennino, di Nardo, Branciforti Rosanna, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Mora, Orione, Patriarca, Perantuono, Raffaelli Edmondo, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli, Vagli Maura.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Pazzaglia ed altri 14. 41-*bis*.

SANTAGATI. La soppressione dei primi due commi potrebbe essere considerata troppo radicale e drastica, per cui questo emendamento si limita a prevedere la soppressione del secondo comma che sembra il meno adatto a rimanere nell'ingranaggio del disegno di legge. Infatti, il primo comma può avere nell'economia generale una particolare credibilità e giustificazione rientrando in un congegno logico che attiene ai poteri del procuratore generale che si possono determinare in via alternativa qualora quasti ritenga di esercitare o no i poteri previsti dall'articolo 392, terzo comma, del codice di procedura penale; mentre il secondo comma, che fa riferimento in via alternativa al procuratore generale o al procuratore della Repubblica, riteniamo che debba essere soppresso.

I motivi per cui chiediamo che l'emendamento venga votato sono questi: il procuratore generale, come abbiamo già dimostrato, non ha bisogno di servirsi di questo congegno se si trova in presenza di fatti che giuridicamente finiscono col portare all'assoluzione con formula piena, per cui la norma si rivela non dico superflua, ma sovrabbondante e quasi di natura accessoria. Anche il procuratore della Repubblica non ha motivo di avvalersi di questa norma, che risulterebbe quindi pleonastica, potendo servirsi di due soluzioni entrambe previste dal codice: nulla vieta, infatti che il procuratore della repubblica, attraverso il suo sostituto, nel momento della cosiddetta requisitoria, faccia la richiesta di assoluzione e, rimanendo nel sistema processuale italiano, la requisitoria del pubblico ministero viene trasmessa al giudice istruttore che la può accogliere o respingere. Inoltre, le cause estintive di un reato *ope legis*, più che cause estintive, sono esimenti in senso proprio. Il diritto può creare, infatti, una causa esimente che elimini la carica negativa contenuta nel reato, e cioè il fatto di per se stesso delittuoso; ad esempio, l'omicidio per legittima difesa, è sempre reato: però interviene una delle cause esimenti, vale a dire l'articolo 51 (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), l'articolo 52 (difesa legittima), l'articolo 53 (uso legittimo delle armi), l'articolo 54 (stato di necessità), eccetera. Allora qui c'è una sottile impostazione dottrinaria che poi si traduce in norme di diritto positivo. Ciò che dal punto di vista morale o dal punto di vista pratico è il delitto sul piano pragmatico – non c'è dubbio che chi ha ucciso, ha privato della vita – non merita la censura dal punto di vista giuridico, qualora sussista una causa di non punibilità.

Qui ci troviamo di fronte a delle differenze notevoli. L'amnistia è profondamente diversa dall'esimente, perché l'amnistia è un atto di clemenza, è una volontà del Capo dello Stato che, d'accordo con il Parlamento, concede tale amnistia. Ovviamente tale decisione, che proviene dall'alto, trova efficacia giuridica in un atto che rimane sempre rilevante; l'esimente dà ad un atto preesistente, sempre previsto nel nostro codice penale, l'eliminazione della qualifica di reato rispetto al fatto per il quale esso sia stato compiuto. Non si vedono, quindi, le ragioni per le quali si debba creare un doppione.

Ritengo che tutto ciò sia un pleonasma. Quando un procuratore della Repub-

blica si trova di fronte ad un esimente, non gli rimane che la via dell'assoluzione; quando un giudice istruttore si trova di fronte all'esimente, non gli rimane che la sentenza istruttoria liberatoria. Non si comprende il motivo di questo aumento procedurale, in quanto tutto ciò è previsto e fissato dal nostro codice. In conclusione, insisto affinché questo emendamento sia votato favorevolmente dalla Commissione.

MELLINI. Signor Presidente, credo che essendo stati respinti tutti i precedenti emendamenti riguardanti la soppressione dei vari commi – rispettivamente del primo e del secondo – si debba sopprimere almeno il secondo comma dell'articolo 233. Per ora lasciamo stare cosa deve fare il giudice istruttore. Riteniamo che tutto ciò sia pleonastico, come è un pleonasma la struttura della legge che ha sottinteso l'interpretazione che deve essere sempre posta in essere nel compimento dell'atto giuridico. Speriamo che da tutto ciò non si giunga a delle conseguenze negative.

Il procuratore generale, nella precedente formulazione, aveva la possibilità o dell'avocazione, o dell'esercizio di altre facoltà e poteri per sollecitare tutte quell'attività che rientra nell'espletamento dei poteri del pubblico ministero. La presa in esame del provvedimento di richiesta di requisitoria, per la richiesta di assoluzione, e il provvedimento di richiesta per la declaratoria significa, in sostanza, non solo affermare qualcosa di vero ma, soprattutto, affermare la necessità di questa specifica possibilità, la possibilità, cioè, di promuovere questi provvedimenti ai sensi proprio dell'articolo 233-*bis*.

In conclusione possiamo affermare che ci troviamo di fronte ad una distorsione testuale. Per questi motivi insistiamo nella votazione a scrutinio segreto dell'emendamento, e ci auguriamo che esso sia accolto dalla Commissione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Pazzaglia 14. 41-*bis*, contrari i relatori e il Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	25
Votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli . .	0
Voti contrari . . .	25

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Del Pennino, di Nardo, Branciforti Rosanna, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Mora, Orione, Patriarca, Perantuono, Pontello, Raffaelli Edmondo, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli, Vagli Maura.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Pazzaglia 0. 14. 42. 1.

SANTAGATI. Prendo la parola per dichiarazione di voto per dire che non abbiamo molta fiducia di convincere i nostri interlocutori ad una accoglienza benevola nei confronti delle tesi che andiamo dipanando. Purtroppo c'è un proverbio che dice che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire; quindi sarei un ingenuo se mi aspettassi di poter ottenere un risultato positivo. Tuttavia, il risultato positivo spero di ottenerlo da un punto di vista generale, nel senso che un dibattito approfondito consentirà alla Commissione di farsi una cognizione più pertinente e più approfondita della materia. Però, siccome qui ognuno di noi fa il proprio dovere, noi lo faremo fino in fondo: e quindi è doveroso da parte mia illustrare questi emendamenti per far emergere i miglioramenti che ci proponiamo di apportare a questa legge.

L'emendamento di cui ci stiamo occupando prevede che dopo le parole « 74 del codice di procedura penale » siano inserite le seguenti « che prevedono l'asten-

sione del pubblico ministero per gravi ragioni di convenienza ».

A questo punto si rende opportuno chiarire il significato di questa proposta; cioè, in parole povere dobbiamo riferirci al codice di procedura penale là dove esso contiene la norma che riguarda l'articolo 74, collocato nel titolo terzo, capo primo e riguarda il comportamento del pubblico ministero nei confronti dell'azione penale. In modo più particolare, esso prevede l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero o del pretore. « Il pubblico ministero, o il pretore per i reati di sua competenza, inizia ed esercita con le forme stabilite dalla legge l'azione penale, a norma dell'articolo 1. Il pubblico ministero, se ritiene che la competenza spetta al pretore, gli trasmette gli atti per il procedimento, salvo che intenda avvalersi della facoltà stabilita nel capoverso dell'articolo 31. Se il pubblico ministero ritiene che la cognizione del fatto non appartiene all'autorità giudiziaria ordinaria trasmette gli atti all'autorità competente. In tale caso si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 33, sostituito al mandato l'ordine di arresto.

Il pubblico ministero, qualora reputi che per il fatto non si debba promuovere l'azione penale, richiede al giudice istruttore di pronunciare decreto. Il giudice istruttore se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale. Nel caso preveduto dal comma precedente il pretore provvede parimenti con decreto, informandone il procuratore della Repubblica, il quale può richiedere gli atti e disporre invece che si proceda.

È evidente che senza questa precisazione non avrebbe avuto senso la norma aggiuntiva che proponiamo. Cioè noi ci preoccupiamo, dopo il richiamo all'articolo 74 del codice di procedura penale di chiarire il senso dell'emendamento 0. 14. 42. 1; cioè, molte volte il pubblico ministero non si astiene dal seguire l'azione penale per motivi di convenienza e questo determina grossi inconvenienti per cui sarà l'ufficio surrogatorio che provvederà di conseguenza.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto, sull'emendamento Pazzaglia 4. 14. 42. 1, contrari i relatori e il Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	25
Votanti	23
Maggioranza	12
Astenuti	2
Voti favorevoli	3
Voti contrari	20

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque, di Nardo, Branciforti Rosanna, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Mora, Orione, Patriarca Perantuono, Raffaelli Edmondo, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli, Vagli Maura.

Si sono astenuti:

Mellini e Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Mellini 14. 42.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 14. 42.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Questo emendamento è rivolto ad eliminare quei larghi margini di confusione che lascia aperti l'articolo 233-*ter*, per quanto riguarda la individuazione delle posizioni che vengono assunte a seguito della revisione dal procuratore generale. In particolare, gravi confusioni si ingenerano in ordine ai destinatari della

restituzione degli atti da parte del procuratore generale che non ritiene sussistano gli elementi per l'avocazione.

L'emendamento fa riferimento, invece, all'articolo 74 del codice di procedura penale che stabilisce le competenze dei vari organismi cui sono demandate le funzioni del pubblico ministero: questa è l'unica condizione per assicurare un'armonico esercizio di funzioni.

SANTAGATI. Già ho avuto occasione, parlando sul sub-emendamento precedente, di elencare tutte le disposizioni connesse con l'articolo 74. Sarebbe qui fuori luogo ripeterle.

Insisto nel chiedere la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Mellini 14. 42, contrari i relatori e il Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	27
Votanti	26
Astenuti	1
Maggioranza	14
Voti favorevoli	3
Voti contrari	23

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Ciannamea, Ciccardini, Coccia, Del Pennino, Branciforti Rosanna, Felisetti, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Mellini, Garbi, Mora, Orione, Patriarca, Perantuono, Pontello, Raffaelli Edmondo, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto:

Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Poiché in aula sono previste votazioni a scrutinio segreto, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 20, è ripresa alle 21,35.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dovremmo ora riprendere la seduta, ma se non vi sono obiezioni, proporrei una ulteriore sospensione fino a domani mattina alle 10.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta, sospesa alle 21,40 del 10 maggio 1978, è ripresa alle 12,20 dell'11 maggio 1978.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Proseguiamo con le dichiarazioni di voto sugli emendamenti all'articolo 14.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci accingiamo a continuare la serie delle osservazioni che vengono fatte dai gruppi dell'opposizione, non certo per il gusto dell'ostruzionismo ma per il perseguimento di obiettivi politici che possono essere quanto meno accettabili non dico di più, ma neanche di meno, degli obiettivi politici degli altri gruppi. Con ciò non è che noi siamo euforici per questo genere di attività: la consideriamo un dovere cui, sia pure da un altro punto di vista, assolviamo, così come altri gruppi assolvono al dovere di contrastare l'andamento di questo dibattito. Faccio ancora osservare che il nostro gruppo era pronto ad iniziare la discussione fin dall'ora in cui era stata fissata la ripresa della seduta: siamo venuti puntuali a questo appuntamento e verremo a tutti gli altri che la presidenza di volta in volta stabilirà per il dibattito.

Passando ora alla mia dichiarazione di voto sul subemendamento Pazzaglia ed altri 0. 14. 43. 1, faccio osservare che esso

presenta un intreccio di considerazioni di natura sia formale sia sostanziale. Nell'esaminarlo, occorre rifarsi all'emendamento cui esso si riferisce – e che avremo occasione di discutere più avanti –; quest'ultimo reca la frase: « quando comprovatamente ritengono », che noi chiediamo di sostituire con l'altra: « quando fuori di ogni possibile dubbio ritengono ». Non credo che le due formule si equivalgano, e comunque intendiamo sostituire l'avverbio con una frase che renda il concetto in modo più perspicuo ed accettabile. Infatti, l'espressione: « Quando comprovatamente ritengono » ha un carattere asseverativo: in essa è dato rilevare quasi una certa antinomia tra il ritenere e il comprovare; non penso che l'opinabile si sposi molto bene all'asseverativo, che ha un po' il carattere dogmatico della certezza, della sicurezza. Pertanto, nella frase: « Quando comprovatamente ritengono » si dicono due cose che, almeno concettualmente, hanno una validità, non dico antitetica, ma certamente diversa.

Avere la compiutezza della prova significa quasi avvicinarsi al sapere, e quindi si avrebbe non più un'ipotesi di opinabilità, ma una quasi certa di apoditticità; perché ciò che è certo e sicuro ha un carattere di apoditticità, mentre ciò che è ritenuto ha un carattere di problematicità, non di certezza. Ripeto, comunque, che di questo parleremo quando esamineremo l'emendamento cui il presente subemendamento si riferisce.

Ci sembra più opportuna la frase da noi proposta, laddove non siamo più in presenza di una prova, ma di una convinzione, che è diversa dalla prova. Prova è ciò che è documento, ciò che viene portato in modo severo e sicuro, ciò che non può che essere un'attestazione di sicurezza.

Quando invece inseriamo il concetto del dubbio, entriamo in un campo diverso, cioè in quello della probabilità. Tanto è vero che quando uno viene assolto per insufficienza di prove, si dice che si tratta di una assoluzione con formula dubitativa; mentre quando si hanno delle prove sicure, l'assoluzione è con formula piena, con le varie motivazioni del caso.

Mi sembra un pò pericoloso parlare di una certezza dogmatica prima ancora che si siano stabilite alcune prove: sarebbe pertanto preferibile una formula più amletica, più duttile, che consenta la possibilità di aggrapparsi ad un dubbio che qui, invece, viene negato. Con la dizione da noi proposta si parla invece ancor sempre di dubbio, quindi si fa riferimento ad elementi problematici, alternativi, discutibili che rientrano di più, a mio avviso, nel campo dell'agire umano. Noi infatti non siamo esseri eccezionali o dotati di poteri divinatori o taumaturgici, e pertanto credo sia più corretto considerare l'uomo nella sua reale dimensione, fatta di dubbi, di tormento e di incertezza, anche se ognuno intende fare il possibile per uscire da tale stato e andare alla ricerca della verità.

Ma la verità non è un qualcosa che esiste all'esterno, obiettivo e tranquillamente sicuro; la verità è un qualcosa che viene conquistato. Essa, quindi, non è un fatto statico, prestabilito, ma si identifica con una continua ricerca, che passa prima per la trafila del dubbio e poi, attraverso questo tormento, può anche approdare ad una certezza: ma non è detto che vi approdi, né la verità può considerarsi come un patrimonio acquisito e quindi per sempre disponibile. Essa non è come un forziere di cui uno ha la chiave e, aprendolo, possa trovarvi ben rinserrate e protette delle certezze.

Tenendo presente tutto questo, ritengo che il nostro subemendamento possa considerarsi accettabile: sia sotto il profilo del contesto legale, sia dal punto di vista del contesto lessicale. E quindi, quando un emendamento unisce la forma alla sostanza, credo che accettarlo costituisca una soluzione ottimale.

MELLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella discussione sull'articolo 233-*bis* e in quella che poi si è svolta sul primo comma dell'articolo 233-*ter*, siamo ricorsi più volte – per definire questa sorta di indicazione di reati particolari, di particolari imputati e di particolari interventi del procuratore generale – all'imma-

gine, se così si può dire, della raccomandazione *ex lege* fatta al procuratore generale relativamente a queste cause e a questi imputati. Credo che tale aspetto debba essere tenuto presente per rendersi conto della rilevanza e della non pretestuosità delle modifiche che si richiedono al testo del secondo comma dell'articolo 233.

In sostanza, poiché tale raccomandazione esiste (e addirittura esiste *ex lege*), e poiché il procuratore della Repubblica l'ha recepita, nel senso che ne ha dovuto tener conto per rimettere gli atti al procuratore generale, una volta che questi direttamente, o il procuratore della Repubblica che ha avuto il benestare del procuratore generale e il nulla osta a riprendere le attività istruttorie, si muovano, è logico che ci si domandi quale sia l'intendimento della loro azione e che ci si preoccupi che questa azione non sia scopertamente frutto della ricevuta raccomandazione. E dovrebbe essere del tutto naturale dire che il procuratore della Repubblica, che ritenga di chiedere un provvedimento di archiviazione, lo fa perché le prove, gli elementi in base ai quali può valutare i fatti e le circostanze oggetto dell'imputazione o del sospetto nei confronti di taluno, lo inducono a ritenere infondata l'accusa. Ma è certo che il procuratore della Repubblica che ha ricevuto una raccomandazione, che è stato oggetto di una sollecitazione, che per legge è tenuto a considerare in modo particolare questi imputati e questo genere di fatti, è tenuto a considerare una sorta di legittimazione del fatto stesso come fatto preminente e come presunzione: questo è il significato delle disposizioni precedenti e di questa norma che regola il primo atto dell'istruttoria vera e propria e che, come prima proposizione, importa per il magistato inquirente l'obbligo di prevedere non solo il caso dell'assoluzione, ma specificamente quei casi di non punibilità che riguardano una sorta di legittimazione dell'uso delle armi in relazione a varie ipotesi. Credo che solo in questa norma del codice penale – tra tutte quelle che prevedono provvedimenti liberatori nei confronti dell'imputato – tali cause siano con tanta puntualizzazione, insistenza e ripetitività indicate l'una dopo l'altra, senza che si ritenga possibile rimettersi soltanto all'indicazione che invece appare usuale in disposizioni di questo genere: quella delle cause di non punibilità, con cui normalmente ci si ricollega ai possibili provvedimenti.

In questo caso, invece, non solo si è voluto fare riferimento alle formule ordinarie dell'assoluzione, ma si è voluto ripetere il contenuto degli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale (il 53 nella nuova accezione ex articolo 1 di questo disegno di legge).

Allora, è chiaro che la conclusione che emerge da questa lettura, in sostanza, potrebbe essere la seguente: quella cioè che il dovere primario del procuratore della Repubblica consiste nel mandare comunque prosciolto l'imputato e che, pertanto, questa valutazione vada fatta *in limine* e non in relazione ai fatti, alle persone, al tipo di imputazione, a quello stesso giudizio di carattere discrezionale che è contenuto nel primo comma e che è alla base del potere di intervento del procuratore generale: un intervento, in sostanza, *ad hominem* nei confronti dell'affidamento al procuratore della Repubblica altrimenti competente.

Il fatto che non si sia voluto anche dar credito al nostro emendamento immediatamente precedente, che in realtà voleva semplicemente richiamare alla normalità delle procedure anche sotto il profilo della determinazione delle competenze, ci pone in allarme rispetto a questa possibilità interpretativa; ad una possibile interpretazione, cioè, che tenga conto di quello che è lo spirito vero, e comunque conclamato, di queste disposizioni di legge: quello di determinare situazioni di privilegio a favore degli appartenenti a queste forze dell'ordine che siano venuti meno al loro dovere, perché l'uso illegittimo delle armi significa venir meno al loro dovere (così come ha lo stesso significato non usare le armi quando vi è invece l'obbligo di usarle). Noi riteniamo quindi

che sia giusta la preoccupazione, anche verbale, di indicare le condizioni per interventi di questo tipo del procuratore generale o del procuratore della Repubblica. L'avverbio « comprovatamente » non ci piace molto, anche perché può riferirsi al fatto che la prova riguardi « il fatto che ritenga » e non viceversa. Ma il concetto espresso con l'emendamento ci trova consenzienti, così come ci trova consenzienti la puntualizzazione che è, allo stesso tempo, di carattere lessicale e stilistico, oltre che concettuale, e quindi riteniamo che risponda d'altra parte al concetto proprio dell'archiviazione che deve intervenire nei casi in cui è fuor di dubbio che si tratti di un'accusa totalmente infondata. Se pensiamo che in questo caso il motivo dell'archiviazione riguarda una causa di non punibilità, il che rientra in un momento più delicato della cognizione, che difficilmente può essere fatto *in limine*, il richiamo specifico all'obbligo di una particolare attenzione – soprattutto in presenza di quei dati di allarme cui abbiamo fatto cenno – riteniamo che il subemendamento sia positivo e quindi ne chiediamo l'approvazione, domandandone la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento 0. 14. 43. 1, contrari relatore e Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli . .	—
Voti contrari . . .	23

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, Del Duca, Del Pennino, Branciforti Rosanna, Felisetti, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Gaiti, Misasi, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Ricci, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto: Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14. 43.

SANTAGATI. Si tratta di un emendamento che si ricollega al subemendamento testé votato dalla Commissione.

In sostanza, chiediamo di sostituire le parole: « qualora reputino che » con le altre: « quando comprovatamente ritengono ». Abbiamo già detto quale sia la nostra opinione su questo emendamento: noi ,in effetti, non ne siamo « innamorati », perché non ci sembra che dal punto di vista concettuale esso quadri al millimetro, dovendo noi contrapporre, appunto sul piano concettuale, due concezioni, l'una che riguarda la prova e l'altra la opinione.

Il verbo « ritenere », infatti, non può che riferirsi ad un qualche cosa di opinabile, mentre l'avverbio « comprovatamente » si aggancia al concetto di prova. Per cui, se sotto un certo profilo non siamo molto « affezionati » a questo emendamento, sotto un altro profilo, però, possiamo anche riscontrare in esso qualcosa di accettabile sul piano dialettico; nel senso che, a nostro avviso, esso mitiga questi due concetti che, per alcuni versi, sono tra loro contrastanti. In sostanza, mi sembra che esso rafforzi l'opinione con la prova e, nello stesso tempo, attenui la prova con l'opinione.

È questo il contesto logico al quale ci richiamiamo: praticamente è nostro desiderio fare in modo che ciò che è opinabile – appunto per questo diciamo « quando ritengono » – non resti nel campo dell'opinabilità pura e semplice, perché questa finirebbe con il togliere saldezza al convincimento che deve stare alla base dell'esercizio di qualsiasi atto giurisdizionale.

In pratica, abbiamo attuato un compromesso: da un lato abbiamo inserito un avverbio che vuole agganciarsi a qualcosa di certo, cioè la prova (« comprovatamente » sta a significare il momento in cui esistano tutte le prove, e costituisce quindi una forma di cautela sulla certezza della serietà dell'acquisizione delle prove stesse). Dall'altro lato, usiamo il verbo « ritengono », cioè muniamo questa opinione dell'ausilio di una prova più o meno sufficiente: ma, nello stesso tempo, cerchiamo di rimanere nel campo delle ipotesi. Tant'è che questo verbo non fa che riferirsi al precedente periodo quando si dice « qualora reputino ». In quella espressione, evidentemente c'è qualcosa di più opinabile: sia perché viene usata una forma dubitativa introdotta dal « se », sia perché viene usato il modo congiuntivo, che caratterizza sempre una situazione di non certezza (mentre il modo certo è senz'altro l'indicativo). Inoltre, al posto di « qualora » sostituiamo un avverbio temporale « quando » al quale fa seguito un modo indicativo. In base a tali criteri, ci sembra che sia stato notevolmente ristretto il campo dell'opinabilità e che anche i margini di essa che comunque dovessero sussistere siano diventati più accettabili.

E come se l'avverbio temporale e il verbo all'indicativo non bastassero, abbiamo ritenuto opportuno inserire tra di essi un avverbio di modo che consente di aggiungere ulteriori caratteri di certezza a quelli che siano di « certa opinabilità » – mi si consenta il bisticcio di parole –. solo che l'incertezza verrebbe in questo modo ad essere ancorata ad una prova, e come tale si trasformerebbe in una opinione più rispettabile, più sicura e più garantita; in quanto sufficiente a mettere il magistrato in condizioni tali da accettare questo onorevole compromesso, questa mediazione tra il concetto di certezza e di dubbio.

In questo senso noi riteniamo che lo emendamento presentato dal gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale meriti di essere preso in attenta considerazione dalla Commissione, e pertanto pensiamo che la nostra richiesta possa trovare benevola accoglienza.

MELLINI Anche per questa dichiarazione di voto, come per quella sul subemendamento che è stato respinto poco fa, credo sia opportuno sottolineare l'esigenza di una espressione che vada oltre la semplice indicazione di un potere di carattere discrezionale legato ad una sola valutazione, e soltanto a questa, del procuratore della Repubblica o del procuratore generale, in considerazione del ruolo che a questi magistrati, direttamente per quanto riguarda il procuratore generale e indirettamente per quello della Repubblica, al quale vengono restituiti gli atti, viene affidato da questa disposizione di legge.

Senza ribadire ulteriormente la necessità di usare un lessico quanto mai prudente in ordine a questo potere di archiviazione in funzione della collocazione specifica, credo che qualche considerazione vada aggiunta in ordine all'uso del verbo « reputino » che ritroviamo in varie disposizioni di legge. Per esempio, l'articolo 74 del codice di procedura penale, esaminando le varie ipotesi di intervento del procuratore della Repubblica o del pretore (cioè, dei rappresentanti del pubblico ministero), fa uso, a proposito della facoltà di non promozione dell'azione penale, del verbo « reputino ».

Questo stesso verbo interviene anche in altre previsioni di segno opposto, per cui potrebbe far intendere un invito all'uso unilaterale di un potere presentemente insindacabile e discrezionale, ma tendente a sottolineare una gamma di possibilità tra le quali quella della archiviazione è considerata in relazione alle valutazioni fatte dal procuratore della Repubblica o dal pretore.

Questa espressione ha in quel contesto un significato particolare che sembra possa essere ugualmente soddisfacente nell'ambito di questa determinazione per i motivi espressi in occasione della dichiarazione di voto sul subemendamento precedente.

In un'altra parte del codice in cui si tratta della possibilità di archiviazione, al-

l'articolo 246, le espressioni usate sono più precise: nel senso che l'obbligo del procuratore della Repubblica di provvedere alla richiesta di archiviazione e alla immediata liberazione dell'imputato, o arrestato o detenuto, è in correlazione diretta con il verbo « se risulta ».

Sulla base di queste considerazioni, evidentemente il « reputino » assume un significato particolare, che può essere valutato nel senso di considerarlo come quella espressione verbale che denota la più ampia discrezionalità fra quelle che possono essere espresse con analogo verbo. Per esempio, per quanto riguarda il potere del giudice istruttore sollecitato dalla richiesta del pubblico ministero, il termine non è « reputi » ma « ritiene ». Il verbo « ritenere » nel linguaggio giuridico significa valutare con provvedimenti giudiziali con un particolare modo. L'espressione dunque attiene ad un maggior rigore del dovere relativo e dell'esercizio dello stesso dovere da parte del magistrato che ne è investito.

Signor Presidente, anche se reputiamo che migliore sarebbe stata la soluzione offerta attraverso l'accoglimento del subemendamento che avrebbe dato una maggiore precisazione e forse una maggiore eleganza formale, riteniamo che l'uso dell'espressione fornita dall'emendamento rappresenti un mezzo per allontanare quella sensazione di pretestuosità che si ha in questo intervento del procuratore della Repubblica, a fronte della volontà legislativa espressa in questa sede, di evidenziare in primo piano tutte le cause di non punibilità, addirittura elencate con puntiglio come in nessun altra legge.

Per questo consideriamo positivo l'eventuale accoglimento dell'emendamento al quale ci dichiariamo favorevoli, e per il quale richiediamo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Santagati 14. 43, contrari relatori e Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli . .	—
Voti contrari . . .	26

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Del Duca, Del Pennino, di Nardo, Branciforti Rosanna, Felici, Felisetti, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Mirante, Garbi, Misasi, Orione, Perontuono, Pontello Raffaelli, Ricci, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Pazzaglia O. 14. 44. 1.

SANTAGATI. In sede di dichiarazione di voto desideravo far notare che il subemendamento in questione deve essere necessariamente raccordato, dal punto di vista concettuale, per poter essere capito, all'emendamento dal quale deriva, e cioè a quello recante il numero 14. 44 che recita: « All'articolo 233-*ter*, secondo comma, sostituire le parole: " ovvero che sussiste ", con le seguenti: " ovvero che si integra nella fattispecie di " ». Ci sembra, infatti, che la dizione originaria sia insufficiente, per cui chiediamo con questo subemendamento di sostituire il verbo « integrare » con l'altro « identificare ». L'espressione mi sembra più aderente: cerchiamo prima di disintegrare le due parole per poi reintegrarle al fine di vedere quale delle due sia più funzionale.

Integrare significa praticamente diventare qualcosa di intero, ed è difficile che possa diventare intero ciò che è parte perché, altrimenti, non ci troveremmo più in presenza di una fattispecie che si ricollega con un'altra, ma in presenza di una fattispecie unica che verrebbe, per così

dire, conglobata ed assorbita. Ma conglobata ed assorbita in che cosa e da che cosa? Ecco perché l'espressione integrare può dar luogo ad incertezze.

Vero è che il verbo integrare si accetta e si valuta come sinonimo di completare, di aggiungere, per cui una frase di questo genere vuole significare « ovvero che si completa, si coordina, si innesta nella fattispecie », cioè vuole avere un carattere proprio di parte e non di totalità compatibile con le varie fattispecie che si vogliono mettere tra di loro a coordinarsi. Però a me pare che il verbo identificare sia più interessante in quanto postula proprio una identità che significa un immedesimarsi, una immedesimazione, cioè ha possibilità di aggiungersi alla cosa con la quale ha rapporto e con la quale ha collegamento. Per questo ci sembra che la frase nella quale viene usata l'espressione « identificarsi » sia più valida, anche perché sappiamo che parlare di identità e di identificazione significa soprattutto parlare di riconoscimento. Esiste un istituto giuridico nel nostro ordinamento ed è quello della identificazione. Molte volte avviene, in momenti molto brutti e molto amari, che i parenti della vittima debbano procedere alla sua identificazione; si tratta di un atto giuridico che ha una grossa rilevanza perché, se non si procede alla identificazione del cadavere, non si può giuridicamente proclamare lo stato di morte di quella persona. La figura della identificazione è quindi molto importante in campo giuridico perché consente il riconoscimento di una persona: chi viene trovato senza documenti può, in nome di questa figura giuridica, essere identificato e riconosciuto attraverso altre forme indirette quali, per l'appunto, il riconoscimento.

Ormai, quindi, la figura della identificazione è un fatto normale del nostro ordinamento giuridico, pacifico, acquisito, non contestato, e perciò sotto questo profilo potrebbe essere considerata più pertinente la locuzione da noi suggerita, e cioè « si identifica ». Però, nello stesso tempo, identificarsi nella fattispecie significa riconoscersi in quest'ultima: c'è un doppio valore semantico della parola, perché viene acquisita l'identità ed anche si procede al riconoscimento, alla acquisizione, alla consapevolezza della identità con l'altro soggetto. Quindi dire « si identifica nella fattispecie » significa « si riconosce nella fattispecie », rifluisce nella fattispecie, si collega, si coordina; questa è tutta una serie di sinonimi che mi pare possano essere resi attraverso il verbo identificare.

Se i colleghi dovessero ritenere di non accogliere questo subemendamento, ne conseguirà il problema collegato alla valutazione dell'emendamento principale, che è diverso nella formulazione proposta, ma che, sul piano della concretezza concettuale, inerisce alle stesse argomentazioni.

Se questo subemendamento non venisse accolto, non ne faremmo un dramma, perché possiamo godere dell'alternativa fornitaci dall'emendamento che esamineremo subito dopo, e che ci consentirà senz'altro di poter accettare comunque due verbi che si somigliano e che, dal punto di vista delle sfumature stilistiche, hanno pochissime differenze.

Per i motivi esposti esprimeremo voto favorevole al subemendamento in oggetto, raccomandandone l'accoglimento da parte della Commissione.

MELLINI. Dico subito che voteremo contro il subemendamento in questione e che ci riserviamo di esprimere il nostro parere sull'emendamento successivo al quale accennava poc'anzi il collega Santagati.

Riteniamo che non sia opportuno sostituire l'espressione « ovvero che si integra » con l'altra « ovvero che si identifica », perché la prima è più ampia, più completa e fa riferimento ad una scomposizione e ad una ricomposizione concettuale del fatto, per riportarlo alla disposizione di legge che regola la materia e che attiene al fatto oggettivamente considerato.

L'identificazione fa riferimento all'attività di chi dall'esterno deve esaminare il fatto ed identificarlo giuridicamente al fine di riscontrare la sussistenza delle condi-

zioni che possono comportare l'applicazione delle norme.

Essendo usato un altro verbo, che attiene specificamente all'attività dell'interprete e del magistrato, attività che riguarda la valutazione del fatto, l'emendamento tende a cambiare l'espressione « ovvero che si integra » con l'altra « ovvero che si identifica ».

A nostro avviso, poiché l'espressione va ricollegata alla frase « qualora recitino », con riferimento specifico all'attività di valutazione del procuratore della Repubblica, è opportuno che il verbo sia quanto più attinente al dato intrinseco della qualificazione del fatto stesso. Sotto questo profilo l'espressione « ovvero che si integra » è più esatta e valida che non la espressione « o che si identifica ».

Di conseguenza esprimo il nostro parere contrario alla modifica proposta dal subemendamento, e chiedo che su di esso avvenga la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Pazzaglia 4. 14. 44. 1, contrari relatori e Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli . .	—
Voti contrari . . .	24

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognani, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Del Duca, di Nardo, Branciforti Rosanna, Garbi, Misasi, Orione, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Ricci, Salvato Ersilia, Spagnoli, Santagati, Vagli Maura.

Si riprende la discussione.

RAFFAELLI. In merito a tale votazione, esprimo l'avviso che il deputato il quale abbia compiuto una dichiarazione di voto senza partecipare poi, in concreto, alla relativa votazione, debba essere computato comunque fra i presenti.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, le sottolineo come una siffatta presunzione sia prevista dall'articolo 45 del regolamento unicamente per coloro i quali richiedano votazioni qualificate, o la verifica del numero legale, ovvero abbiano dichiarato di astenersi.

Passiamo all'emendamento Pazzaglia 41. 44.

SANTAGATI. Questo emendamento si ricollega al secondo comma dell'articolo 233-*ter*, che recita: « Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, qualora reputino che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che la legge non lo prevede come reato ovvero che sussiste una delle cause di non punibilità previste dagli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale, richiedono con atto motivato al giudice istruttore di pronunciare decreto ». Il nostro emendamento propone la sostituzione della frase « ovvero che sussiste », con l'altra « ovvero che si integri nella fattispecie ».

La dizione da noi proposta può sembrare più complicata ma è la formula più lineare, capace di rendere in modo migliore il contenuto che invece il testo trasmesso dal Senato lascia in penombra.

Già in precedenza avevo avuto occasione di illustrare la distinzione che esiste tra i due termini identificarsi ed integrarsi; avevo anche detto che la seconda non poteva ritenersi una dizione perfetta poiché sembrava dare troppo la sensazione di una totale trasfusione dell'uno nell'altro concetto. Ritengo invece che il verbo integrare – sinonimo di tante altre locuzioni affini – possa essere accettato con tranquillità perché significa si riconosce, trova riconosciuta, trova rappresentata nel-

la fattispecie; non c'è possibilità di equivoco. Del resto il concetto di integrazione è diverso dal concetto di integrità che non si ricollega al verbo integrare se non sotto forma di un sostantivo astratto che significherebbe globalità, completezza, compiutezza totale.

Invece il concetto di integrazione, che deriva pure dallo stesso verbo integrare, è pacifico e molto perspicuo, in quanto consente la possibilità di un'aggiunta con cui si viene a completare il tutto: questo è il significato più interessante del termine « integrazione ». Ci si integra ad esempio nella società in cui uno opera, nell'ambiente in cui si vive, nel contesto sociale o economico in cui si agisce. Il concetto di integrazione, insomma, è molto più rappresentativo, efficace ed espressivo di quello del sussistere.

Sussistere è, in fondo, un verbo che può avere tanti significati. Vi è ad esempio il concetto di esistere, e quindi di esistenzialità, e poi quello che si riferisce alla sussistenza: quest'ultimo poi ha varie accezioni, da quella di natura alimentare (nell'esercito, ad esempio, vi è una serie di reparti che si occupano del cibo per le truppe) a quella che si connette al significato di sovrapposizione; si tratta di espressioni che tutte appunto si riferiscono al verbo sussistere che, a sua volta, si richiama ai due termini latini *sub* e *sto*, che indicano un concetto di subordinazione allo stare, inteso come condizione, come *status*. Quest'ultimo, poi, può diventare giuridicamente il concetto dello Stato oppure quello di *subessentia* (in cui appare l'idea essenziale del verbo essere, ma condizionata a quella sottostante diminuzione derivante dal prefisso *sub*).

A seguito di queste considerazioni che mi sono permesso di fare, appare chiaro che merita accoglimento il subemendamento col quale noi chiediamo che a una locuzione piuttosto vaga, e forse anche un po' equivoca, se ne sostituisca un'altra comprendente un verbo che rende più limpidamente il concetto che intendiamo esprimere. Chiediamo pertanto ai colleghi, nel dichiarare il nostro voto favorevole, che accolgano il subemendamento in questione.

MELLINI. Mentre ho espresso un atteggiamento decisamente negativo sul subemendamento precedente, credo che sia positivo il giudizio da esprimersi su questo emendamento. La sostituzione di parole da esso richiesta, che potrebbe apparire puramente formale o del tutto oziosa, non è invece tale, ove si consideri che anche nel lessico del codice penale è contemplata una diversa formulazione in ordine alle cause di non punibilità espressamente menzionate subito dopo, nel testo in questione.

Infatti se esaminiamo la dizione di tale codice, a proposito delle cause di non punibilità, negli articoli 52, 53 e 54 vediamo che il riferimento è fatto esplicitamente all'aspetto soggettivo, cioè si dice che non sono punibili i soggetti che abbiano agito – rispettivamente – in stato di legittima difesa, in stato di necessità e in esecuzione di un ordine legittimamente dato. Nell'articolo 51, invece, concernente l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere, la dizione del codice è diversa: non si parla di non punibilità di chi abbia agito, ma si fa riferimento alla situazione obiettiva (« lo esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità »). La esclusione della punibilità, cioè, non è riferita al soggetto ma all'oggetto, alla situazione. E tutto questo è molto importante (ricordiamo, ad esempio, quanto si sia insistito, nel corso del dibattito sulla legge per il divorzio – e secondo me a torto – sul concetto di non punibilità, contrapposto a quello di esenzione dalla pena e di depenalizzazione). L'articolo 51 ha inteso – pur usando il termine di non punibilità – far riferimento alla non punibilità dell'atto in se stesso, come atto oggettivamente diverso, e non come condizione del soggetto.

Ciò si spiega ove si consideri che la disposizione di legge che impone un determinato comportamento, in realtà non

comporta una sorta di esenzione dall'osservanza della norma penale per il soggetto, ma fa sì che il comportamento in questione sia diverso da quello che altrimenti ricadrebbe sotto le pene previste dalle norme penali.

Se consideriamo la nota teoria secondo cui le norme penali hanno un carattere cosiddetto « ulteriormente sanzionatorio », dobbiamo concludere che, ove esista una norma che stabilisca la legittimità del comportamento, non può aver adito l'ulteriore valutazione circa le sanzioni da applicare al comportamento ritenuto illegittimo, ogni volta che alla base di esso sia stata eliminata la sua oggettiva illegittimità da parte di una norma che abbia autonomamente riguardato tale comportamento come legittimo. Se queste considerazioni sono esatte, probabilmente non è corretto far senz'altro riferimento alle cause di non punibilità: e l'espressione che ci richiama a quello che dovrebbe essere il senso della questione, è quella che si riferisce agli articoli 52, 53 e 54 piuttosto che al 51. E ciò dico perché quest'ultimo articolo è un qualcosa che integra, che sta quasi in se stesso.

Se tutto ciò è esatto, risulta allora evidente che è preferibile il concetto cui vuol far riferimento il legislatore con la espressione: « ovvero che si integra nella fattispecie di », in quanto essa si riporta non all'atteggiamento meramene soggettivo, ma a quello che comprende tanto gli aspetti oggettivi (quali sono quelli riferibili all'articolo 51) quanto gli aspetti propriamente soggettivi (quali sono quelli di cui agli articoli 52, 53 e 54). Di conseguenza, siamo favorevoli a questo emendamento di cui chiediamo l'approvazione, domandando per esso la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 14. 44 Santagati ed altri, contrari relatori e Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli . .	1
Voti contrari . . .	22

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognani, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, Del Duca, di Nardo, Branciforti Rosanna, Felici, Felisetti, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Misasi, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Ricci, Calvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto: Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14. 45.

SANTAGATI. Questo emendamento riguarda una modifica all'articolo 233-*ter*, secondo comma. Noi pensiamo che non dovrebbero sussistere dubbi circa la bontà di questa proposta, in quanto non riusciamo a capire per quale ragione, nel testo che ci è pervenuo dal Senato, sia stata inserita la formula: « pronunciare decreto ». Infatti, i decreti non si pronunciano, ma si emanano; la pronuncia può essere riferita ad altri atti di diversa natura, non certo ad atti relativi al potere di decretazione. Noi sappiamo che nel campo giuridico esistono tre tipi di decisioni: l'ordinanza, il decreto e la sentenza.

Ora, è evidente che ognuna di queste decisioni del magistrato fa riferimento, per lunga, consacrata tradizione giuridica, a diversi momenti dell'attività giurisdizionale.

L'ordinanza è quasi sempre un provvedimento interlocutorio che, nell'econo-

mia processuale, viene di volta in volta espresso o durante l'istruttoria o in fase dibattimentale, circa momenti giurisdizionali che attengono poi a tutto l'*iter* processuale. Tale atto in linea di massima, proprio per questa sua tipica fisionomia interlocutoria, non comporta una definitiva pronuncia sul merito, ma quasi sempre serve a sciogliere momentanee richieste delle parti, oppure riguarda prove testimoniali, acquisizione di documenti, citazione di testi a futura memoria, perizie, eccetera. Si tratta, quindi, di un provvedimento di natura molto limitata, di uno strumento di cui si serve il magistrato prima di arrivare ad altri traguardi più impegnativi.

La sentenza è la parte terminale della pronuncia del magistrato, anche se esistono le cosiddette sentenze interlocutorie, soprattutto nel campo del diritto civile (infatti in campo penale questo tipo di atto non esiste: le cause vengono risolte per gradi di giurisdizione, e le sentenze possono essere impugnate secondo i termini e le modalità di legge).

E veniamo al decreto. Il decreto è un provvedimento unilaterale del magistrato, che viene emesso *inaudita altera parte*; esso è una manifestazione unilaterale di volontà che, nel silenzio delle parti interessate, può acquistare il carattere di una vera e propria sentenza: infatti, qualora non venga fatta opposizione nei termini previsti dalla legge, il decreto diventa esecutivo. Si tratta quindi, come ripeto, di una pronuncia unilaterale del magistrato: anche le altre pronunce sono tali, però prevedono il contraddittorio; cioè, l'ordinanza è emessa su richiesta di una parte, ed il giudice decide in merito ad un'istanza limitata.

La sentenza è la parte terminale di un confronto, di un dibattito, di un'azione a cui si contrappone una parte avversa: nel processo civile, da un lato abbiamo l'attore, dall'altro il convenuto; nel processo penale, da un lato c'è l'accusa, dall'altro la difesa: si tratta perciò di un procedimento dialettico che, dalla tesi e dall'antitesi, arriva alla sintesi. Per quanto riguarda il decreto, invece, quesa dialettica, questo contraddittorio mancano, ed ecco per quale ragione si dice che tale atto è emanato *inaudita altera parte*, cioè *motu proprio* dal magistrato.

Ci sembra difficile, a questo punto, per una questione di correttezza di linguaggio giuridico, accettare la dizione: « pronuncia il decreto »; noi suggeriamo perciò di adottare l'espressione: « emana il decreto » e per analogia la stessa formula può essere usata nel campo esecutivo: non si deve quindi dire che il Governo pronuncia un decreto, ma si deve invece dire che il Governo emana un decreto. Cosa vuol dire emanare ? Vuol dire rendere edotti i soggetti destinatari del provvedimento dello stesso. Quindi il verbo emanare costituisce, direi, la forma più corrente, più consueta e più tradizionale nel gergo tecnico-giuridico per indicare una certa prassi. Noi chiediamo che essa venga ripristinata e che, quindi, venga corretto il *lapsus* nel quale è incorso l'estensore del testo legislativo che, a nostro avviso, avrebbe anche potuto evitare questo « stralcione ». Evidentemente la fretta, anche in questo caso, è stata cattiva consigliera. Non è un caso, ad esempio, che il Senato, al quale queso testo di legge è arrivato il 13 aprile scorso, già il 15 dello stesso mese lo avesse mandato alla Presidenza della Camera. Ritengo che la fretta, come al solito, sia stata cattiva consigliera anche se mi guarderò bene dal citare Dante, come ho fatto altre volte, a rischio di provocare le ire dei colleghi.

FELISETTI LUIGI DINO. Carducci a questo proposito direbbe: « la fretta che tante cose dismaga io non l'ho mai avuta se non forse nel muover dei passi ».

SANTAGATI. Mi sono esentato dal citare Dante, perché una volta che l'ho fatto un collega comunista si è risentito. Sono contento che tu accolga il senso delle mie intenzioni, cioè quello di elevare il tono del dibattito e di non mantenerlo « terra terra » così come si suol dire.

Vorrei mettere in risalto che, con il nostro emendamento, non intendiamo apportare un ritocco formale o fare il gioco dei sinonimi, di cui, per altro la nostra lingua è tanto ricca. Si tratta, piuttosto, di tornare alle formule tradizionali del linguaggio giuridico.

Ecco perché ci permettiamo di insistere per l'accoglimento di questo subemendamento.

MELLINI. Indubbiamente l'espressione « richiedono con atto motivato al giudice istruttore di pronunciare decreto » usata nel testo, oltre ad essere monca, è anche poco chiara.

Nel momento in cui si parla di archiviazione, è evidente che si vuole far riferimento al decreto, ma naturalmente è qualcosa che può essere desunto dalla conoscenza che si ha del tipo di provvedimento che deve essere adottato in *limine* dal giudice istruttore sulla richiesta preliminare del procuratore della Repubblica. A questo punto, la disposizione di un testo legislativo che per molti aspetti sembra essere portata piuttosto ai pleonasmi che non alla concisione avrebbe almeno dovuto spiegare quale tipo di decreto avrebbe dovuto essere emanato. La formula usata, infatti, è estremamente generica, e penso che al termine « decreto » probabilmente sarebbe stato opportuno aggiungere un elemento di specificazione in base, ad esempio, alle indicazioni contenute nell'articolo 74 del codice di procedura penale.

Quanto al verbo usato « richiedono al giudice istruttore di pronunciare decreto », in effetti, il termine pronunziare sembra essere afferente piuttosto al contenuto della pronuncia, che non alla riforma. Sappiamo, infatti, che i provvedimenti del magistrato possono assumere la forma del decreto, dell'ordinanza o della sentenza, a seconda che riguardino materie diverse: la sentenza, come si sa, concerne il merito della decisione; l'ordinanza la soluzione di particolari problemi; il decreto riguarda, invece, un contenuto. Sappiamo anche che l'obbligo della motivazione è decrescente in base alla complessità della pronuncia stessa: si parte dalla sentenza e si scende via via prima all'ordinanza e poi al decreto. Quest'ultimo, anzi, non è motivato di norma, se non nei casi specificamente previsti dalla legge. Ripeto, dunque, che il verbo pronunciare riguarda piuttosto i contenuti: si pronuncia una condanna, un'assoluzione; si tratta, comunque, di un provvedimento con il quale il magistrato dirime i possibili dubbi.

La disposizione prevista nell'articolo oggetto del nostro esame è tanto più strana in quanto poi, nel comma successivo, l'architettura del provvedimento cambia completamente; nel senso che si dice, poi, che il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con « ordinanza » – qui viene specificata la forma che deve assumere il provvedimento – l'apertura della istruttoria formale.

E allora credo che sarebbe più opportuno togliere il verbo che attiene al contenuto intrinseco della pronuncia, che è il verbo pronunciare, e riferirsi invece al verbo che meglio si adatta all'atto formale: e cioè dire che il decreto è effettivamente emanato e contiene la pronuncia, essendo questo il senso delle parole.

Tuttavia, essendoci una premessa relativamente alle condizioni in cui tale richiesta e effettuata e che riguarda le condizioni oggettive, deve essere un decreto relativo alla sussistenza del fatto.

Questo è il congegno logico nel quale sembra muoversi questa disposizione, per cui riteniamo che la formulazione del testo vada corretta in maniera non completa perché certamente, se si sostituisce il verbo pronunciare con il verbo emanare, in qualche modo si corregge la prima parte dell'espressione usata.

Poiché riteniamo che il testo dell'emendamento sia formulato in modo migliore rispetto al testo del disegno di legge, annunciamo il nostro voto favorevole, richiedendo altresì che venga votato dalla Commissione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Bollati ed altri 14. 45, contrari relatori e Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli . .	—
Voti contrari . . .	23

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognani, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, Del Duca, di Nardo, Branciforti Rosanna, Felici, Felisetti, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Misasi, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli.

Si è astenuto: Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 14. 46. 1.

SANTAGATI. Prendo la parola per dichiarazione di voto su questo subemendamento per il quale sarebbe opportuno dal punto di vista del ragionamento logico riagganciarsi alla precedente locuzione che riguarda sempre il secondo comma dell'articolo 233-*bis*, e cioè sostituire le parole « di pronunciare decreto » con le altre « con proprio decreto «.

Questa è una maniera sintetica di mutare il concetto contenuto nel dettato trasmessoci dal Senato, il quale ha usato una locuzione imperfetta che purtroppo tale è rimasta: essendo stata respinta la nostra proposta di emendamento con un verbo che non essendo stato sostituito, come noi desideravamo, con uno più tecnicamente apprezzabile (non essendo intervenuta cioè la sostituzione del verbo « pronunciare » con l'altro « emanare »), rende di assoluta attualità e perfettamente pertinente questo subemendamento.

Noi saltiamo a pié pari la scelta del verbo: non diciamo né « pronunciare » né « emanare », visto che « pronunciare » non è piaciuto, visto che nemmeno « emanare » è piaciuto ai colleghi della maggioranza, questo subemendamento consente un compromesso perché elimina i verbi sui quali la Commissione ha mostrato di dividersi, e permette pertanto che essa si esprima in modo unitario.

L'espressione proposta « con un decreto » è una maniera elegante e tecnicamente corretta di dire: « La richiesta è formulata in modo tale, che il giudice istruttore provvede con proprio decreto ».

Il decreto – lo abbiamo già chiarito – è un atto tipico del magistrato che procede senza contraddittorio delle parti alla richiesa avanzata dal procuratore generale o dal procuratore della Repubblica, e rivolta da tale magistrato al giudice istruttore. Quest'ultimo, come vedremo successivamente, se ritiene di accogliere la richiesta, lo fa; alrimenti può disporre con ordinanza l'apertura della istruttoria richiesta avanzata dal procuratore genetura costituzionale che verranno a galla allorché esamineremo il terzo comma dell'articolo 233-*ter;* ma non è il caso di fare anticipazioni in quest'ora più propensa ai « desinari » che alle « presenze » in Commissione o alle « desinenze », come suggerisce il collega Rauti; desinenze che si dovrebbero considerare « desistenze » per andare a desinare.

A prescindere da queste osservazioni di carattere verbale, il punto che a noi sembra accettabile è quello di sostituire appunto l'espressione finora usata con un'altra molto più semplice.

Bisognerebbe anche spiegare che è meglio dire « con proprio decreto » che con un « suo » decreto, perché una delle caratteristiche degli aggettivi possessivi della lingua italiana (mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro) è che spesso si equivocano:

perché non è come nella lingua latina sul quale c'è la possibilità di sostituire l'aggettivo *is, ea, id*; così che non è possibile usare in italiano il corrispondente di *eius* (che in questo caso, starebbe a significare: « con decreto di lui »), evitando l'equivoco che può nascere dall'uso dell'aggettivo « suo » riferibile sia al soggetto, sia al complemento oggetto. In un caso come questo l'aggettivo suo potrebbe significare anche « con loro decreto ». La specificazione è più facile al plurale, ma singolare è molto più difficile.

L'espressione « con proprio decreto » ci sembra più corretta e più felice dal momento che non abbiamo un termine corrispondente – e lo ripeto – all'*eius* latino senza correre il rischio di confondere il mittente con il destinatario, tanto per usare un linguaggio « postale ».

Quella di ricorrere all'aggettivo « proprio » non è una cattiva abitudine perché è molto più chiaro, ed in questo caso serve a chiarire che il riferimento è al giudice istruttore, e non certo al procuratore della Repubblica o al procuratore generale.

Per la verità – e me ne sto accorgendo adesso perché, quando si affrontano e si approfondiscono degli argomenti, emergono sempre altri spunti critici e di valutazione – se si fosse usata l'espressione « con suo decreto » in questo caso forse essa non avrebbe comportato equivoco, dal momento che il verbo, è al plurale e si parla del procuratore generale della Repubblica; per cui non vi sarebbe stato il pericolo di credere che la espressione « con suo decreto » volesse significare con decreto del procuratore generale o del procuratore della Repubblica perché, in tal caso, si sarebbe dovuto dire « con loro decreto ».

In questa fattispecie quindi il discorso testé fatto diventa accessorio, mentre in un altro contesto sarebbe stato necessario. È chiaro, infatti, che ci si vuole riferire al giudice istruttore, anche perché il sostantivo e l'aggettivo sono retti dall'infinito e dalla particella « di » che in latino è il gerundio al genitivo.

RAFFAELLI. Al tema, al tema!

SANTAGATI. Questo è il tema, perché l'opinione della lingua...

RAFFAELLI. Quale opinione?!

MELLINI. L'opinione che la lingua non centri con la legge...

RAFFAELLI. Che non conoscete la lingua italiana lo abbiamo visto dai vostri emendamenti!

SANTAGATI. Quando vuole possiamo fare un confronto per vedere chi conosce meglio l'italiano: certamente chi conosce il latino, conosce meglio anche l'italiano.

COCCIA. Preferirei allora che lei parlasse in latino!

SANTAGATI. Ho l'obbligo di farmi capire: se parlassi in latino non credo che mi capirebbero in molti!

Ho voluto fare comunque una semplice osservazione di tipo linguistico: ritengo che la lingua dalla quale la nostra deriva possa sempre essere presa come oggetto di paragone. Così come non c'è un figlio senza padre, o meglio senza genitori, non credo possa esserci una lingua che debba fare riferimento alle proprie origini.

Per quanto riguarda l'emendamento di cui ci stiamo occupando, io credo che finora sia rimasto perfettamente in tema dal momento che si sta parlando di una semplice formula di natura lessicale; vi sono emendamenti che consentono altri tipi di osservazioni, ma ve ne sono alcuni che, se debbono essere presi in considerazione, è necessario che vengano considerati a partire dalla loro formulazione.

Mi avvio alla conclusione di questo mio intervento per dichiarazione di voto facendo presente che l'espressione da noi invocata è da considerare migliorativa di quella che mira a sostituire, contenuta nel secondo comma dell'articolo 233-*ter*.

MELLINI. Credo che, da un punto di vista meramente linguistico, forse potremmo fare a meno di questo emendamento: la pronuncia del decreto sembra abbastanza facilmente riferibile, in termini lessicali, grammaticali e sintattici, al giudice istruttore. Se è nata l'esigenza della determinazione dell'appartenenza di questo decreto, ciò è accaduto per evitare, anzi per correggere una sintassi politico-giuridica demagogica. Introducendo nel testo di legge questo riferimento, si è voluto configurare una sorta di automatismo: infatti, sempre partendo dal grave e imperdonabile errore di fondo, che è quello di confondere il privilegio di carattere processuale, con quello sostanziale, la legittimazione degli atti con la legittimazione attraverso le pronunce sugli atti, tra le modifiche della competenza con le modifiche in ordine ai provvedimenti, si è arrivati a creare una confusione concettuale secondo la quale questa posizione del procuratore generale, che prende gli atti, li restituisce quando ritiene opportuno, li trattiene presso di sé, formula richieste con preminenza assoluta; tale posizione, dicevo, fa dubitare in sostanza che la sceneggiatura di siffatta operazione cominci con la notizia data. Tutto ciò, e cioè il privilegio al procuratore generale, la moratoria del procedimento istruttorio davanti al giudice competente – che è il procuratore della Repubblica – una moratoria quindi semplice che cessa nel momento in cui il procuratore generale si degna di restituire gli atti o dà comunque il nulla osta a che giustizia sia fatta – tutto ciò, dicevo, fa pensare ad una istruttoria che debba muoversi a senso unico e che debba essere condizionata, in realtà, dalla necessità di obbedire a certi provvedimenti del procuratore generale. Se pensiamo che il procuratore generale ha la facoltà di impedire il compimento dell'istruttoria per trenta giorni, evitando di pronunciarsi, è logico che ci si preoccupi di sottolineare che il provvedimento di cui è responsabile il giudice istruttore deve essere adottato con un minimo di libertà; infatti, circa la dichiarazione di non punibilità, la responsabilità fa capo al giudice istruttore che, con proprio provvedimento, deve procedere, tanto più che il successivo comma non investe la natura ed il contenuto del procedimento adesivo del giudice istruttore, ma sorvola questa ipotesi, stabilendo solo i contenuti dell'eventuale dissenso.

Sembra quasi che, nel caso in cui il giudice non abbia il coraggio di disattendere le richieste del pubblico ministero, non debba neppure esprimersi con un proprio provvedimento, ma debba annuire alla richiesta motivata, limitandosi a formulare un semplice assenso.

Fare un richiamo al carattere di ascrivibilità del decreto, con riferimento al giudice che deve ammetterlo, non è pleonastico; è infatti opportuno che, in qualche modo, sia ribadito che il giudice istruttore ha una sua propria competenza, una sua propria responsabilità, un suo proprio giudizio.

Riteniamo che la formulazione dell'emendamento, che pure non ci trova entusiasti, non è quindi pleonastica, anche per certe discordanze dell'uso dei termini tra loro. Riteniamo pertanto di poter esprimere voto favorevole sull'emendamento e chiediamo che la votazione avvenga a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Pazzaglia 0. 14. 46. 1.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	23
Votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli . .	—
Voti contrari . . .	22

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque,

Branciforti Rosanna, Felici, Felisetti, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Misasi, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Ricci, Salvato Ersilia, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto: Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14. 46-*bis*.

SANTAGATI. Non mi occuperò di problemi magistrali, ma di problemi di semantica nel dichiarare il mio voto favorevole all'accoglimento di questo emendamento; quindi il discorso riguardava il quesito se sia migliore la dizione « pronunciare decreto » o « pronunciarsi con decreto ».

Se il verbo pronunciare è usato in forma transitiva, regge il complemento oggetto; altrimenti il complemento di modo.

Queste considerazioni possono apparire come una semplice leziosità formale, ma tutti ci rendiamo conto che non si può ignorare questa realtà: e cioé, che la nostra intenzione è quella di guadagnare tempo.

Proprio oggi, 11 maggio, ricorre S. Fabio e questo nome mi richiama alla mente Quinto Fabio Massimo detto il « temporeggiatore ». Ma, secondo il calendario dell'agendina della Camera, oggi è S. Achille, detto « piè veloce ». Mi sembra che il primo richiami l'atteggiamento della nostra parte politica, il secondo quello della maggioranza.

Ritornando al testo, osserviamo che inserire un complemento di modo (« con decreto ») conferisce un senso di maggiore strumentalità alla questione, il che non è disdicevole: ciò varrebbe, infatti, a rendere meglio la maniera con cui il magistrato effettua la sua pronuncia, la sua dichiarazione di volontà. L'emendamento, insomma, è positivo anche se non ne facciamo un problema di vitale importanza, costituendo esso solo una fra le tante modifiche che intendiamo inserire per un miglioramento obiettivo del testo sottoposto dal Governo al nostro esame.

Sappiamo, oltretutto, che il decreto è un provvedimento che non passa mai in giudicato e quindi, una volta emanato, esso provochi per avventura risultati negativi, può essere sempre revocato. Tale è infatti la caratteristica dei provvedimenti unilaterali del magistrato, « ordinanza » o « decreto »; egli può benissimo revocare il provvedimento emanato perché il medesimo attiene ad una visione momentanea, ad un momentaneo convincimento del magistrato stesso che lo ha disposto e che può diversamente provvedere quando approfondisca la questione e la situazione cambi.

Pertanto proprio attraverso la maggiore puntualità, derivante dalla sostituzione del complemento oggetto con quello di modo, noi intendiamo sottolineare che il decreto costituisce soltanto un momento della formazione del procedimento giurisdizionale, che ha tutto un suo lungo *iter*. E non c'è nulla di male a prevedere un cambiamento della pronuncia del procuratore generale o di quello della Repubblica, sempreché l'uno o l'altro reputi che i fatti sottoposti alla sua attenzione sono suscettibili di una valutazione non negativa ma positiva; nel senso che *prima facie* possono dare la sensazione, e quindi indurre al convincimento, che i fatti stessi non sussistano, o che vi siano altre formule liberatorie, o che non vi siano delle altre cause esimenti delle quali, del resto, già abbiamo parlato.

Fra l'altro dobbiamo tenere presente che il decreto in questione deve essere richiesto con atto motivato. Non è che la pronuncia del giudice istruttore avviene quasi autonomamente, per cui egli possa anche dissentire o decretare in difformità dalla volontà del procuratore generale o di quello della Repubblica. Infatti, secondo il dettato legislativo al nostro esame, la richiesta deve essere fatta con atto motivato dell'uno o dell'altro di questi magistrati: occorre che ci sia una vera e propria giustificazione dell'atto che si chiede al giudice istruttore di emanare. Tale richiesta, a sua volta, non è vincolante per quest'ultimo (qui è l'essenza dell'impostazione giuridica del nostro codice e del-

l'ordinamento giudiziario). Non è mai presumibile che la volontà del magistrato superiore prevarichi e prevalga su quella del magistrato inferiore, tutt'altro. Come ripeto, il magistrato superiore per formulare la sua richiesta deve predisporre un atto motivato con cui rivolgersi al giudice istruttore e questi, a sua volta, può lasciarsi convincere dalle motivazioni del suo superiore e procedere all'emanazione del decreto in conformità alla richiesta del procuratore generale o di quello della Repubblica. Si tratta della cosiddetta requisitoria: l'atto motivato di richiesta di proscioglimento non è, infatti, che la requisitoria. Ma tutto questo, a sua volta, poi subisce ulteriori verifiche, sia pure con le modifiche che le sentenze della Corte costituzionale hanno portato al terzo comma dell'articolo 233-*ter*: cioè che il giudice istruttore può anche non accogliere la richiesta, disponendo con ordinanza la formulazione dell'istruttoria formale. Vediamo pertanto già la differenza fra decreto e ordinanza, la quale ultima, poi, come vedremo, è suscettibile di un'interpretazione di incostituzionalità, circa la quale sono intervenuti provvedimenti della citata Corte che ne hanno di molto ridimensionato la misura e la portata. Per tutte le ragioni ora dette, ci dichiariamo favorevoli all'emendamento in esame.

MELLINI. Penso che, per osservazioni fatte circa precedenti emendamenti, sia gi chiaro il mio pensiero a proposito dell'espressione, non certo esaltante, contenuta alla fine del secondo comma dell'articolo 233-*ter* con riferimento a una pronuncia di decreto, peraltro non altrimenti individuato per quanto riguarda i suoi contenuti.

In fondo tale pronuncia di decreto da un lato viene a seguire l'indicazione circa la richiesta e la proposizione della sua motivazione da parte del procuratore generale o di quello della Repubblica, dall'altro fa invece riferimento al contenuto, senza neppure indicazione di una positiva correlazione rispetto alla richiesta effettuata. Il decreto rappresenta cioè, una delle forme della pronuncia su questa istanza, però non è specificato in cosa consista la « pronuncia » del decreto. D'altra parte, l'espressione, così come è formulata, non consente di stabilire una correlazione stretta, immediata, ben congegnata dal punto di vista sintattico e programmaticale; non consente, a mio avviso, di comprendere subito, con chiarezza, che cosa significhi pronunciare un decreto. Sotto questo profilo, l'emendamento proposto certamente permette di ritenere, con maggiore facilità, che il contenuto del decreto deve essere correlato al contenuto della domanda; cioè, il termine deve essere più chiaramente riferito all'identità del provvedimento rispetto al contenuto dell'istanza motivata del pubblico ministero. La modifica suggerita permette, quindi, di raggiungere tale finalità: il testo del disegno di legge, così come è formulato, fa divenire oggetto della pronuncia il decreto stesso che nella dizione proposta con l'emendamento, assume la qualifica di modo (a nostro avviso è più esatta, alla luce di quelle che sono le norme relative agli atti processuali). Facendo un raffronto tra le due espressioni, dobbiamo dire che quella del testo originario è assai meno chiara e precisa di quella suggerita con l'emendamento.

Vi sarebbero da riportare altre considerazioni già fatte in precedenza a proposito della singolarità dell'atteggiamento che in quella sede viene ad avere il giudice istruttore, rispetto a delle pronunce che in qualche modo sembrano scontate a seguito dell'intervento del procuratore generale: non ripetiamo quello che abbiamo già detto, ci limitiamo a rilevare che quelle osservazioni concorrono certamente a determinare come migliore la formula proposta dall'emendamento rispetto a quella propria del disegno di legge.

Non credo che queste considerazioni abbiano carattere puramente formale; a nostro avviso questa norma, così piena di sfumature, di significati impliciti, è stata predisposta per sollecitare interpretazioni probabilmente diverse da quelle che in qualche modo discendono dalla lettera delle disposizioni stesse. Si tratta di un articolo di una delicatezza estrema, fondato

sull'ambiguità e pertanto, proprio per tale motivo, è opportuno non lasciare spazi ulteriori ad interpretazioni strane, e quindi rispondere al tentativo di far passare concezioni pericolose e gravi con ogni sforzo per dare maggiore chiarezza alla norma in esame. Ribadiamo quindi il nostro voto favorevole a questo emendamento, di cui chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Santagati ed altri 14. 46, contrari relatori e Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	1
Voti contrari	22
Astenuti	1

(*La Commissione respinge*).

Hanno perso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Branciforti, Felici, Felisetti, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Misasi, Mora, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Ricci, Salvato Ersilia, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto: Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Santagati ed altri 14. 46-*bis*.

SANTAGATI. Questo emendamento potrebbe forse rappresentare « l'apriti sesamo » dell'ingarbugliata vicenda lessicale della quale ci stiamo occupando.

La soluzione suggerita è, a nostro avviso, accettabile: si eliminerebbe, infatti, la parte relativa alle soluzioni già esaminate e respinte, inserendo invece nella norma un elemento tecnico più producente. Chiedo di sostituire le parole: « di pronunciare decreto », con le altre: « di prosciogliere, con decreto, l'imputato ». Praticamente con questo emendamento si possono risolvere tutti i dubbi di ermeneutica che la formula precedente poteva lasciare in sospeso.

L'obiettivo che esso si propone di raggiungere deriva dall'essenza stessa del provvedimento che non può essere di un tipo qualunque, ma deve essere di proscioglimento. In tal modo, si delimita in termini rigorosi la parte essenziale del provvedimento del giudice istruttore il quale non può certo emettere un decreto *ad libitum*, ma deve emettere un decreto di proscioglimento dell'imputato.

Ponendosi in questa ottica, si riesce ad acquisire una garanzia notevole dal punto di vista della difesa: l'imputato sa che questo secondo comma dell'articolo 233-*ter* del codice di procedura penale è una norma che può e deve mirare al suo proscioglimento. Egli si può, quindi, sentire tutelato e garantito da questa tassativa disposizione di legge nella quale non soltanto viene stabilita la parte sostanziale, cioè il proscioglimento, ma anche la parte formale, cioè il modo in cui deve configurarsi il provvedimento di proscioglimento. Il nostro emendamento dice, appunto, che tale provvedimento deve essere attuato attraverso l'emanazione di un decreto.

È nostra opinione che, in tal modo, vengano eliminate tutte le incertezze e soprattutto tutte quelle bi, tri o addirittura polivalenze che potevano nascere dalla formulazione precedente. Quindi abbiamo rigorosamente ristabilito il processo dialettico tra la pubblica accusa – che si esprime nel procuratore generale o in quello della Repubblica – da un lato, e la difesa dall'altro. Se l'imputato, insomma, ritiene di poter ottenere il proscioglimento dalle accuse che gli sono state mosse dal procuratore generale o da quello della Repubblica, sa che esiste un organo, quello dell'istruzione – ovverosia un

magistrato: il giudice istruttore – che deve provvedere ad una pronuncia di proscioglimento, e sa anche che questo proscioglimento deve essere pronunciato con un decreto. Mi pare, ripeto, che così si ristabiliscano tutti i rapporti dialettici nell'ambito dell'attività giurisdizionale, anche nei confronti dei vari tipi di prerogative, quelle dell'accusa, quelle del giudice inquirente, quelle del giudice di merito, quelle dell'imputato.

Raggiunta questa certezza, possiamo essere più sicuri e tranquilli di quanto non lo siamo con il disposto del già esaminato secondo comma dell'articolo 233-*ter*: perché, se è vero che, per quanto attiene all'operato del procuratore generale e di quello della Repubblica – cioè, per quel che concerne i magistrati inquirenti – c'è la tutela a favore dell'imputato rappresentata dall'emanazione di un atto motivato (quello con il quale i magistrati devono chiedere il proscioglimento o il rinvio a giudizio dell'imputato), è altrettanto vero che, per ciò che attiene al giudice istruttore, possiamo constatare che questi è tenuto soltanto ad emanare un decreto, senza che gli venga specificato che questo deve concernere un provvedimento di proscioglimento.

Mi si può obiettare che tutto ciò lo si ricava implicitamente dalla prima parte del secondo comma dell'articolo citato. Desidero, però, far rilevare che in essa non viene specificato che tipo di decreto debba essere emanato: in particolare, non si dice che esso debba essere di proscioglimento. Il nostro emendamento tende a fare in modo che la richiesta del giudice istruttore sia più completa. Penso sia questo il senso del secondo comma di questo articolo: da un lato c'è la pubblica accusa che si sente resa persuasa e convinta della necessità del proscioglimento: e solo in questi casi il procuratore generale e quello della Repubblica sono per legge tenuti a fare la richiesta, con atto motivato al giudice istruttore, di pronunciare il decreto. In tal modo, però, rimarrebbe incompiuto il tragitto processuale, se, appunto, ci si limitasse alla richiesta di proscioglimento del giudice requirente. L'aspetto paradossale di tutta questa faccenda consiste, a mio avviso, nel fatto che si finirebbe con il rendere il giudice requirente mallevadore del proscioglimento dell'imputato. Avremmo, insomma, che il giudice di merito, il giudice giudicante, chiede il proscioglimento solo qualora ritenga opportuno avanzare questa richiesta; avremmo poi un giudice istruttore che dovrebbe essere quasi in opposizione, in antitesi rispetto alla richiesta dell'accusa. Sappiamo tutti, per altro, che il giudice istruttore non emana mai provvedimenti di condanna, perché l'adempimento di questo compito spetta al giudice dibattimentale. Si può avvenire, che il giudicante, il quale dovrebbe o prosciogliere o rinviare a giudizio l'imputato, possa anche andare al di là del requirente: cioè, chiedere il rinvio a giudizio.

Il nostro emendamento si propone, perciò, di eliminare questo inconveniente determinando la certezza che, tutte le volte che la pubblica accusa chiede il proscioglimento, il giudice istruttore lo conceda.

MELLINI. Credo che questo emendamento offra seria materia di meditazione: come spesso avviene per gli emendamenti che, indipendentemente dalla loro funzione di utile modificazione del testo, offrono anche utili elementi di meditazione sui significati talvolta meno evidenti del testo cui si riferiscono (hanno, cioè, una funzione di reagente rispetto a delle interpretazioni spesso assai pericolose nel testo: cosicché l'attesa finisce per rappresentare un elemento molto utile, da considerare con occhi diversi perché presenta risultati positivi rispetto al testo di cui si discute).

Se osserviamo attentamente l'emendamento, notiamo che l'espressione « di prosciogliere » non è presente nel testo degli articoli 233-*ter* del codice penale e 28 della legge Reale riprodotta esattamente da questo strano disegno di legge, in modo riveduto e talvolta scorretto, allo scopo di imbrogliare le carte per fare la ben nota operazione anti *referendum*. Non è neppure presente nell'articolo 74 del co-

dice di procedura penale che in altre condizioni prevede analoghi provvedimenti da parte del pubblico ministero e, di conseguenza, da parte del giudice istruttore in ordine all'archiviazione o meno del procedimento.

Il codice di procedura penale fa un riferimento preciso, nel senso che questo tipo di azione *in limine* del pubblico ministero è compiuta ove questi ritenga di non dare inizio all'azione penale. Inoltre viene specificata la finalità di tale azione, cui si aggiunge anche la differenziazione da altri provvedimenti che, ad azioni penali già iniziate, possono essere compiuti dallo stesso pubblico ministero: il quale può successivamente richiedere il proscioglimento dell'imputato.

Lo stesso riferimento al non inizio dell'azione penale, carattere non *in limine* dal punto di vista temporale bensì dal punto di vista funzionale, dei contenuti del procedimento, non ritroviamo nella legge Reale e nel testo del secondo comma dell'articolo 233-*ter*. Tutto questo significa per caso che c'è un marchingegno, un contenuto diverso ? Significa per caso che da questa diversa formulazione non scaturisce nulla di nuovo dal punto di vista delle conseguenze giuridiche ?

Io credo che questo emendamento sottolinei con molta evidenza che non si è voluto creare con la legge Reale semplicemente una riedizione puntuale di questa, attraverso quello che potremmo definire un « provvedimento-espediente ».

Si dice di pronunciare un decreto, ma non si dice quale esso sia. Allora il decreto dovrebbe assumere, vista la specificità della motivazione dell'atto che lo sollecita, la pronunzia che quel fatto in merito al quale si sono compiuti sommari accertamenti istruttori, la legge non lo prevede come reato, oppure che sussista una delle cause di non punibilità.

Non si può pervenire all'affermazione della diversa esigenza di responsabilità penale perché il fatto non sussiste o perché ci sono dei motivi di non punibilità, e si vuole allo stesso tempo ricordare che la pronuncia riguarda la sussistenza del fatto e la non punibilità dell'imputato. Nessuno si è mai sognato di far pronunciare *in limine* il proscioglimento dell'imputato, perché si hanno conseguenze opposte all'archiviazione: che è un qualcosa che non va alla ricerca della verità ma della possibilità, bensì preclude allo stato lo svolgimento di una ipotetica azione penale. Ci si pronuncia solo su quello, tanto è vero che con un nuovo provvedimento si può dare inizio all'azione penale.

Se si arriva al proscioglimento, secondo quanto prevede l'emendamento, significa che la colpa è dell'emendamento che ci dà questo risultato di stravolgimento del contenuto del nostro procedimento penale: perché impone una decisione sul merito e sulla sussistenza o meno degli estremi del reato, con una assoluzione che si rivela una vera assoluzione.

Noi riteniamo che questo emendamento si limiti a mettere in evidenza un dato di fatto già presente nel testo e con riferimento immediato alla pronuncia del decreto rispetto al provvedimento motivato del giudice (senza specificare che tale pronuncia riguarda la non promuovibilità dell'azione penale), che è suscettibile di una interpretazione identica a quella esplicitata dall'emendamento. Forse si dovrebbe respingere il contenuto del testo originale come unica soluzione. Più volte nel leggere il testo di questo articolo, ho avuto difficoltà a comprenderne il significato.

RAFFAELLI. Ognuno ha i propri limiti.

MELLINI. Io ho dei gravi limiti, e infatti non ho avuto modo di capire l'ambiguità del testo: e questo va ad onore dell'estensore, che è riuscito ad ingannare qualcuno nel non riuscire a rendere esplicito che qui si vuole di fatto una assoluzione *in limine* prima dell'istruttoria. Ci possono essere degli ingenui come me che si accontentano di queste semplici specificazioni ma, poi, può anche accadere che qualche ingenuo capisce che in sostanza alla sua ingenuità fa riscontro la furberia del legislatore: furberia che non è così grande da sfuggire all'eventualità che il piccolo inconveniente di un emendamento

inopportuno finisca con lo scoprire i limiti del testo. Ciò accade proprio nel momento in cui si opera una scappatoia nei confronti dei limiti soggettivi del lettore, perché quelli del testo a volte non fanno sorgere dubbi al lettore.

Dichiaro pertanto il mio voto contrario all'emendamento ringraziando i proponenti che, sia pure nel caso della limitatezza intellettuale del lettore, hanno affermato l'opportunità di reagire in presenza di un testo carente. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Trantino 14. 46-*bis*, contrari relatori e Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	25
Votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli . .	—
Voti contrari . . .	24
Astenuti	1

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Branciforti Rosanna, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Felici, Felisetti, Fracchia, Garbi, Gargani, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Misasi, Mora, Perantuono, Raffaelli, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto: Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14. 46-*ter*.

SANTAGATI. In sede di dichiarazione di voto desidero sottolineare che siamo in presenza di un emendamento abbastanza complesso, perché mentre nei precedenti dovevamo ricorrere a molti sussidi compresa la logica e la dialettica, in questo caso si tratta di un argomento rigorosamente giuridico che ci porta nel grande mare dei provvedimenti importantissimi da anni presi dalla Corte costituzionale.

Si tratta di un emendamento ricco di molti spunti giuridici, che richiede la soppressione del terzo comma dell'articolo 233-*ter*. Se fosse vero il detto secondo cui *omne trinum est perfectum*, in questo caso saremmo davanti alla perfezione: si tratta infatti del terzo comma dell'articolo 233-*ter*, cioè siamo in presenza di ben quattro « tre »: il che dovrebbe darci lo stato della perfezione moltiplicata per quattro. Siccome non siamo nelle condizioni di poter fare concorrenza ai pitagorici, che attribuivano grande importanza ai numeri, né siamo napoletani versati nella « smorfia », ci riferiamo soltanto ai provvedimenti della Corte costituzionale: e, prima di parlare di questa, intendiamo richiamarci ad alcune disposizioni contenute nell'articolo 392 del codice di procedura penale. Quest'ultimo dispone, nel suo ultimo comma, che: « Il procuratore generale può avocare a se l'istruzione sommaria, e può altresì rimettere gli atti alla sezione istruttoria fuori dei casi preveduti dall'articolo 389 ». Quest'ultimo, a sua volta recita: « Per i reati di competenza della Corte d'assise e del tribunale, il procuratore deve procedere con istruzione sommaria quando l'imputato è stato sorpreso in flagrante o ha commesso il reato mentre era arrestato, detenuto o internato per misura di sicurezza, e non si possa procedere a giudizio direttissimo.

Il procuratore della Repubblica deve altresì procedere con istruzione sommaria quando l'imputato nell'interrogatorio ha confessato di aver commesso il reato e non appaiono necessari ulteriori atti di istruzione.

Deve infine procedersi nello stesso modo, per i reati di competenza della corte d'assise o del tribunale punibili con pena detentiva temporanea o con pena meno

grave, in ogni caso in cui la prova appaia evidente.

In tutte le ipotesi previste nei commi precedenti, l'imputato il quale ritiene che non sussistano i requisiti per procedersi con istruzione sommaria, nel termine di cinque giorni dalla notifica di un ordine, o dalla notifica di ogni altro atto da cui si ricavi la notizia certa di un procedimento a suo carico, può chiedere, con istanza orale o scritta al procuratore della Repubblica, che si proceda con istruzione formale.

Il procuratore della Repubblica, nel termine di cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, se accoglie la richiesta, trasmette gli atti del procedimento al giudice istruttore perché proceda con istruzione formale anche nei confronti degli altri coimputati; altrimenti la rigetta con decreto motivato che è depositato nella segreteria unitamente agli atti ed ai documenti su cui si fonda la decisione. Dell'avvenuto deposito è dato avviso, a cura del segretario, ai difensori dell'istante e degli altri imputati.

Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al comma precedente, l'imputato può proporre ricorso, con contestuale presentazione dei motivi, al giudice istruttore, il quale, se lo accoglie, dispone che si proceda contro tutti gli imputati con istruzione formale; altrimenti restituisce gli atti al procuratore della Repubblica perché prosegua l'istruzione sommaria, disponendo che ne sia data notizia all'imputato.

Il pretore, per i reati di sua competenza, procede con istruzione sommaria, quando non procede a giudizio direttissimo o con decreto ».

Per quanto riguarda questo articolo, si è avuta una sentenza della Corte costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 392 che, in parte, ripete quanto contenuto nell'articolo 233-*ter* dove si dice che: « Il procuratore generale, se non ritiene di esercitare il potere di cui all'articolo 392 terzo comma, del codice di procedura penale, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti deve darne comunicazione al procuratore della Repubblica perché proceda con le forme stabilite dalla legge ». Con questa norma si ha una nuova normativa che, in termini un po' discutibili, finisce con il chiedere che il giudice istruttore, che opera in difformità della richiesta del procuratore generale o della Repubblica, disponga l'istruttoria formale.

Innanzitutto vediamo qual'è la forma, cioè lo strumento, che vogliamo adottare per questo tipo di provvedimento: gli si dà il caratere dell'ordinanza, e questa è una cosa da meditare. Noi sappiamo che il giudice istruttore ha o il potere di prosciogliere o quello di rinviare a giudizio; queste due facoltà vengono da lui usate con uno strumento unico che è quello della sentenza di proscioglimento o di rinvio a giudizio.

Adesso abbiamo visto come, per quanto riguarda il secondo comma, si chieda al giudice istruttore l'emanazione di un decreto mentre, per quanto riguarda l'eventuale formalizzazione del processo, si chieda l'emanazione di una ordinanza; ordinanza che potrebbe sembrare normale sotto il profilo dell'ortodossia processuale, trattandosi di un provvedimento che non ha carattere di permanenza.

Il giudice istruttore, con uno strumento che possiamo considerare formalmente corretto, dispone l'istruttoria formale; ma è in merito alla sostanza che non posso trovarmi d'accordo.

A noi pare che, una volta che siano stati esperiti i rimedi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 233-*bis*, non sia il caso di ricorrere alla formula del terzo coma.

Per queste ragioni, riservandomi di illustrare ulteriori considerazioni nel prosieguo del dibattito, siamo favorevoli all'accoglimento dell'emendamento 14. 46 soppressivo del terzo comma.

MELLINI. Il nostro voto favorevole a questo emendamento soppressivo è imperniato su considerazioni che, in parte, abbiamo già avuto modo di esprimere in merito ad alcune perplessità sorte in rela-

zione alla formulazione dei procedenti commi dell'articolo 233-*ter* e dell'articolo 233-*bis*.

Non capisco per quali motivi si sia voluto ripetere il terzo comma dell'articolo 74 del codice di procedura penale, che recita: « Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale »; infatti questa disposizione è identica alla formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 233-*ter*.

In questo caso non si tratta di ripetere i contenuti della legge Reale, cioè di una legge che dovrebbe essere sottoposta al *referendum*: il vero significato di questa ripetizione sta nel precedente disposto relativo al provvedimento che dovrebbe assimilare in casi diversi il giudice istruttore, ove ritenga di dover accogliere l'istanza del pubblico ministero. In quel caso, diversamente da quanto disposto nel codice di procedura penale, finiremmo coll'avere una pronuncia che non è soltanto in ordine alla possibilità di iniziare l'azione penale, cioè una pronuncia sulla azione; si tratterebbe di una pronuncia sul contenuto, il che è lontanissimo dalla struttura del provvedimento che deve essere assunto in *limine* e che, ove sia un provvedimento di proscioglimento, finisce per essere pericoloso perché preclude ogni accostamento alla verità attraverso le indagini.

È proprio su questo presupposto che si innesta la ripetizione concernente il provvedimento del giudice istruttore, un provvedimento che finisce con l'avere una sua ragion d'essere in un presupposto diverso da quello dell'articolo 74 del codice di procedura penale. In questo caso il giudice istruttore, se non compie una vera pronuncia sul merito (che sarebbe solo quella di colpevolezza), si allontana dalla strada maestra tracciata dal procuratore generale.

Così stando le cose, per stabilire l'autonomia rispetto a quel provvedimento di cui all'articolo 74 del codice di procedura penale – in contrapposizione ad un provvedimento positivo di accoglimento della istanza, ma attinente alla possibilità di aprire l'istruttoria – si è voluto quanto più possibile allontanare il lettore da un richiamo diretto al contenuto dell'articolo 74 stesso.

Il giudice istruttore dovrà sempre e comunque muoversi nell'ambito dei propri poteri in ordine ai provvedimenti del pubblico ministero e in ordine all'inizio dell'azione penale: in ogni caso dovrà richiamarsi al contenuto della seconda parte del terzo comma dell'articolo 74 già citato.

Questo emendamento da un lato obbedisce alla logica di soppressione di quelle parti di un disegno di legge che sembrano ignorare che esistono anche altre norme, e che l'universo del diritto non si arresta alla legge in discussione; dall'altro lato, con esso si ritiene che proprio obbligando l'interprete a rifarsi al contenuto dell'articolo 74 – che regola le conseguenze della richiesta del provvedimento di archiviazione e del comportamento del giudice istruttore, nel caso in cui la richiesta debba essere disattesa – questo provvedimento sia positivo.

Ritengo sia opportuno che, nell'ipotesi in cui il giudice istruttore non voglia accedere all'istanza di archiviazione, apra un'altra istruttoria formale; infatti, quando il pubblico Ministero ha richiesto addirittura di spogliarsi della facoltà di iniziare l'azione penale e questo suo intendimento sia stato disatteso dal giudice istruttore, non sembra che il provvedimento migliore possa consistere nel consentire che l'istruttoria prosegua con la forma dell'istruttoria formale. Perché istruttoria sommaria significa potere del pubblico ministero. Ora, poniamo il caso che quest'ultimo non intenda neppure iniziare l'azione penale: non si vede come possa essere condotta un'istruttoria da parte di chi ritiene che l'azione penale non si può iniziare e che il suo atto è inutile; ogni attività dev'essere compiuta con piena coscienza della sua opportunità. Se, pertanto, il pubblico ministero non ha un entusiasmo del genere, ritenendo di dover archiviare, egli – nell'ipotesi che tale possibilità gli venga negata – non è la persona più adatta a portare avanti l'istruttoria.

Dichiariamo, pertanto, il nostro voto favorevole all'emendamento Pazzaglia ed altri 14. 46-*ter*, e ne chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Pazzaglia ed altri 14. 46-*ter*, contrari i relatori ed il Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	1
Voti contrari	22

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Branciforti Rosanna, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Felici, Felisetti, Fracchia, Garbi, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Misasi, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto: Santagati.

Si riprende la discussione.

SANTAGATI. Nel compiere la mia dichiarazione di voto sull'emendamento Servello ed altri 14. 46-*quater*, desidero osservare che esso è effettivamente valido, chiedendo di sostituire il tormentato terzo comma dell'articolo 233-*ter* con il seguente: « ove il giudice istruttore non ritenga di accogliere la richiesta, restituisce gli atti al procuratore generale o al procuratore della Repubblica, per le loro determinazioni in ordine all'istruttoria ». La procedura configurata in questo nuovo comma sembra più corretta, perché finisce con il rimettere in circolo la decisione della pubblica accusa. Se cioè si è creata una differenziazione, una divergenza di opinioni tra la pubblica accusa, che chiede il proscioglimento, e il giudice istruttore, che non è d'accordo sul medesimo, si restituiscono gli atti al procuratore generale o a quello della Repubblica, e quindi il titolare dell'azione penale, per quanto sia un magistrato istruttorio, e come tale propenso a sostenere, in linea di massima, l'accusa, sostituisce alla sua requisitoria una richiesta di proscioglimento.

E d'altra parte, il pubblico ministero, che istituzionalmente può essere portato a chiedere il rinvio a giudizio, se propone il proscioglimento vuol dire che dispone di un'abbondanza di elementi risolutivi in questa direzione. Ricordo, poi, che il pubblico ministero non è un organo finalizzato essenzialmente a provocare una sentenza di condanna; esso rappresenta la azione penale in nome dello Stato, e come tale deve avere autonomia di giudizio; pertanto, se riscontra che tale azione non può essere proseguita, perché sussistono validi elementi di proscioglimento, non può che farne richiesta.

Sembrerebbe a questo punto che il pubblico ministero non dovrebbe, per non essere più realista del re, discostarsi dalla richiesta del procuratore generale o di quello della Repubblica. Ora, se il giudice istruttore accoglie la richiesta di uno di questi magistrati, ben venga, certo, il suo provvedimento di accoglimento della medesima: in tal modo, si chiude il processo dialettico tra accusa e ruolo giudicante, e si giunge al proscioglimento dell'imputato. Ma c'è anche il caso che il giudice istruttore non ritenga di dover accogliere la richiesta, e pensa che non è insussistente la sua azione penale: ora noi non crediamo che, ove questo si verifichi, egli debba disporre con ordinanza l'istruttoria formale; è per questo che abbiamo presentato l'emendamento che sta per essere votato, il quale è sostanziale, in quanto riflette una precisa posizione del nostro gruppo politico e delle opposizioni in genere.

Del resto, il giudice istruttore può benissimo non accogliere la richiesta che gli viene avanzata: guai se così non fosse, perché, in tal caso, questa verrebbe a costituire un ordine: insomma, la procura generale o quella della Repubblica dovrebbe ordinare al giudice istruttore di accogliere la richiesta, senza possibilità di scelta: questo è apparente, nel nostro ordinamento giuridico, e non è espresso. Se il giudice istruttore dissente dalla richiesta dell'accusa, egli può restituire gli atti all'accusa stessa perché, a sua volta, questa possa, con le deduzioni del giudice istruttore, rivedere il suo atteggiamento. Questa, sì, è una forma di collaborazione tra la magistratura inquirente e la magistratura giudicante; tutti i magistrati sono alla ricerca della verità: una parte è convinta che l'imputato debba essere prosciolto, l'altra che nei suoi riguardi non siano stati raggiunti elementi univoci di assoluzione. Allora, in questa dialettica tra l'accusa ed il giudice istruttore, può emergere un supplemento di indagini che è più logico sia compiuto dall'accusa, cioè dalla parte protesa a ricercare le responsabilità dell'imputato. Questo ci sembra un modo corretto di procedere, almeno nella parte iniziale, prima di entrare nella fase della formalizzazione, in cui necessariamente deve riportarsi l'accusa, dal punto di vista procedurale, dopo la perenzione dei 40 giorni: il procedimento sommario può rimanere nelle mani dell'accusa non oltre questo periodo di tempo. Allora entra in campo il giudice istruttore che ha i requisiti voluti dal codice di rito per continuare l'istruttoria: per queste ragioni noi insistiamo per l'approvazione dell'emendamento in esame.

MELLINI. Desidero intervenire brevemente per dichiarazione di voto contraria a questo emendamento, anche se mi rendo conto che le formulazioni degli articoli 233-*bis* e 233-*ter* (primo comma) comportano delle difficoltà, e la ricerca di una diversità in questo procedimento che sono per altro logicamente connesse con le formulazioni di cui alla prima parte degli articoli 233-*bis* e 233-*ter*.

Pensiamo di poter accedere a queste formulazioni perché l'articolo 74 del codice di procedura penale, a nostro avviso, racchiude quei poteri che stranamente sono stati riportati nell'articolo 233-*bis* (in particolare nell'ultimo comma). Nell'originaria stesura del codice, il pubblico ministero, titolare dell'azione penale e giudice della necessità della stessa, aveva la facoltà esclusiva di promuovere o non, decidendo a suo giudizio e con un potere non soggetto ad altre verifiche quell'archiviazione del procedimento che, viceversa – in ossequio ad una concezione più pregnante del principio della necessità della azione penale e del carattere dialettico della funzione del pubblico ministero (al riguardo non decisionale) – proprio nel dopo guerra si è voluta sottoporre ad una verifica da parte del giudice istruttore. Il pubblico ministero – già titolare della facoltà di archiviare l'azione penale, pur essendo titolare della funzione di impulso dell'azione penale stessa, per quanto riguarda invece la possibilità di arrestare lo sviluppo di quest'azione al suo nascere è soggetto, come ripeto, a questa verifica da parte del giudice istruttore. Quindi, l'archiviazione non è più un atto del procuratore della Repubblica, ma è un atto complesso, rispeto al quale il procuratore della Repubblica ha solo una funzione di sollecitazione: è il giudice istruttore che accetta o non.

Ma è anche giusto, a questo punto – una volta che sia stata vagliata la possibilità di decisione al riguardo – che al compito di sollecitare eventualmente una preclusione dell'azione penale e di veder respingere, successivamente, questa richiesta da parte del giudice istruttore, non siano aggregabili altri compiti che aggregabili non sono, appunto. In queste condizioni, cioè, non è aggregabile alle funzioni del pubblico ministero quella di dar corso ad un'azione penale che egli ,nelle sue richieste al giudice istruttore, abbia ritenuto di non poter aggregare. Il pubblico ministero, con provvedimento motivato, ha espresso il parere che in quelle condizioni non vi siano gli estremi per inoltrare l'azione penale. Se c'è un aspetto peri-

coloso, nella questione, è che il provvedimento del pubblico ministero che chiede l'archiviazione non è un'archiviazione vera e propria, ma è qualcosa che sta a metà con il proscioglimento; perché viene fatta una specifica indicazione di cause riguardate nella loro condizione, oggettiva e non, in relazione alla situazione processuale, nella quale si ravvisano estremi di insussistenza del reato o di cause di non punibilità.

Quello che non è detto nell'articolo 74 è detto in questo caso; ed allora, se dovessimo accogliere questo emendamento, dovremmo immaginare un giudice istruttore che disattenda la richiesta di archiviazione, di pronuncia di proscioglimento avanzata dal pubblico ministero; ritenendo quindi di doversi proseguire nell'istruttoria, ma affidandola ugualmente a quello stesso organo impersonale, ad un soggetto che, nell'esercizio delle stesse funzioni giudiziarie, ha dichiarato di ritenere di non dover proseguire l'istruttoria perché ne mancano i presupposti, perché l'imputato deve essere assolto, perché ha già espresso pienamente il suo pensiero.

È vero che il pubblico ministero che, per avventura, abbia chiesto il procedimento di archiviazione e che si sia vista disattendere questa sua richiesta, conserva tuttavia i poteri requirenti nell'ambito dell'inchiesta; ma è anche vero che il citato articolo 74 dispone che in questo caso non si riprenda l'istruttoria sommaria, ma si proceda senz'altro a quella formale, nella quale le richieste del pubblico ministero saranno ispirate al suo convincimento. Tuttavia non si può avere l'assurda pretesa di lasciare nelle mani di una persona, convinta dell'impossibilità di proseguire la istruttoria a carico di quel soggetto, l'istruttoria stessa.

Di conseguenza, in tali condizioni, la logica impone che sia organo istruttore lo stesso giudice che ritiene di dover procedere.

È per queste ragioni che crediamo opportuno esprimere parere contrario su questo emendamento e chiederne il rigetto da parte della Commissione, domandandone la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Servello ed altri 14. 46-*quater*, contrari i relatori ed il Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	23
Votanti	22
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	—
Voti contrari	22

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Branciforti Rosanna, Cerrina Feroni, Coccia, De Cinque, Felici, Felisetti, Fracchia, Garbi, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Misasi, Pontello, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto: Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SPAGNOLI

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 14. 47. 1 Trantino ed altri.

SANTAGATI. In effetti, il nostro subemendamento costituisce un allargamento ed un perfezionamento del concetto espresso con i termini: « quando non ritenga » che, a loro volta, tendevano a sostituire la espressione originaria del testo trasmessoci dal Senato « se non ritiene di accogliere ». L'espressione « quando non ritenga » potrebbe essere più pertinente e più elegante dal punto di vista linquistico ri-

spetto a quella proposta dal Senato. A noi, invece, interessa vedere se sia opportuno inserire tra il « quando » e il « non ritenga » l'espressione « in base alle informazioni ed alle notizie acquisite ».

Vorrei per un minuto fare l'avvocato del diavolo, cioè vorrei mettermi dal punto di vista di chi non è d'accordo con questa norma: devo farlo io, dal momento che nessun collega mi onora di alcuna osservazione critica, mentre penso che sarebbe opportuno, quando si tiene un dibattito, cercare di confondere il proprio avversario e confutargli le idee che di volta in volta va esprimendo. Siccome non c'è nulla di precostituito, potrebbe anche succedere che, così facendo, potremmo essere indotti a ritirare qualcuno degli emendamenti da noi presentati. Purtroppo debbo constatare che il mio è sempre più un monologo.

PERANTUONO. Al tema! Al tema!

SANTAGATI. Quanto al tema, non abbia tema che il tema ve lo tratto. D'altronde sono convinto che quelche precisazione non guasta, perché nella vita è la varietà che conta, mentre la monotonia può risultare sgradita. Per parte mia, cerco di essere vario, mentre siete voi ad essere tristemente monotoni senza assolvere nessun compito.

Per tornare all'argomento oggetto del mio intervento, vorrei sottolineare che siamo convinti dell'opportunità che questa norma non si limiti soltanto ad un giudizio soggettivo dell'organo preposto alla funzione. Qualora si dicesse « se non ritiene di accogliere », si lascerebbe tutto affidato al compito del destinatario della norma. È vero che ciò va riguardato sempre sotto il profilo della facoltà di ritenere o di non ritenere, ma rimane sempre a suo arbitrio, cioè esisterebbe soltanto una valutazione soggettiva, e quindi molto limitata, senza l'ancoraggio a qualche norma veramente obiettiva.

Ecco perché noi diciamo che il ritenere deve essere fatto in base alle informazioni ed alle notizie acquisite, cioè il giudizio soggettivo dovrebbe essere almeno integrato da questi elementi, in modo che si formi non un giudizio fondato sulle « sabbie mobili » della disinformazione, ma un convincimento corroborato dall'informazione.

In fondo questa è l'architettura generale dell'indagine penale, in quanto l'azione penale non è fatta soltanto di una richiesta o di una risposta. Non bastano la querela o la denunzia per acquistare titolo di far giudicare o condannare la persona querelata o denunciata; viceversa non basta dichiarare la propria innocenza perché si abbia titolo ad essere assolti. Tutto ciò è evidentemente sinallagmatico, è un *do ut des*, una corresponsione tra quello che si chiede e quello che si dimostra di avere per poter chiedere.

Qui la cosa è ancora più delicata, perché chi è parte finisce sempre per essere parte. Il pubblico ministero non è parte soprattutto nel codice di procedura penale, perché lo si è voluto portare a posizioni meno dialettiche di quanto non fosse nei codici vigenti. Comunque, questo è un discorso che esamineremo quando entreranno in vigore i nuovi codici. Allo stato, il pubblico ministero è una parte molto nobile ed autorevole, ma anche disancorata dalla faziosità, tanto è vero che abbiamo visto come egli possa chiedere l'assoluzione.

Il discorso è che quel « ritenga o meno » non sia avulso da un parametro obiettivo di valutazione, ma sia considerato un parametro legittimo rispetto a fatti concreti e positivi. Ciò significa che siamo legati ad informazioni e notizie? La frase sembrerebbe tautologica. Io penso – e l'onorevole Rauti, che è un valente giornalista, me lo può insegnare – che non sia così, perché esiste una differenza tra informazione e notizia.

L'informazione è qualcosa che deve formare, mentre la disinformazione finisce per diseducare; l'informazione deve insegnare a mettere il cittadino (in questo caso il magistrato), nelle condizioni di saper esprimere una valutazione in base a qualcosa di formativo, di educativo, di impegnativo.

RAUTI. Ci si deve anche prefiggere uno scopo.

SANTAGATI. È necessaria una certa etica perché l'informazione dovrebbe mettere correttamente il destinatario di questa nella condizione migliore di giudicare la notizia, che è il dato grezzo, solo il caso materiale. Poi, c'è anche il modo con cui si deve porgere la notizia che deve informare e non disinformare, mettendo il destinatario nella condizione di acquisirla nel contesto delle sue cognizioni.

Dunque, l'informazione è la notizia messa a disposizione del magistrato, in modo che da questa simbiosi tra informazione e notizia acquisita, venga fuori quel convincimento documentato, e non solo personale, che è ciò che noi auspichiamo possa verificarsi con l'accoglimento di questo emendamento.

MELLINI. Anche a proposito della dichiarazione di voto su questo subemendamento, dobbiamo ripetere quanto già in altre occasioni abbiamo sottolineato, e cioè che certe storture di fondo molto spesso obbligano a puntualizzazioni e precisazioni che sono quei correttivi che si richiedono per un edificio sbilenco, nel tentativo di raddrizzarlo e di evitarne il pencolamento.

Una formulazione di questo genere potrebbe apparire del tutto ultronea ed inutile se non fosse già passata nelle parti precedenti di questo tormentato, complicato e disgraziato articolo che altera profondamente la struttura del procedimento di archiviazione richiesto dal pubblico ministero e decretato dal giudice istruttore. Ove ci si fosse attenuti alla struttura originaria, si sarebbe invece rispettato il carattere non interlocutorio ma preliminare del provvedimento: provvedimento attinente all'azione penale, e non posto specificamente in relazione al fatto.

Se non fosse stato sottolineato, come è stato fatto nel secondo comma, il bisogno di far riferimento alle circostanze di fatto e non alla possibilità di cognizione da parte del giudice, non ci sarebbe stato neppure bisogno di sottolineare la necessità del decreto, perché questa informazione si riferisce non già alla reiezione dlela richiesta, ma all'accoglimento in base a notizie acquisite.

Che cosa significa questa aggiunta? Significa che la decisione è effettuata *rebus sic stantibus* in relazione alle notizie esistenti, ai dati, allo stato degli atti, in base alle altre informazioni che possono essere acquisite; ma non con la pretesa di sviscerare il fatto ed accertare la verità, bensì semplicemente con lo scopo di fare qualche valutazione nei confronti della azione penale.

Le notizie acquisite, pertanto, devono essere vagliate al fine di promuovere la azione penale, ecco perché questa richiesta di informazioni e notizie serve a togliere la tentazione all'interprete del provvedimento di stabilire una natura diversa dall'articolo 74 del codice di procedura penale; poiché si tratta di un *quid* intermedio tra sentenza istruttoria di assoluzione e provvedimento di archiviazione, e nella migliore delle ipotesi perché potrebbe trattarsi di assoluzione istruttoria per decreto.

Abbiamo già sottolineato la concretezza di questa ipotesi interpretativa che emerge dalla richiesta specifica, ed al fatto che non si è voluto parlare di archiviazione ma solo di provvedimento in ordine alla sussistenza del fatto; senza una specifica indicazione ai fini della promozione dell'azione penale, ma con un riferimento diretto al fatto che ne è l'oggetto.

Se le cose stanno in questi termini, riteniamo che non sia ultronea questa preoccupazione, ma che sia da tenere presente soprattutto da parte di coloro che dovranno interpretare questo articolo, e per questo dovranno affrontare un tema tanto delicato che necessita della massima attenzione perché non vi si immettano concetti estranei che viceversa costituiscono quella specie di « accidentalità » dell'azione legislativa, la quale spesso ha delle conseguenze tra le peggiori possibili sulla legislazione nel suo complesso: per cui

ci si ritrova, negli anni successivi, di fronte a possibilità interpretative che nascono da cattivi dati di coordinamento, e che sono una autentica « iattura » per colui il quale è tenuto ad interpretare la legge ed a dargli pratica esecuzione.

In queste condizioni noi riteniamo che aver fatto riferimento nell'emendamento a questa specifica necessità di attenersi allo stato degli atti, nel momento in cui si profila la possibilità di promuovere, di pronunciare decreto di archiviazione, significa evitare equivoci e ricondurre il problema al significato originario del provvedimento, ai sensi dell'articolo 74. E questo perché si vuole che si rimanga rigorosamente nel suo ambito al fine di ovviare alla ambiguità delle altre disposizioni di questo articolo.

Se queste cose sono vere, crediamo che l'accoglimento di tale emendamento sia una cosa positiva; per cui dichiariamo che voteremo a favore dello stesso, domandando lo scrutinio segreto su di esso.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Pazzaglia 0. 14. 47. 1, contrari i relatori e il Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	23
Votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli . .	1
Voti contrari . . .	21

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Coccia, De Cinque, Branciforti Rosanna, Felici, Felisetti, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Mirate, Perantuono, Pontello, Raffaelli Edmondo, Ricci, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Santagati, Vagli Rosalia.

Si è astenuto: Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Santagati 14. 47-*bis*.

Ritengo, onorevole Santagati, che questo emendamento non modifichi per nulla il testo originario.

SANTAGATI. Mi consenta, signor presidente: « accogliere » è una cosa e « poter accogliere » è un'altra; queste due espressioni, infatti, implicano o la facoltà del ritenere, o quella del potere. Non riteniamo, però, che sia necessario approfondire in modo particolare un emendamento di questo tenore.

PRESIDENTE. Credo che sia opportuno avere un minimo di rispetto per l'intellingenza del prossimo!

SANTAGATI. Abbiamo voluto soltanto esprimere meglio che nel testo originario il concetto; per questo motivo chiediamo alla Commissione di esprimere voto favorevole sull'emendamento in questione, a scrutinio segreto, dal momento che questo nulla toglie al provvedimento ed anzi lo accresce di un maggior significato concettuale.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Santagati 14. 47-*bis*, contrari relatori e Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	23
Votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli . .	—
Voti contrari . . .	22
Astenuti	1

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Branciforti Rosanna, Cerrina Feroni, Coccia, De Cinque, Felici, Felisetti, Fracchia, Garbi, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Misasi, Perantsuono, Pontello, Raffaelli, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto: Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Bollati 14. 47.

SANTAGATI. In questo caso ci troviamo di fronte ad una variazione sul tema in quanto ci si è preoccupati con questo emendamento, che si rifà al testo del disegno di legge, di dare una configurazione – come dire – meno cogente e meno rigorosa alla decisione del giudice istruttore.

Mentre l'espressione « se non ritiene » può figurare una forma di asserzione; infatti, l'uso dell'indicativo pone in termini positivi la scelta del giudice istruttore.

La nostra proposta tende a rendere la frase meno drastica; riteniamo infatti che il giudizio del giudice non sia privo di dubbi ed incertezze, e che sia pertanto più opportuno circondare questa potestà del giudice istruttore di un minimo di problematicità.

Mi rendo conto che questa possa essere giudicata una sottigliezza eccessiva, ma ha una ragion d'essere nel fatto che si tende a creare una ipotesi di secondo grado. Mi riferisco alla ipotesi del dubbio, che nella lingua latina corrispondeva al giudizio di secondo grado, mentre la ipotesi di terzo grado era quella dell'irrealtà e quella di primo grado corrispondeva alla realtà concreta, alla certezza. Con questo emendamento desideriamo introdurre, per l'appunto, una via intermedia.

Correttamente nella lingua latina – e spero di non urtare la suscettibilità di alcuni colleghi – l'ipotesi di secondo grado si esprime con il congiuntivo; anche in italiano la somma di problematicità viene espressa al congiuntivo. Poiché noi facciamo un'ipotesi di secondo grado, è opportuno quindi l'uso del congiuntivo, come ci insegna il latino che è una lingua più ricca di sfumature dell'italiano, nato in un'epoca di maggiori certezze.

La locuzione « quando », si presta a questa sfumatura perché essa può introdurre sia una frase all'indicativo, sia una al congiuntivo; ma nel primo caso ha un significato temporalizzato, nel secondo acquista una validità ipotetica.

Sono queste le ragioni per cui siamo favorevoli all'emendamento.

MELLINI. Ritengo che questo emendamento meriti di essere accolto non perché si debba fare del perfezionismo a tutti i costi nell'uso dei verbi qualora non vi sia una vera e propria violazione di norme sintattiche ma perché, come abbiamo già sottolineato, abbiamo rilevato nelle premesse, alcune « stranezze » in questo riferimento all'intervento del giudice istruttore, nonché la deviazione che si è operata dall'alveo della pronuncia *in limine* relativa solo alla promuovibilità dell'azione penale.

A nostro avviso la valutazione complessiva del significato di questo articolo e di questo insieme di poteri del giudice istruttore e prima ancora del pubblico ministero, sono tali da importare la preoccupazione di non trascurare anche le sfumature che possono ricondurre il provvedimento del giudice istruttore nell'ambito dei provvedimenti necessitati. Il giudice istruttore non deve avere dei condizionamenti maggiori di quanti non ne abbia in base alla normativa dell'articolo 74 del codice di procedura penale.

Di conseguenza, anche se non ci troviamo di fronte ad una scandalosa violazione della sintassi, riteniamo sia opportuno accogliere l'emendamento Bollati 14. 47, sul quale chiediamo lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Bollati 14. 47, contrari i relatori ed il Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 23
Votanti 22
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . 1
Voti contrari . . . 22

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Coccia, De Cinque, Branciforti, Felici, Felisetti, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Misasi, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto: Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Pazzaglia ed altri 0. 14. 48. 1.

SANTAGATI. Per quanto riguarda il subemendamento Pazzaglia ed altri 0. 14. 48. 1, devo osservare che trattasi di modifica soltanto formale, poiché si vuole sostituire una disposizione espressa in forma negativa con un'altra in forma positiva, ma avente l'identico significato. Ritiriamo comunque il subemendamento, signor presidente, considerandolo assorbito nell'emendamento 14. 48, per il quale nell'esprimere voto favorevole chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Bollati ed altri 14. 48, contrari i relatori ed il Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 24
Votanti 23
Astenuti 1
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . 0
Voti contrari . . . 23

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Coccia, De Cinque, Branciforti Rosanna, Felici, Felisetti Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Misasi, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Ricci, Sabbatini Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Santagati, Vagli Maura.

Si è astenuto: Santagati.

Si riprende la discussione.

SANTAGATI. Intervenendo sull'emendamento Mellini 14. 49, devo dire, signor presidente, che desidero farlo mio, in quanto noi ne condividiamo la logica, essendo favorevoli alla soppressione dell'articolo 233-*quater*. Saremmo certo stati più lieti per una soluzione maggiormente precisa e netta: avevamo infatti chiesto la soppressione dell'intero articolo 14 ed abbiamo già chiarito le ragioni di tale nostro atteggiamento. È logico dunque – essendo nel più contenuto il meno – che siamo favorevoli all'emendamento dell'onorevole Mellini.

L'articolo 14, poi, è un guazzabuglio tra le procedure già esistenti e un'altra nuovissima, che viene instaurata ora, e che io definirei la politica « del bastone

e della carota ». Infatti, da un lato si chiede, con l'introduzione dell'articolo 233-*bis*, di trascinare gli appartenenti alla forza pubblica dinanzi all'autorità giudiziaria, con una severità degna di miglior causa; dall'altro, dopo aver dato loro questa legnata (dopo, cioè, aver tramutato l'esercizio delle loro funzioni in pericolose ipotesi di reati, commessi per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica; ed abbiamo già sottolineato la pericolosità di quest'inciso: per cui un povero agente potrebbe trovarsi immediatamente coinvolto in severe procedure penali, senza aver fatto nulla di grave e di illecito !) si passa alla carota – bontà non dei « cavalieri antiqui », ma del novello legislatore – consistente nel fatto che la difesa dell'imputato, quando si tratti di reati commessi appunto da agenti in servizio, verrebbe affidata all'Avvocatura dello Stato, « salvo – come si dice – che non sussistano motivi di incompatibilità ».

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MISASI

E già quest'inciso comincia a creare motivi di perplessità, circa il suo significato. Da un lato si offre la famosa carota, ma poi sembra che si dica: « però stai attento, perché quest'avvocato che ti dò, te lo ritiro ». Non mi sembra, pertanto, che si tratti di una norma conseguenziale. Intanto, è già discutibile che la difesa sia assunta dall'Avvocatura dello Stato, direi, « per la contraddizion che nol consente ». Infatti, lo Stato che è il titolare dell'azione penale, e fa la sua richiesta punitiva (avvalendosi del procuratore generale o del procuratore della Repubblica, e di un suo tipico organo di consulenza quale per l'appunto l'Avvocatura dello Stato: che dovrebbe consigliare lo Stato stesso su come difendersi dai delinquenti o comunque da imputati di reati); dall'altro lato, nel mettere sotto processo, dà esso stesso l'avvocato !

Qui sembra, onorevoli colleghi, di essere in Russia. Quando andai a visitare il Parlamento sovietico, imparai molte cose. Chiesi, ad esempio, se ci fossero degli avvocati, e mi fu risposto che non ce n'è bisogno, perché ci pensa lo Stato. Ci avviamo, pertanto, verso una forma molto simile a quella dei tribunali sovietici, dove non esiste l'avvocato di fiducia, perché alla difesa deve provvedere lo Stato: il che, del resto, rientra nella logica di quel paese. Ho visto, per citare altri esempi, che il Parlamento russo è costituito da un'unica Aula, e i banchi recano due nomi affiancati: quello del deputato e quello del corrispondente senatore; e mi è stato detto che Camera e Senato (lì questo ramo del Parlamento si chiama Camera delle Nazioni) si riuniscono sette giorni l'anno, e quindi basta un'Aula sola. Sono andato in Russia, dicevo, anni fa, e... non mi è stato fatto nulla: ma forse perché allora facevamo l'ostruzionismo insieme ai comunisti, e *L'Unità* diceva che l'ostruzionismo si poteva fare: ora, invece, è pericoloso, farlo, visto che i comunisti hanno deciso diversamente.

E ritorno al secondo comma dell'articolo 233-*quater*: « In qualsiasi stato e grado del procedimento l'imputato può rinunziare alla difesa dell'Avvocatura dello Stato e provvedere alla difesa mediante libero professionista da lui nominato », cosa che in Unione Sovietica non avviene. Recita ancora la norma: « Le spese di difesa e quelle processuali, ove dovute, sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza dell'imputato per fatto doloso ». Anche questa procedura è tipicamente sovietica, e stride con il nostro sistema giuridico: per cui, riteniamo che un agente che venga imputato di un reato commesso in servizio debba scegliere un avvocato di fiducia, piuttosto che confidare nell'avvocato dello Stato.

MELLINI. Debbo dire che non riusciamo a comprendere quale sia esattamente la *ratio* dell'articolo 233-*quater*; così come esso è stato congegnato, si potrebbe ritenere che la difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato è un dato che, normalmente e automaticamente, salvo diversa determinazione dell'imputato, attenga al proce-

dimento a carico dell'ufficiale o dell'agente della forza pubblica che, per avventura,sia ritenuto responsabile di un reato commesso in servizio e relativo all'uso delle armi.

Con questa dizione, certamente molto ampia, si rischia di inserire anche questi procedimenti tra quelli in cui lo Stato deve intervenire tramite quell'organismo preposto alla difesa di interessi che sono dello Stato stesso; organismo che, sin da ora, per disposizioni vigenti, può assumere la difesa di coloro nei cui confronti siano pendenti procedimenti penali per reati che, addirittura, possono configurarsi come reati contro la pubblica amministrazione. Tuttavia, l'amministrazione stessa, in ordine ai riflessi che ciò può avere nei suoi confronti anche sotto il profilo della responsabilità civile, ritiene opportuno intervenire tramite i professionisti dell'avvocatura dello Stato, particolarmente qualificati ed in grado di offrire la migliore delle garanzie dal punto di vista della preparazione tecnica.

In questo caso, il problema è diverso. Non si tratta di accertare se lo Stato possa avere interesse a che la difesa non venga a mancare all'imputato che, con la sua condanna, potrebbe coinvolgere l'amministrazione in certe responsabilità. In questa fattispecie, l'imputato con l'uso delle armi ha provocato ad un cittadino delle lesioni, o ne ha causato la morte: in tali casi la condanna dell'imputato appartenente alle forze dell'ordine comporta nna responsabilità sussidiaria dell'amministrazione pubblica per il carattere dell'appartenenza organica dell'agente alla stessa.

Ora, bisogna appurare se la difesa debba necessariamente essere esercitata anche in quei casi in cui, per avventura, soggetto passivo del reato sia la stessa amministrazione. Ad esempio, nel caso di danneggiamento dei beni della pubblica amministrazione, provocato con le armi, considerare come automatico il diritto alla difesa da parte dell'avvocatura dello Stato, potrebbe dar luogo ad un'*impasse*: cioè, diventando giudice unico, lo stesso imputato in realtà potrebbe giocare dei brutti scherzi alla pubblica amministrazione medesima.

D'altro canto, potrebbero verificarsi situazioni opposte in cui – anche per quei valori morali già richiamati in sede di discussione sulle linee generali dell'articolo – la pubblica amministrazione finirebbe con il prendere contatto prima con il comando (che poi, tra l'altro, è abilitato a notificare la comunicazione giudiziaria all'imputato stesso) e quindi con il surrogare il potere dello stesso ufficio giudiziario, quanto meno nella fase della trasmissione della comunicazione, svolgendo pertanto un ruolo che non sarebbe finalizzato alla difesa degli interessi dell'agente anche in una prospettiva futura in cui, finito l'interesse anche morale dell'amministrazione, la stessa potrebbe, ad esempio, tener congelato il processo per evitare sommovimenti nell'opinione pubblica – provocati da reazioni giustificate o ingiustificate – nei confronti delle forze di polizia. E tale congelamento potrebbe risolversi in una perdita delle possibilità di acquisizione di prove in favore dell'imputato nel momento in cui il congelamento non potesse più dispiegare i suoi effetti, ed altri elementi dovessero essere acquisiti; mentre quelli che possono giocare a favore dell'imputato non potrebbero più essere assunti, essendo stato fatto trascorrere del tempo per un interesse diverso, tutto questo con la prospettiva almeno dei futuri sviluppi dell'istruttoria, che poi finiscono sempre per ripercuotersi più gravemente sull'imputato stesso e non sugli interessi della pubblica amministrazione, certamente più soggetta a diverse valutazioni con il passare del tempo (con il placarsi di certe polemiche), e quindi a disinteressarsi della situazione: mentre potrebbe essere molto vivo il suo attaccamento ad un certo indirizzo dell'istruttoria, quando questo non dovesse poi riflettersi sulla salvaguardia degli interessi dell'imputato.

Ecco, quindi, che la procedura che si vuole instaurare sarebbe suscettibile di inconvenienti: tra l'altro, si dovrebbe creare il presupposto per l'intervento dell'avvocatura dello Stato in condizioni in cui

l'imputato non abbia, in realtà, la possibilità di discernere le divergenze tra i suoi interessi e quelli dell'avvocatura stessa. Si ha, in sostanza, una ipotesi non dico di infedele patrocinio, ma, comunque, di quelle sfumature di incompatibilità che sono presenti a tutti i professionisti e che, in questo caso, potrebbero essere superate soltanto attraverso dei provvedimenti formali che non sempre è possibile adottare quando si tratta di esplicitare delle implicazioni del procedimento penale che nessuna amministrazione vorrebbe mettere per iscritto, nel momento in cui dovessero profilarsi queste difficoltà, perché certamente motivi di prudenza inviterebbero a non rendere esplicite queste previsioni che apartengono a delle valutazioni molto delicate che solo una sensibilità che non può essere oggetto di motivazioni e di dichiarazioni esplicite può tenere nel debito conto. Per questi motivi siamo favorevoli a questo emendamento soppressivo, e ne chiediamo l'approvazione con votazione a scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Mellini 14. 49, contrari relatori e Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli . .	0
Voti contrari . . .	23

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Coccia, De Cinque, Branciforti Rosanna, Felici, Felisetti, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Misasi, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Santagati, Vagli Maura.

Si è astenuto: Santagati.

A seguito della reiezione dell'emendamento 14. 49 risulta precluso l'emendamento 14. 50 Gorla ed altri identico al primo.

Indìco la votazione a scrutinio segreto sul subemendamento Pazzaglia ed altri 0. 14. 50-*bis*. 1 contrari relatori e Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli . .	1
Voti contrari . . .	22

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Coccia, De Cinque, Branciforti Rosanna, Felici, Felisetti, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Misasi, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Santagati, Vagli Maura.

Si è astenuto: Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Pazzaglia ed altri 0. 14. 50-*bis*. 2.

SANTAGATI. Per quanto riguarda lo emendamento testé respinto dalla Commissione, desidero precisare che, in linea di massima, saremmo stati orientati a ritirarlo, perché ci pare che, alla sistematica di questo articolo 14, un riferimento

particolare ai carabinieri non avrebbe avuto quel significato che intendiamo dare all'azione dell'arma dei carabinieri: e quindi non ci dispiace che il nostro subemendamento sia stato reietto.

Il discorso, invece, cambia per quel che concerne tutti gli altri subemendamenti che avremo occasione di esaminare, in primo luogo perché, per ciò che attiene alla logica di questi subemendamenti, bisogna, a nostro avviso, rifarsi all'emendamento « caposaldo » da cui tutti gli altri derivano e cioè l'emendamento 233-*quater*, dal quale gli altri traggono, appunto, la loro logica.

In tale ottica, proponiamo innanzitutto di sostituire all'espressione: « degli agenti del corpo delle guardie di finanza » l'altra: « degli ufficiali e degli agenti del corpo delle guardie di finanza ». Se i colleghi volessero prestarvi la loro attenzione, probabilmente si accorgerebbero che la tematica trattata non è del tutto da rigettare, perché, così come si parla di ufficiali e di agenti delle guardie di pubblica sicurezza, non si vede perché non dovrebbe avvenire la stessa cosa anche per la guardia di finanza. Tra l'altro, personalmente, da tre legislature sono membro della Commissione finanze e tesoro che specificamente e per competenza primaria si occupa dei problemi di quel corpo, e proprio poco fa ho avuto occasione di incontrare la segretaria di quella Commissione che mi ha informato delle prossime scadenze che saremo tenuti a rispettare, proprio in ordine a problemi di ristrutturazione del corpo della guardia di finanza. È giusto ed opportuno che rendiamo uniforme la legislazione anche nella fase in cui ci preoccupiamo di quest'arma specializzata per i suoi compiti connessi all'ordine pubblico.

Poiché non è da pensare che determinati vantaggi siano a favore degli ufficiali e degli agenti, mentre gli svantaggi rimarrebbero a danno dei soli agenti, noi abbiamo predisposto questo emendamento con il quale stabiliamo il principio che se vi debbono essere dei vantaggi, è bene che questi vadano anche agli ufficiali; e viceversa, se vi debbono essere degli svantaggi, è bene che vadano ugualmente anche agli ufficiali.

È questa una forma di perequazione giuridica che fa in modo che tutti i benefici degli agenti si intendano estesi agli ufficiali della guardia di finanza, così come tutti gli svantaggi di cui sono caricati gli agenti, siano anche a carico degli ufficiali.

Inoltre, bisogna tenere ben presente la struttura gerarchica che è tipica del corpo delle guardie di finanza, per cui molte volte gli ufficiali hanno incombenze piuttosto impegnative. Ciò accade perché gli ufficiali in genere vengono formati dalla scuola di polizia tributaria che è intitolata al compianto senatore Vanoni, il quale di problemi tributari si preoccupò moltissimo, e di cui una ancora larga presenza cogliamo nella legislazione finanziaria italiana. Gli ufficiali tra le loro incombenze non devono solo preoccuparsi di problemi teorici, come la scuola di guerra, la tattica e la strategia, ma devono anche occuparsi di didattica.

Durante un mio viaggio negli Stati Uniti ho avuto modo di constatare la severità con cui venivano preparati gli uomini della guardia di finanza di quella nazione, severità alla quale hanno cercato di adeguarsi anche i responsabili dell'addestramento della guardia di finanza italiana.

Se si vuole andare avanti nella politica dell'ordine pubblico (che è quella che ci interessa di più in questo momento) e nella lotta dell'evasione fiscale, bisogna puntare soprattutto alla formulazione dei quadri degli ufficiali della guardia di finanza. Non è concepibile, e mi riferisco alla parte afferente alla polizia tributaria, che si persegua una lotta alle evasioni quando non si riescono neppure a prendere i contrabbandieri.

Tutto ciò dimostra quanto sia utile l'approvazione di questo subemendamento presentato dal nostro gruppo e sul quale annuncio, ovviamente, il voto favorevole.

MELLINI. Nell'annunciare il mio voto favorevole al subemendamento in discussione, vorrei precisare che ove si debba

giungere alla sostituzione dell'articolo 233-*quater* con una formulazione comprendente tutti i corpi e tutte le specialità degli appartenenti di corpi militari che svolgono funzioni di polizia e che per questo nell'esercizio delle proprie funzioni possono commettere reati relativi all'uso delle armi, sarà bene comprendere insieme con gli agenti anche gli ufficiali ed i sottufficiali dei corpi stessi.

Infatti, l'espressione « agente del corpo » esclude dal novero delle persone che hanno la facoltà di avvalersi della difesa dell'Avvocatura dello Stato gli ufficiali, con la conseguenza che probabilmente le persone che sono più esposte a procedimenti di questo tipo, rimangono senza alcun tipo di difesa, pur sapendo tutti che la responsabilità in certi casi ricade su chi dà gli ordini e non su chi li esegue.

Noi riteniamo che sia opportuno l'inserimento degli ufficiali, anche se crediamo necessarie alcune considerazioni riguardanti l'uso della difesa da parte dell'avvocatura dello Stato.

L'ufficiale può meglio vagliare i motivi di incompatibilità ed i problemi che possono sorgere tra l'interesse dell'amministrazione e quelli personali, anche in relazione ai riflessi sulla carriera in seguito a sanzioni di carattere penale, sia pure di modesta importanza; e potrà, ripeto, avvalersi della facoltà di rivolgersi ad un penalista privato, e usufruire nel modo migliore di quanto previsto da questa disposizione. Non altrettanto e con altrettanta facilità potrà fare evidentemente l'inferiore in grado, il semplice agente.

Questo è un aspetto negativo dell'articolo 233-*quater*, per cui riteniamo opportuna l'aggiunta proposta dal subemendamento 0. 14. 50-*bis*. 2.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Pazzaglia 0. 14. 50-*bis*. 2, contrari relatori e Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 24
Votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . 2
Voti contrari . . . 21

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Coccia, De Cinque, Branciforti Rosanna, Felici, Felisetti, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Misasi, Perantuono, Pontello Raffaelli, Ricci Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto: Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Pazzaglia 0. 14. 50-*bis*. 3.

SANTAGATI. Nel caso di questo subemendamento ci troviamo alla radice dell'emendamento 14. 50-*bis* perché ci preoccupiamo di rendere più snello il testo di quest'ultimo, interamente sostitutivo dell'intero articolo 233-*quater*: e questo nell'ambito di una prospettiva di chiarificazione che si riferisce alla soppressione dei corpi di polizia privata (riferita naturalmente a questo emendamento; e non della polizia privata in senso generale!).

RAUTI. Che andrebbe potenziata!

SANTAGATI. Si tratta di una benemerita istituzione che, soprattutto in tempi così densi di violenza e di delinquenza come quelli attuali, sopperisce ad alcune carenze della pubblica sicurezza e della polizia dello Stato. Per cui, trattandosi di un organo *ad adiuvandum*, non soltanto è auspicabile che venga mantenuto, ma anche e soprattutto che venga potenizato.

Noi, però, in questo momento stiamo osservando la questione dal punto di vi-

sta istituzionale, secondo il quale non ci sembra giusto che i corpi di polizia privata vengano accomunati alla pubblica sicurezza, alla polizia tributaria ed alla polizia giudiziaria. Si tratta di un istituto del tutto particolare che – se a noi non erra il ricordo – va considerato alla stregua di un'attività professionale: c'è chi preferisce specializzarsi in materie quali l'avvocatura, l'insegnamento, l'ingegneria e c'è chi, o perché proviene dalla polizia di Stato, o per vocazione, decide di fare il poliziotto e si orienta, pertanto, verso questi corpi di polizia.

Sappiamo che in Italia esistono molte di queste agenzie di vigilanza quali le guardie giurate, le guardie notturne, i cosiddetti *detectives* assieme ad altri agenti sussidiari; c'è, in sostanza, tutta una organizzazione che funziona, e funziona abbastanza bene: perché vi è la molla del guadagno, della specializzazione professionale, la contropartita in base alla quale, se i servizi vengono svolti bene, il lavoro viene mantenuto da parte di chi se ne avvale (mentre un cattivo poliziotto finirebbe con l'essere licenziato dall'istituto al quale appartiene). Per questi motivi si crea una sorta di affinamento delle capacità professionali, una specializzazione che, fino ad ora, pare sia competitiva ed in certi casi superiore alla specializzazione pubblica. Sappiamo di poliziotti privati che riescono ad avere delle attrezzature ultramoderne, dei microfoni più o meno ultrasensibili, delle armi moderne ed efficienti; possono disporre cioè di tutta una complessa strumentazione altamente specializzata che rientra proprio nel campo della professionalità e, quindi, anche del progresso tecnologico.

Ripeto, però, che tutto questo non può essere considerato come un fatto sufficiente ed indispensabile per arrivare ad un accomunamento della polizia privata con quella pubblica. Ci sembra ragionevole che la prima continui ad essere un organo sussidiario della seconda e che continui a dare una mano preziosa agli agenti di pubblica sicurezza: che sia cioè una specie di braccio secolare che si accompagna agli organi istituzionali dello Stato con funzione analoga a quella che ha l'avvocato privato nei confronti dell'avvocato dello Stato ed agli organi ufficiali dello Stato preposti ai compiti giudiziari.

Tutto questo ci trova consenzienti, e ci permette di tener sganciato, o in rapporto di sudditanza, questa benemerita organizzazione che, oltre tutto, si regge sulla remunerazione del cittadino privato per cui ha interesse alla emulazione: è chiaro che un privato cittadino non si serve di un cattivo poliziotto, ed inoltre non tutti hanno i mezzi per servirsi di costoro che, per questi motivi, costituiscono un corpo – come dicevo poc'anzi – più specializzato e più sofisticato, più raffinato: corpo che non è a disposizione di tutti, perché presuppone la contropartita dell'onorario.

Lo stesso si verifica nel campo dell'attività legale: solo chi ha i mezzi per poter avere l'avvocato di fiducia se lo prende; gli altri, o non godranno dell'assistenza di un avvocato, o dovranno valersi di quello l'ufficio: situazione quest'ultima molto sperimentata in Italia e sulla quale sarebbe opportuno aprire un lungo discorso che, comunque, non è opportuno fare in questa sede.

Se tutto questo è un bene, disponiamo senza colpo ferire, di una polizia privata, perché, per una serie di esigenze socio-economiche, nonché di interessi privati, esistono due organismi di vigilanza e di difesa dalla criminalità. Là dove lo Stato non riesce a condurre a fondo la lotta contro questa spietata delinquenza, tanto vale che la polizia privata esista; ma dobbiamo evitare ogni ingerenza ed ogni riferimento ad essa nel provvedimento al nostro esame.

Ritengo, pertanto, che sia opportuno accogliere il subemendamento Pazzaglia 0. 14. 50-*bis*. 3, sul quale preannuncio voto favorevole.

MELLINI. Siamo favorevoli a questo subemendamento sostitutivo poiché riteniamo che, se anche può apparire opportuno il riferimento agli appartenenti ai vari corpi che hanno diritto alla difesa da parte dell'Avvocatura di Stato in caso di

commissione o di sospetto di commissione di reati, sarebbe gravemente lesivo dei princìpi fondamentali dei rapporti organici della pubblica amministrazione con i dipendenti se equiparassimo gli appartenenti ai corpi di polizia privata ai corpi istituiti dallo Stato.

Questa equiparazione è più grave del riferimento a coloro che possono essere chiamati dai pubblici ufficiali a svolgere compiti ausiliari rispetto all'esercizio di funzioni dei pubblici ufficali stessi, poiché mentre in questo caso si tratta di attività ausiliaria richiesta di volta in volta e quindi riconducibile comunque all'interesse della pubblica amministrazione, per quello che riguarda i corpi di polizia privata è ben vero che i componenti devono aver ottenuto una speciale licenza per lo svolgimento della loro funzione: ma è anche vero che questa licenza non implica un rapporto « organico » con la pubblica amministrazione.

Si può dire che, in una certa misura, gli appartenenti ai corpi di polizia privata sono in concorrenza con l'attività dello Stato. È grave dover fare una affermazione del genere, ma è chiaro che oggi il dilatarsi di questi corpi corrisponde ad una sfida nei confronti delle funzioni di assicurazione della sicurezza delle persone e delle cose da parte dello Stato; sfiducia che porta il privato a ricorrere ad essi. Spesso si tratta di cittadini che hanno maggiori disponibilità di mezzi e che quindi possono fruire di condizioni di privilegio in ordine a questa triste condizione in cui versano tutti i cittadini, per l'aggressione da parte della criminalità e del terrorismo.

Quindi ci si deve porre un'altro obiettivo, quello cioè di fare in modo che questi corpi non si propaghino ulteriormente e che, pertanto, tutti i cittadini siano nelle medesime condizioni. Tuttavia non va dimenticato che questi corpi di polizia obbediscono a leggi economiche, in particolare a quella della domanda e dell'offerta ed a quella dei costi di produzione.

Ebbene ritengo sia giusto che, così come i profitti appartengano a chi fa l'imprenditore, anche i costi produttivi – tra cui c'è quello eventuale della difesa in caso di commissione di reato – debbano incombere all'associazione o al privato che ha organizzato corpi di polizia privata. Sarebbe gravissimo che lo Stato si assumesse quest'onere, provvedendo con la difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Quindi la mancanza di rapporti organici e la mancanza di riferimento attraverso la certezza di rapporti con l'amministrazione pubblica, farebbe sì che l'amministrazione pubblica si troverebbe in imbarazzo per determinare le proprie scelte e, addirittura, la sussistenza o meno di motivi di incompatibilità. Quindi gli inconvenienti supererebbero di gran lunga una parvenza di vantaggio che potrebbe essere offerto dalla uniformità di atteggiamento in ordine al problema della difesa in caso di uso delle armi nello svolgimento delle proprie funzioni.

In queste condizioni ci sembra che la soppressione del riferimento ai corpi di polizia privata sia positiva e, se il subemendamento verrà accolto, l'articolo 233-*quater* potrà avere una formulazione più accettabile.

Chiedo che la votazione avvenga a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Pazzaglia 0. 14. 50-*bis*. 3, contrari relatori e Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	23
Votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli . .	1
Voti contrari . . .	21

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Coccia, De Cinque, Branci-

forti Rosanna, Felici, Felisetti, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Misasi, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto: Santagati

Si riprende la discussione.

SANTAGATI. Intervenendo per dichiarazione di voto sul subemendamento 0. 14. 50-*bis* 4, presentato dagli onorevoli Pazzaglia ed altri, devo dire che esso pone la questione se sia o meno il caso di accomunare il corpo di vigilanza notturna agli altri che figurano elencati nel nostro emendamento 14. 50-*bis*. Ci sembra infatti eccessivo inserire nella previsione legislativa di tale emendamento anche questo corpo che, per il fatto stesso che i suoi appartenenti sono dei vigili, nell'accezione comune, si configura come del tutto particolare. Tra i vigili si riscontrano tante specializzazioni, che sono però da guardare sotto un riflesso più amministrativo che non militare. Qui, invece, noi ci stiamo preoccupando di considerare piuttosto la posizione di appartenenti alla forza pubblica. È vero che a tal punto si pone la grossa questione della smilitarizzazione della pubblica sicurezza: ma, per fortuna, a questo non siamo ancora arrivati, e mi auguro che non ci arriveremo mai (del resto, si tratta di un discorso che affronteremo nella sede e al momento opportuni).

Penso che la categoria degli agenti di vigilanza notturna non possa inquadrarsi, di per se stessa, nell'ambito della forza pubblica, perché ha una configurazione tipica e privatistica, e permette un'elasticità di servizio molto diversa da quella presente in una struttura militare. Qui si tratta, in sostanza, di cittadini benemeriti che ,per conseguire determinati, personali profitti, sono disponibili a vigilare la notte e a svolgere determinate mansioni in particolari circostanze di tempo e di luogo, onde dare tranquillità ai cittadini che hanno affidato alla loro cura case e negozi.

È, quello di cui ci occupiamo, un corpo che va assottigliandosi numericamente, per le ricorrenti innovazioni tecniche e tecnologiche degli apparati automatici di allarme anti-crimine e quindi per il fatto che oggi esistono mezzi e ritrovati moderni che sostituiscono più efficacemente i vigili notturni. I dispositivi elettronici in questo campo sono però costosi, e possono essere acquistati solo da chi ha notevoli disponibilità finanziarie; ne sono fornite le banche, le ditte private, le grandi fabbriche.

Insomma, il corpo degli agenti di vigilanza notturna non è certo da trascurare o da eliminare; non ci sembra però – ripeto – che esso possa essere inserito nell'ambito della normativa di cui all'articolo 14, e pertanto chiediamo ai colleghi l'accoglimento del nostro subemendamento, con il quale si chiede la soppressione, al primo comma dell'articolo 233-*quater*, nelle stesura proposta dal nostro emendamento 14. 50-*bis*, delle parole: « e di vigilanza notturna ».

MELLINI. Credo che il problema del corpo dei vigili notturni si ponga in modo lievemente diverso da quello dei corpi di polizia privata. Per questi ultimi, esistono, secondo me, dei motivi di doverosa riflessione. Abbiamo già detto come sia molto preoccupante il fatto che, in un momento in cui viene a mancare l'ausilio della difesa pubblica per gli interessi fondamentali del cittadino, per i diritti alla vita, alla sicurezza, alla proprietà, molti cittadini facciano ricorso a mezzi di privilegio, e, in sostituzione dell'intervento pubblico, che è carente ed inefficiente, si avvalgano di un'intervento di carattere privato, che possono permettersi con determinati mezzi finanziari. È un fenomeno che ci riporta al pensiero certi momenti tipici della storia del nostro paese: ripensiamo ai « bravi », alla « guardia privata », ai *vigilantes*: a tutte quelle forme, cioè, di difesa privata che sono il più chiaro segno del difetto dello Stato in un'importante funzione quale quella di garantire

la tutela dei cittadini e la salvaguardia dei loro diritti fondamentali, attraverso l'uso della forza pubbilca.

Nei servizi di vigilanza notturna, probabilmente questo carattere è meno marcato. Non abbiamo quindi diffidenza verso il corpo delle guardie notturne, prima formate da molti *ex* combattenti e ora da cittadini che svolgono una forma di servizio alla collettività con tariffe anche abbastanza accessibili.

Ma qui il problema non è quello di una diffidenza del genere: piuttosto crediamo che, per quanto concerne la norma in esame, il problema di fondo è quello del carattere privatistico della funzione esercitata dal corpo in oggetto: carattere che mal si attaglia ai precisi riferimenti esistenti nell'articolo 14 (soprattutto per quanto riguarda l'articolo 233-*ter*) a uno specifico problema di non punibilità – quello relativo all'uso legittimo delle armi – che è contemplato con riferimento all'attività dei pubblici ufficiali: infatti, pubblici ufficiali questi agenti di vigilanza notturna certamente non sono. Ma soprattutto questo corpo non ha un rapporto di appartenenza organica alla pubblica amministrazione, che è quello che rende normale l'intervento dell'Avvocatura dello Stato. Se noi dovessimo lasciar passare questa formulazione, stabiliremmo una funzione diversa per l'Avvocatura dello Stato che si troverebbe a diventare una specie di organizzazione di patrocinio gratuito per categorie di cittadini sia pure benemerite ma che non sono legate ad un interesse proprio dello Stato. Si arriverebbe, dunque, ad uno snaturamento completo dell'Avvocatura dello Stato che credo debba essere assolutamente evitato, anche perché in questo momento essa si trova a dover affrontare tutta una serie di incombenze alle quali non è sempre facile far fronte.

D'altra parte questa copertura finirebbe col dare l'impressione, ai privati che svolgono funzioni di vigilanza notturna, che vi sia una qualche forma di autorizzazione all'uso delle armi: con gli effetti che ben si possono immaginare in ordine agli interventi del procuratore generale, e con le conseguenze che già abbiamo paventato dal momento che si tratta di persone che non hanno rapporti organici con la pubblica amministrazione e che finirebbero col sentirsi investite del diritto di abusare delle loro funzioni, sentendosi protette nel momento in questo abuso: cosa, questa, di estrema gravità, e che potrebbe finire col dar esca a fenomeni di violenza a catena. Si allargherebbe, in definitiva, ancora di più questo ricorso all'uso delle armi che è, sempre e comunque – anche se esercitato legittimamente – una iatttura per il Paese che vorrebbe vedere la violenza bandita dalla sua vita, e che lotta per ottenere questo risultato.

Pertanto chiedo l'approvazione di questo subemendamento soppressivo per il quale avanzo richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento 0. 14. 50-*bis*. 4, contrari relatori e Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	0
Voti contrari	23

(*La Commissione respinge*).

Hanno partecipato alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Coccia, De Cinque, Branciforti Rosanna, Felici, Felisetti, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Misasi, Perantuono, Pontello Raffaelli, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto: Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 14. 50-*bis*. 5.

SANTAGATI. Con questo emendamento, sempre partendo dal riferimento base costituito dall'emendamento 14. 50-*bis*, abbiamo la possibilità di perfezionare il testo togliendo un inciso che non ci sembra necessario; mi riferisco a quell'inciso che, dopo l'elencazione di tutte le varie specializzazioni, arriva ad aggiungere agli altri corpi anche quello delle « guardie campestri e boschive », precisando però che deve trattarsi di guardie campestri e boschive, il cui organismo sia stato costituito in forza di regolamento deliberato ed approvato nelle forme di legge.

Io ritengo che questa precisazione non abbia molta importanza, in quanto penso che non si tratti tanto di far riferimento a regolamenti deliberati ed approvati nelle forme di legge quanto, semmai, di valutare l'opportunità di includere queste « guardie campestri e boschive », nell'elenco dei destinatari di azioni difensive per i procedimenti relativi ai reati commessi in servzio da appartenenti alla forza pubblica. Il fatto che queste guardie si siano costituite o meno con regolamenti deliberati nelle forme di legge ha un valore puramente formale ed accessorio, in quanto non credo che le guardie campestri e boschive appartenenti a corpi costituiti a norma di legge siano migliori delle altre. Si tratta di una sottolineatura che non ha niente a che vedere con la funzione svolta e con i compiti propri di queste guardie campestri o boschive che, se riescono ad assolvere ai loro doveri nella maniera istituzionale che è congrua e consona alla loro organizzazione, non hanno motivo di essere incluse in una categoria che definirei quasi munita del sigillo dello Stato, distinguendosi da un'altra categoria che invece opera sul piano normale. In effetti sappiamo che le « guardie campestri o boschive », costituiscono un vero e proprio istituto di vigilanza, con un loro *status* che può anche essere assimilato agli *interna corporis*. Non c'è niente di male se le organizzazioni di questo tipo si danno al loro interno uno statuto o una disciplina non militare, ma di corpo, sulla base dei compiti che debbono svolgere, degli orari, delle remunerazioni che percepiscono attraverso la loro attività. Esse non sono da distingue re rispetto ad altre organizzazioni riconosciute; quello che conta è la circostanza concreta, i compiti svolti di fatto: non quelli teorici loro riferibili. L'importante è, insomma, che le guardie campestri e boschive siano efficienti, ed in grado di svolgere i loro compiti istituzionali.

In senso più dato – ma non vorrei sembrare troppo analitico – potremmo guardare anche ad altre categorie, ma non certo alla « Guardia di finanza »; perché si tratta di un corpo con peculiarietà del tutto diverse. Gli unici corpi che possono essere assimilati alle guardie campestri e boschive sono infatti quelli della vigilanza notturna e della polizia privata.

MELLINI. Sono contrario a questo subemendamento perché, indipendentemente dalla valutazione da dare in merito al successivo subemendamento, crediamo che esso abbia, a differenza del subemendamento precedente, un carattere limitativo rispetto all'emendamento principale, cioè al 14. 50-*bis*. Questo perché le guardie forestali non appartengono ad un corpo con uno speciale regolamento, in quanto non si tratta di un corpo di guardie giurate, ma di cittadini che per un rapporto privato nei confronti di un particolare organismo assumono la funzione di « guardia forestale boschiva »; cosa che l'autorizza al compimento di una loro funzione di vigilanza con una speciale licenza di pubblica sicurezza, non previa appartenenza però ad un corpo particolare.

La cosa è diversa se si fa riferimento ad un organismo costituito in base ad una legge, per cui noi diamo una portata riduttiva al subemendamento se escludiamo tutte quelle guardie che non hanno una regolamentazione, che non sono co-

stituite in corpo e che hanno un rapporto esclusivamente personale di lavoro (ma non una regolamentazione con riconoscimento organico; non solo della qualifica personale di guardia giurata, ma anche del Corpo attraverso, una regolamentazione amministrativa).

Se è esatta questa osservazione, onorevole Presidente, con l'intento di limitare il più possibile la portata di questo articolo rispetto a chi compie un'attività che può accostarsi a quella di polizia, ma che tuttavia non appartiene ai corpi di polizia pubblica dello Stato, della provincia e del comune, è chiaro che la dizione del subemendamento comporta automaticamente una riduzione e determinate esclusioni.

Per tale motivo il nostro voto nei confronti del subemendamento sarà contrario, e ne chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento 0. 14. 50-*bis*. 5, contrari relatori e Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli . .	0
Voti contrari . . .	23

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Coccia, De Cinque, Branciforti, Felici, Felisetti, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Misasi, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto: Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 14. 50-*bis*. 6.

SANTAGATI. Per quanto riguarda questo emendamento intendiamo limitarlo alle guardie campestri e boschive, il cui riconoscimento sia stato costituito in forza di regolamento deliberato e approvato nelle forme di legge e riconosciuto dal prefetto. Ci si è chiesti se si dovesse insistere per questa categoria di *vigilantes*, tenuto conto che bene o male assolvono a compiti non dissimili dalle categorie che sono elencate sia nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato, sia nel testo emendato che noi abbiamo predisposto e che porta il numero 14. 50-*bis*. Se però, si pone mente ad altri argomenti e ad altri quesiti, ci si accorge che forse questi agenti di vigilanza non sono troppo assimilabili agli altri corpi che noi abbiamo già avuto occasione di citare. Si tratterebbe in fondo di una organizzazione con una sua peculiare struttura: tanto è vero che abbisogna molte volte di regolamenti deliberati e approvati nelle forme di legge, ma anche del riconoscimento del prefetto. In sostanza questa categoria può darsi dei propri regolamenti, i cosiddetti *interna corporis;* però non basta che questi siano approvati nel contesto dell'organizzazione; hanno bisogno anche di essere muniti di alcuni crismi formali. È un po' quello che accade in materia di *clubs*, di associazioni di fatto; occorre uno statuto che regoli i rapporti, come avviene per i partiti. Ogni partito ha uno statuto, dispone di una serie di caratteristiche, ha una gerarchia interna. Queste sono tutte associazioni di fatto, che sono produttive di effetti giuridici, anche perché oggi si tende a dare ai partiti, al di là della veste di associazione di parte, talune caratteristiche che sono foriere di effetti giuridici. A parte questa considerazione, noi vediamo che le associazioni d'arma hanno anche loro determinate strutture interne, che vengono regolate da statuti, ma che

devono essere prese in considerazione da organi tutori. Mentre per talune organizzazioni bastano le norme del codice civile che regolano le associazioni – vuoi che siano costituite sotto forma di ente giuridico riconosciuto, vuoi che siano soltanto enti di fatto –, vediamo che per questa categoria delle guardie campestri e boschive non solo occorre una organizzazione interna, regolata da statuto e da norme di comportamento (comprese le norme disciplinari), ma l'organizzazione è regolata dalle leggi generali dello Stato. Però hanno anche una caratteristica, su cui mi soffermerò nella illustrazione di questo subemendamento. Queste organizzazioni hanno anche un regolamento che non solo deve essere approvato, come prescrive il codice civile, ma ha bisogno di un riconoscimento del prefetto. Quindi si tratta di un organismo misto, che ha non solo una portata civilistica, ma anche un carattere pubblicistico; è un po' quello che nel campo di alcuni enti è la formula « parastatale »; essi non sono enti privati, né enti di Stato, ma sono enti « parastatali ». Tali enti non sono privati, ma non sono neppure pubblici; men che meno sono enti autarchici, perché non hanno alcuna possibilità di assimilazione con gli enti autonomi; hanno soltanto una particolare forma di autonomia, ma devono sottostare al *placet* ed all'approvazione dei loro regolamenti, con il riconoscimento che viene dato loro – essendo quasi tutte organizzazioni a carattere provinciale – dal rappresentante dello Stato nella provincia che è il prefetto. Queste guardie campestri e boschive dal punto di vista giuridico, sarebbero soltanto privati cittadini, mentre con il riconoscimento del prefetto diventano degli incaricati di pubblici servizi; per cui, se si guarda al diritto amministrativo, hanno anche una funzione pubblica notevole, perché esplicano un pubblico servizio; se si guarda al diritto penale, finiscono con il soggiacere al rigore delle norme che il diritto penale configura per gli incaricati di pubblico servizio. Non faccio la casistica degli articoli del codice penale che equiparano la funzione di incaricato di pubblica sicurezza a quella di pubblico ufficiale. Mi basta questo accenno all'aggravamento delle responsabilità; ne consegue che se un appartenente a questa categoria commette reati contro il patrimonio, risponde non di furto ma di peculato o di concussione, o di altri reati contro la pubblica amministrazione; parallelamente nei confronti di questa categoria non si risponde del reato di ingiuria, ma di quello più grave, di oltraggio.

Questa somma di diritti e di doveri in campo civile e penale consigliano di far sì che questa categoria di *vigilantes* sia esclusa dalle norme dell'articolo 233-*quater* e venga lasciata alla sua autonomia, pur con tutte quelle estensioni e limitazioni di cui abbiamo avuto occasione di parlare.

MELLINI. Non costituisce certo un atteggiamento contraddittorio la nostra espressione di voto contraria al subemendamento precedente soppressivo delle parole « il cui organismo sia stato costituito in forza di regolamenti deliberati ed approvati nelle forme di legge » e favorevole invece al subemendamento soppressivo delle parole « e le guardie campestri e boschive il cui organismo sia stato costituito in forza di regolamenti deliberati ed approvati nelle forme di legge e riconosciuti dal prefetto ».

Abbiamo già detto che siamo favorevoli ad una riduzione della portata di questo particolare privilegio della difesa da parte dell'avvocatura dello Stato: ciò, del resto, si collega anche alla portata dei commi precedenti. La soppressione del riferimento ai regolamenti deliberati ed approvati nelle forme di legge avrebbe comportato una dilatazione della norma a tutte le guardie campestri e boschive, anche quelle per avventura non organizzate in corpi riconosciuti e soggette a regolamenti aventi valore di diritto pubblico, mentre la soppressione dell'intero riferimento porterebbe all'esclusione delle guardie campestri e boschive private, con un rapporto diretto nei confronti dei proprie-

tario o comunque della persona che le assolda per il compimento della loro attività di vigilanza, e di quelle che, invece, svolgono questa attività nell'ambito di un corpo vero e proprio organizzato con regolamenti approvati con atto pubblico. Pertanto, diventa un'autorizzazione amministrativa ma con un regolamento approvato e deliberato nelle forme di legge.

Malgrado il riferimento ai regolamenti deliberati ed approvati nelle forme di legge, si tratta pur sempre di guardie che svolgono una funzione che non è quella propria dei Corpi pubblici di polizia, quali quelli della pubblica sicurezza, dei carabinieri, della guardia di finanza e delle guardie delle province e dei comuni cui per legge è attribuita la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Pertanto, si avrebbe uno snaturamento dell'istituto della difesa dell'avvocatura dello Stato, mentre si deve avere un particolare riguardo ai casi di commissione di reati relativi all'uso delle armi, compiuti nello svolgimento di un servizio pubblico da parte di un pubblico ufficiale.

In considerazione di ciò, riteniamo che la soppressione prevista nel subemendamento sia un fatto positivo e debba essere approvata, riconducendo la dizione dell'emendamento sostitutivo entro termini assai più accettabili. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Pazzaglia ed altri 0. 14. 50-*bis* 6, contrari relatori e Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	23
Votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli . .	1
Voti contrari . . .	21

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Coccia, De Cinque, Branciforti Rosanna, Felici, Felisetti, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Misasi, Perantuono, Raffaelli, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Pazzaglia ed altri 0. 14. 50-*bis*. 7.

SANTAGATI. Desidero riferirmi all'intelaiatura generale dell'articolo 233-*quater* che qui viene decomposto, e che finirà con l'essere ricomposto quando arriveremo all'emendamento. Stiamo trattando, infatti, i vari subemendamenti che saranno sottoposti ad un processo analitico di miglioramento con forme sostitutive o soppressive. Qui siamo in presenza di un subemendamento sostitutivo tendente a far sì che non si generalizzi il concetto della pluralità della commissione penale, ma ci si basi su una distinzione alternativa fra uno o più reati. A prima vista la cosa potrebbe sembrare di poco momento tenuto conto del fatto che nel più è compreso il meno, e quindi si potrebbe pensare che sia la stessa cosa dire reati o uno o più reati. Però, i proponenti del subemendamento, ed io sono uno dei cofirmatari, hanno inteso fare una più precisa differenziazione perché, se è vero che nel nostro codice il reato continuato è una forma di finzione giuridica rispetto al reato consumato, è evidente che nella fattispecie siamo meglio tutelati rispetto al sistema del nostro codice nel fare la distinzione fra uno o più reati; in quanto un reato non può dar luogo a continuazione e in certo qual modo viene inquadrato dal giudice nella pena edittale entro limiti massimi.

Sappiamo anche che sul reato giocano una serie di fatti obiettivi come l'aumen-

to automatico della recidiva; anzi, a tal proposito abbiamo detto più volte, in sede di riforma del codice penale e di quello di procedura penale, che sarebbe stato auspicabile inserire nel nostro ordinamento una norma come quella anglosassone, che vieta al giudice di merito di conoscere i precedenti dell'imputato fino a quando non emette la sentenza: proprio per non lasciarsi influenzare dal precedente e consentire dopo la sentenza l'applicazione matematica dell'aumento di pena. È chiaro che, non esistendo una norma, qui si tratta di dare delle garanzie al compimento dell'azione delittuosa, per cui, se ci si trova in presenza di un reato, il giudice si può orientare nella minima pena edittale.

Nelle ultime novelle ci si riferisce, dato che hanno un più rigoroso carattere fiscale, alla materia discrezionale del giudice in quanto si stabilisce il tipo di recidiva. Noi riteniamo possibile l'applicarsi di questa discrezionalità. È evidente che tutto questo ha una sua importanza se è riferito al reato singolo, mentre è chiaro che se riferito a più reati occorre che il giudice si renda conto che la violazione della norma sia avvenuta, in una certa misura, per cui non è la stessa cosa dei reati continuativi.

È vero, comunque, che considerando le ultime novelle il problema del reato si è aggravato; non è più possibile, per esempio, mettere insieme gli appropriati indizi: rapina con rapina, furto con furto, truffa con truffa. A noi pare che sia più corretto mettere la doppia formula « uno o più reati ». Questo non vuole costituire un gesto di aggravamento, e noi sappiamo che la nostra Costituzione prevede che l'imputato, fino a quando la sentenza non sia passata in giudicato, è sempre riconosciuto non colpevole. Per queste ragioni insistiamo nella votazione di questo subemendamento.

MELLINI. Signor Presidente, credo che la dizione di questo subemendamento non sia assolutamente inutile. Nel caso in cui la pubblica amministrazione debba assumere la difesa di un imputato occorre riferirsi a norme di questo tipo. Avevamo previsto l'ipotesi di un reato commesso con l'uso delle armi; ora, nell'esercizio di tale reato, si può creare un danneggiamento nei confronti della pubblica amministrazione con la conseguenza che la stessa diventi soggetto passivo, e quindi possa far insorgere un problema di incompatibilità.

È vero che secondo l'interpretazione che può essere fatta di questa formulazione – uno o più reati – tutti questi reati commessi con l'uso delle armi hanno una profonda connessione nella riduzione della capacità di competenza e di univocità del provvedimento. Si evita, quindi, nei confronti di una molteplicità di imputati, il diritto di difesa dell'avvocatura dello Stato.

Noi riteniamo che si debba adoperare un linguaggio quanto meno preciso, e per questo motivo raccomandiamo l'approvazione del subemendamento 14. 50-*bis* 7.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul subemendamento Pazzaglia 14. 50-*bis*. 7, contrari relatori e Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	23
Votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	0
Voti contrari	22

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Coccia, De Cinque, Branciforti Rosanna, Felici, Felisetti, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Misasi, Perantuo-

no, Raffaelli, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnalo, Stefanelli,, Vagli Maura.

Si è astenuto: Santagati.

Si riprende la discussione.

SANTAGATI. Signor Presidente, vorrei parlare sul subemendamento 14. 50-*bis* 8. Questo è un discorso che abbiamo già avuto modo di fare in passato. Questo subemendamento recita: « con altro mezzo di coazione fisica ».

La formula è un po' pericolosa in quanto i destinatari della stessa sono i tutori dell'ordine: i quali da carcerieri diverrebbero carcerati, da tutori della legge diverrebbero violatori dell'ordine venendosi ad applicare una formula estremamente elastica. Cosa significa « altro mezzo di coazione fisica » ? Si è parlato prima dell'uso delle armi, il quale non può essere effettuato legittimamente in quanto potrebbe andare incontro ad una sorte di abuso.

Qui il caso è molto più problematico perché innanzi tutto bisogna definire cosa significa coazione fisica. Un magistrato potrebbe ritenere coazione fisica un buffetto sulla guancia ad un cittadino, oppure il fatto che un agente possa prendere per il braccio un cittadino e fermarlo, oppure che un agente di pubblica sicurezza rifiuti di abbandonare immediatamente la abitazione di un cittadino; inoltre si potrebbe parlare di coazione fisica anche quando un agente, per farsi strada tra la folla usi mezzi energici; per non parlare del caso in cui si usassero sfollagenti, ed altri mezzi contundenti.

RAFFAELLI. Puoi dire anche manganello, lo conosci bene.

SANTAGATI. Non lo conosco. Siete di un'assoluta malafede, non ho mai visto un manganello e del resto quando sono nato il fascismo era da un anno al potere. Sono di quelle affermazioni che lasciano disperare della capacità di intendere e di volere di una persona.

RAFFAELLI. Come la tua illustrazione degli emendamenti.

SANTAGATI. Non ho mai usato manganelli, caro collega; e questa generalizzazione è simile a quella in cui potrei cadere se attribuissi a te tutte le malefatte di Stalin dal momento che sei un comunista. Viceversa non dirò mai una cosa del genere. Comunque desidero ritornare in argomento, in quanto non voglio uscirne.

RAFFAELLI. Non ne sei mai uscito del resto.

SANTAGATI. Ad un deputato non è consentito soltanto di soffermarsi sulle parole, ma di allargare i concetti: ed io sto facendo un grosso sforzo ermeneutico, mentre non so tu come ti troveresti se il tuo gruppo ti ordinasse di fare dell'ostruzionismo.

Comunque, ritornando all'argomento, desidero dire che « mezzi di coazione fisica » è una frase troppo genericamente formulata. Mi avvio alla conclusione per dire che una formula così generica non è opportuna in diritto penale, dove nulla si deve concedere al generico e dove ognuno deve rispondere personalmente dei propri atti. Del resto, sappiamo che la norma penale non è suscettibile di interpretazione estensiva ed analogica. Per queste ragioni mi dichiaro favorevole all'approvazione di questo emendamento, del quale chiedo la votazione a scrutinio segreto.

MELLINI. Onorevole presidente, ritengo che questa soppressione debba essere rapportata alla specifica funzione che ha il riferimento all'uso delle armi ed altro mezzo di coazione fisica in questo articolo. In questo articolo questo riferimento non è considerato in relazione a motivi di esenzione della pena, considerata come oggetto di una specifica previsione penale. Il problema è un altro; ci sono delle norme che prevedono l'uso delle armi e altri mezzi di coazione fisica da parte dei pubblici ufficiali, degli appartenenti alle forze dell'ordine, di coloro per i quali entro

determinati limiti l'articolo 53 e altri articoli del codice penale stabiliscono delle norme di legittimazione di questo uso delle armi. Indipendentemente dalla qualifica di pubblico ufficiale dobbiamo esaminare che cosa significa la esclusione del riferimento ad altri mezzi di coazione fisica da parte di questa norma che prevede, per reati commessi in tal modo, la possibilità di intervento di una particolare difesa quale l'Avvocatura dello Stato. Non credo di poter condividere certe considerazioni che sono state formulate dal collega Santagati, quasi che si trattasse di una estinzione della previsione per comportamenti dei pubblici ufficiali. Il problema è esattamente il contrario; è necessario vedere, cioè, se sia logico che a fronte di reati che non abbiano come riferimento l'uso specifico delle armi ma mezzi di coazione fisica, sia configurabile questo particolare concetto di intervento dell'Avvocatura dello Stato. Noi riteniamo che sia positiva questa esclusione, perché questa esclusione serve a limitare l'intervento dell'Avvocatura dello Stato. Noi riteniamo che sia positiva questa esclusione, perché questa esclusione serve a limitare l'intervento dell'Avvocatura dello Stato esclusivamente a casi nei quali si profili una maggiore gravità per reati commessi da pubblici ufficiali. Inoltre, i mezzi di coazione fisica possono essere dei gesti che non comportano situazioni altrettanto drammatiche da richiedere l'uso delle armi, ma conseguenze meno gravi nei confronti di persone e con conseguenze meno gravi anche di ordine patrimoniale. D'altro canto tra i mezzi di coazione fisica in contrapposizione con l'uso delle armi possono esserci dei fatti che, anche se meno rilevanti per quanto riguarda le conseguenze sulla persona, potrebbero rappresentare dei mezzi più odiosi in quanto, per esempio, atti di brutalità che pur non essendo compiuti con le armi, dal punto di vista morale non sono meno gravi. Quindi l'amministrazione si presenterebbe male come la naturale tutrice dei propri dipendenti che si trovassero a dover rispondere per fatti di questo genere. Perciò riteniamo che questa riduzione sia opportuna, perché nel caso in cui il problema dei mezzi di coazione fisica non si discosti da quelli relativi all'uso delle armi per l'opportunità di un intervento difensivo, di tutela dell'amministrazione nei confronti di propri dipendenti, potrebbero ugualmente essere operanti quelle norme che rendono facoltativa la determinazione da parte dell'Avvocatura dello Stato di intervenire a tutela e difesa dei propri dipendenti. Per queste ragioni siamo favorevoli all'approvazione di questo emendamento e chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul subemendamento Pazzaglia 0. 14. 50-*bis*. 8.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	23
Astenuti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	0
Voti contrari	22

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Del Pennino, Branciforti Rosanna, Felici, Felisetti, Fracchia, Gargani, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Misasi, Mora Perantuono, Pontello, Raffaelli, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto: Santagati.

Si riprende la discussione.

SANTAGATI. Desidero prendere la parola per dichiarazione di voto sul sub-

emendamento Pazzaglia 0. 14. 50-*bis*. 9 che vuole in sostanza eliminare la seguente frase: « salvo che non sussistano casi o motivi di incompatibilità ». Quindi il discorso mi pare che sia abbastanza chiaro; non si presume di dovere per forza aggiungere questo inciso che potrebbe probabilmente risolversi anche in un danno dell'interessato. Non riesco a comprendere come si voglia da un lato concedere l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, mentre dall'altro si dice: salvo che non sussistano casi o motivi di incompatibilità. O viene stabilito *ope legis* che questa assistenza legale sussiste, oppure non si può darla con una mano mentre con l'altra la si toglie; perché io ritengo che i motivi di incompatibilità sussistano in *re ipsa*, cioè nel momento in cui lo Stato chiede la condanna per un imputato ma dà poi all'Avvocatura dello Stato incarico di difenderlo. Se poi aggiungiamo l'inciso, oltre al caso generale ed al motivo *generale* di incompatibilità si accludono anche casi e motivi *specifici*: per cui questa offerta dello Stato, che sembrerebbe generosa e rivolta al *favor rei*, diventa una beffa. Infatti, quando al di là del caso generale sussistono i motivi ed i casi specifici (e vedremo poi la differenza tra queste due locuzioni), si provoca l'affievolimento del diritto alla difesa offerto tramite l'Avvocatura dello Stato.

Non ci pare, dunque, che la norma sia accettabile; la riteniamo quanto meno ipocrita, perché è evidente come nella concretezza dei casi, moltissimi siano i motivi di incompatibilità: ci può essere quella tra superiore e subalterno, ci può essere quella tra un'amministrazione e l'altra, quella tra gli interessi rispettivamente del privato cittadino e della pubblica amministrazione; ci può essere la incompatibilità determinata dalla costituzione di parte civile dello Stato che si ritiene leso in quelle che sono le sue prerogative, soprattutto nel caso di reati contro la pubblica amministrazione. E allora come si può inserire questa norma di difesa se nello stesso tempo la si svuota di contenuto? E veniamo alla differenza tra il caso e il motivo. Casi di incompatibilità possono essere definiti tutti quelli che hanno a monte un fatto specifico, per cui ho l'impressione che, se passerà tale norma, se ne verificheranno innumerevoli: ad alcuni ho fatto sia pur brevemente cenno, altri lascio che li immaginiate con la vostra intelligenza. Ma i motivi? I motivi sono ancora più gravi. Innanzitutto vi faccio notare che qui non si parla di casi e motivi, bensì di casi o motivi: quindi ognuno di questi due concetti è a se stante, e determina incompatibilità. Mentre per i casi nascerà una casistica – quindi un continuo aggiornamento del comportamento del singolo tutore dell'ordine che di volta in volta si troverà fra le due contrapposte esigenze: quella dello Stato e quella della sua difesa come cittadino imputato – ben diverso è il problema per quanto riguarda i motivi. I casi possono essere enunciati genericamente, e poi riempiti di contenuto di volta in volta: mentre per i motivi non abbiamo alcun limite; non è che si dica motivi di interesse pubblico, motivi di tutela dei princìpi dello Stato, motivi di prestigio o motivi di gerarchia militare; qui qualsiasi motivo può essere buono per determinare una incompatibilità, non essendo specificato quale tipo il legislatore prenda in considerazione. Si apre perciò la strada ad una serie infinita di interpretazioni, ed io mi rifaccio al vecchio proverbio « Non c'è morto senza motivo »: qui non ci sarebbe reato senza motivo di incompatibilità, per cui tutti potrebbero venir defraudati di quel diritto alla difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Per questo emendamento chiedo la votazione a scrutinio segreto.

MELLINI. Sono contrario alla soppressione di questo inciso, e quindi contrario al subemendamento. In sostanza la questione della possibile incompatibilità è uno degli argomenti più rilevanti contro la difesa di ufficio attribuita all'Avvocatura dello Stato.

Il problema dell'incompatibilità è grave, perché rendere esplicito questo principio, vuol dire anche rendere esplicita la questione inerente alla difesa: mentre una

persona che è imputata ha diritto di non dover dare conto a nessuno. Una volta, invece, che si sia costretti a dar conto di questo e quello, si crea un notevole disagio nei confronti dell'imputato: per cui la difesa dell'Avvocatura dello Stato diventa uno svantaggio nei confronti del pubblico ufficiale che, in quanto imputato, merita tutti i riguardi, e che così viene posto invece in una posizione di svantaggio, delicata, e talvolta perfino drammatica.

Pensiamo infatti al caso in cui ci siano due imputati in situazione alternativa, nel senso che o ha sparato l'uno, o ha sparato l'altro. In tale situazione servirebbero due professionisti dell'Avvocatura dello Stato, cosa che non sempre è possibile; per cui, una sola persona si troverà a difendere entrambi gli imputati, con tutte le difficoltà immaginabili.

Dobbiamo poi stare attenti ai motivi di incompatibilità esistenti in sé stessi, cioè indipendentemente dalla qualifica personale degli imputati e della parte lesa; si tratta di questioni non attinenti al reato, ma a risvolti relativi a precedenti situazioni personali di appartenenti all'Avvocatura dello Stato: di situazioni, cioè, che non riguardano la fattispecie, anche se non è esatto dire così. Situazioni di questo genere vanno prese in seria considerazione, in quanto sarebbe grave prescindere dai problemi relativi alla concretezza del diritto alla difesa, passando in astratto alla possibilità di un pieno esercizio secondo i criteri di pienezza del diritto alla difesa stessa; il che sarebbe un danno non solo per l'imputato ma per la correttezza giuridica della norma, e per il rispetto fondamentale che ad essa dobbiamo. Mi dichiaro quindi contrario all'emendamento e ne chiedo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento 0. 14. 50-*bis*. 9.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	23
Votanti	22
Astenuti	1
Voti favorevoli . .	2
Voti contrari . . .	22

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Coccia, Del Pennino, Branciforti Rosanna, Fracchia, Gargani, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Orione, Perantuono, Raffaelli, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Testa, Vagli Maura.

Si è astenuto: Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 0. 14. 50-*bis*. 10.

SANTAGATI. Questo emendamento chiede che venga sostituita l'espressione: « deve essere assunta dall'Avvocatura dello Stato » con l'espressione « a sua richiesta deve essere assunta dall'Avvocatura dello Stato »; il che, « se non è zuppa, è panbagnato ». In pratica si inserisce un istituto anomalo rispetto alle nostre tradizioni forensi. È vero che nel nostro codice esiste l'istituto della difesa d'ufficio, ma è un istituto molto formale. Chiunque eserciti la libera professione sa che si riduce ad una nomina che viene fatta all'ultimo minuto dal presidente, quando constata che l'imputato è privo di un difensore di fiducia. Il difensore d'ufficio difficilmente si avvale di una clausola del codice che gli consentirebbe di chiedere tempo per poter studiare il processo e, in genere, quando questa richiesta viene formulata il presidente concede solo pochi minuti per uno sguardo veloce agli atti processuali; per cui la difesa d'ufficio si riduce ad una beffa e si conclude con la

formula rituale con la quale l'avvocato si rimette alla giustizia. È una finzione totale Il presidente nomina l'avvocato che non sa niente, e quando la causa si conclude, l'avvocato si rimette alla giustizia o chiede l'assoluzione o il minimo della pena con tutti i benefici di legge.

Se vogliamo instaurare una difesa d'ufficio seria, non vedo perché dovremmo farlo soltanto nei confronti degli agenti. Se la difesa è un istituto contemplato nella nostra Costituzione e se la difesa deve essere uguale per tutti, come la legge, non si può costituire una categoria privilegiata di imputati che possono avere l'avvocato di Stato. Se, come temo, questa norma dovesse risolvere soltanto in modo blando la difesa dell'imputato, provocherebbe un danno invece che un vantaggio. Si tratta quindi di una norma molto discutibile. Sarebbe meglio che fosse l'agente a scegliersi liberamente la strada da seguire, cioè a decidere se scegliere tra il difensore di fiducia e il difensore di Stato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SPAGNOLI

SANTAGATI. Del resto questa modifica si coordina e si combina con altre norme dello stesso articolo 233-*quater*, che al terzo comma dispone: « In qualsiasi Stato o grado del procedimento l'imputato può rinunziare alla difesa dell'avvocatura dello Stato e provvedere alla difesa mediante libero professionista da lui nominato ». Non vedo il motivo per creare questo imbarazzo; anche se si tratta di un avvocato di Stato, si tratta sempre di un professionista, e non è simpatico che venga affidato d'autorità all'imputato e magari venga dopo qualche tempo sostituito da un avvocato di fiducia dell'imputato. Forse si combina meglio questo terzo comma con il primo se creiamo questa libertà iniziale di scelta dell'imputato, che comporta un primo rapporto fiduciario e può dare luogo ad un secondo incontro che si può protrarre per tutta la difesa. Altrimenti è tutta una cabala, una specie di *roulette;* si finisce per creare una serie di situazioni di sperequazione. È molto meglio che sia lo stesso imputato a compiere questa scelta, ai fini di quel rapporto fiduciario che è il presupposto perché la difesa proceda bene, e gli interessi dell'imputato collimino con gli interessi della giustizia.

Per queste ragioni chiediamo l'approvazione di questo subemendamento.

MELLINI. Dichiariamo il nostro voto favorevole all'approvazione di questo subemendamento, perché ritengo che stabilire il principio della richiesta dell'intervento dell'avvocatura dello Stato da parte dell'imputato sia più rispettoso del principio della scelta che, in quanto debba essere esercitata attraverso la rinuncia, è già in astratto limitata. In secondo luogo ritengo che, in ordine ai tempi rispetto ai quali devono essere operate le richieste o le rinunce, sia più confacente agli interessi dell'imputato, nel momento cruciale dell'andamento di un'istruttoria, che il meccanismo dell'avvocatura dello Stato sia congegnato attraverso il principio della richiesta piuttosto che attraverso quello della rinuncia. Sappiamo che l'avvocatura dello Stato ha sede nei distretti di corte d'appello. Fatti di questo genere possono avvenire ovunque, quindi anche fuori della sede del distretto. In questi casi l'avvocatura di Stato stabilirà dei rapporti con professionisti privati, rapporti quasi organici; e questa non sembra sia una soluzione ottimale; o altrimenti potrà verificarsi l'eventualità di una mancata presenza tempestiva ed immediata. Pensiamo al caso di un grave fatto conseguente all'uso delle armi: essendovi un morto, vi è la necessità di compiere immediati accertamenti necroscopici e di svolegere anche un interrogatorio immediato, malgrado la delimitazione che abbiamo esaminato all'articolo 233-*bis*. Ad ogni modo, possiamo immaginare che questo interrogatorio sia indifferibile, e che ciò sia anche nell'interesse dello stesso imputato. In queste condizioni può diventare un problema avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, per cui i casi sono due:

rinunziare definitivamente all'Avvocatura dello Stato per avere tempestivamente una difesa, e quindi non avvalersi di quello che viene prospettato come un beneficio; oppure attendere l'intervento dell'Avvocatura, che dovrà necessariamente tardare. Questo perché gli organici sono quelli che sono: basti pensare che in alcune corti di appello vi sono tre o quattro avvocati dello Stato, ed è ben difficile che questi possano essere disponibili anche nelle sedi diverse dei tribunali e delle preture per correre a difesa degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria che si trovassero ad essere imputati in queste sedi.

Allora cosa accadrà? Per qeusti processi di particolare delicatezza si avrà un ulteriore ritardo nel sodisfacimento di queste importanti ed indifferibili incombenze istruttorie; e gli appartenenti alle forze dell'ordine si vedranno costretti a rinunziare in partenza alla difesa dell'Avvocatura dello Stato. In altri termini, l'imputato, per non vedersi privato di una assistenza e per superare l'angoscia del momento, rinunzierà probabilmente alla difesa dell'Avvocatura dello Stato con la conseguenza che, ammettendo che tale difesa sia un beneficio, ciò potrà protrarsi in seguito come un fatto negativo.

Pertanto, il meccanismo consistente nella richiesta che deve essere fatta dall'imputato, crediamo che sia la soluzione migliore. Infatti, l'imputato potrà avvalersi della difesa di un professionista privato nel momento in cui sia più difficile la disponibilità di un professionista dell'Avvocatura dello Stato e in un secondo momento, appena siano superate questa contingenza e questa situazione angosciosa di incombenze indifferibili, potrà rivolgersi all'Avvocatura dello Stato che in questo caso non avrà quelle remore temporali di indisponibilità perché con la sua organizzazione, che in genere è sempre molto efficiente, potrà sopperire a questa esigenza di difesa. Ciò lo potrà fare egregiamente, perché in genere l'Avvocatura dello Stato svolge compiti difensivi ad un livello professionale molto elevato e valido.

Riteniamo, pertanto, che l'introduzione del riferimento « a sua richiesta » sia un mezzo che da una parte riconduce ad un meccanismo più rispettoso delle scelte dell'imputato, e dall'altra assicura, per problemi di funzionalità e di disponibilità dell'Avvocatura dello Stato, condizioni migliori di quelle che si possono raggiungere attraverso una presunzione di scelta dell'Avvocatura dello Stato da parte degli ufficiali e degli agenti che si trovano in queste contingenze.

Desidero aggiungere inoltre che si può profilare una situazione in cui sia poco chiara la natura del tipo di reato da considerare tra quelli che per *ratione materiae* rientrino in questa particolare previsione della legge. In tale situazione è giusto che la parte si avvalga di avvocati privati, finché non si sarà chiarito che si tratta di un tipo di reato che prevede qeusto speciale intervento dell'Avvocatura dello Stato. In un secondo tempo, quando si profila questo tipo di imputazione relativo all'uso delle armi, potrà essere richiesto il suo intervento. In altri termini, è da ritenere più opportuno che la scelta dell'Avvocatura dello Stato come mezzo di difesa intervenga in un secondo momento. Nel dichiararmi favorevole al subemendamento, ne chiedo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Pazzglia ed altri 0. 14. 50-*bis*. 10.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	23
Votanti	22
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli . .	0
Voti contrari . . .	22

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Ciccardini, Coccia, Del Pennino, Branciforti Rosanna, Fracchia, Gargani, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Orione, Perantuono, Raffaelli, Ricci, Sabbatini, Salvato, Spagnoli, Stefanelli, Testa, Vagli Maura.

Si è astenuto: Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Pazzaglia ed altri 0. 14. 50-*bis*. 11.

SANTAGATI. Ci accingiamo ora ad esaminare le modifiche al secondo comma dell'articolo 233-*quater*. Nell'emendamento interamente sostitutivo di tale articolo abbiamo aggiunto un avverbio che rappresenta, anche dal punto di vista logico, il collegamento fra il primo e il secondo comma. Stabiliamo, quindi, un criterio di conseguenzialità, di causa ed effetto: nel senso che, una volta previsto il concetto che la difesa debba essere assunta *ope legis* dall'Avvocatura dello Stato, nascono le conseguenze di questa innovazione – non so quanto utile – per il nostro sistema giuridico.

Pertanto, se da un punto di vista rigorosamente logico si può spiegare l'inserimento dell'avverbio « conseguentemente » nel secondo comma dell'emendamento sostitutivo che abbiamo presentato, pur tuttavia non lo consideriamo un fatto rigorosamente necessario: perché noi sappiamo che nelle norme di diritto il rapporto tra causa ed effetto non deve essere per forza esplicito, in quanto può essere anche implicito. Se leviamo l'avverbio « conseguentemente », non sconvolgiamo il testo del secondo comma, in quanto il discorso ha un senso compiuto. In fondo il concetto essenziale è quello di dare immediata notizia, con strumenti diversi, all'avvocatura dello Stato.

Possiamo dire che il termine « conseguentemente » in tale norma si può eliminare, perché l'obbligatorietà deve essere inserita nell'attuale contesto. Il secondo comma dell'articolo 233-*quater* del codice contiene l'avverbio conseguentemente, ma non sarà la fine del mondo se esso verrà soppresso, in quanto non essenziale.

Il testo elaborato dal mio gruppo non è certamente uguale al testo che è stato predisposto dal Senato, in quanto quest'ultimo fa delle puntualizzazioni pleonastiche. È chiaro che lo spirito del provvedimento non può che essere rivolto all'articolo 233-*quater*, primo comma; il quale, con il termine « conseguentemente », appare con un netto pleonasma rispetto al tutto. Per questo motivo noi chiediamo che la Commissione voti favorevolmente l'emendamento in questione.

MELLINI. Signor Presidente, mi pare che questa espressione sia utile all'organicità della legge. Usare questo avverbio significa che l'autorità giudiziaria ha l'immediata notizia della difesa dell'imputato. Per quanto riguarda il problema della incompatibilità, ovviamente l'Avvocatura dello Stato deve far fronte a tutte le responsabilità, anche quelle di ordine civile. A nostro avviso la soppressione dell'avverbio « conseguentemente » dà una maggiore chiarezza all'articolo 14. Siamo, pertanto, favorevoli al suo accoglimento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul subemendamento Pazzaglia 14. 50-*bis*. 12.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	0
Voti contrari	23

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Ciccardini, Coccia, Del Pennino, Branciforti Rosanna, Fracchia, Gargani, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Orione, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Ricci, Sabbitini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto: Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Il subemendamento Pazzaglia 14. 50-*bis*. 12 è improponibile.

SANTAGATI. Questa è una prepotenza !

PRESIDENTE. Me ne assumo la responsabilità !

SANTAGATI. A questo punto faccio richiamo al regolamento. Lei non mi può togliere la parola. L'emendamento ha una sua natura autonoma; l'emendamento è qualsiasi cambiamento al testo predisposto in altro modo. Questo è un richiamo al regolamento che desidero formulare.

PRESIDENTE. Ritengo che l'emendamento non sia ammissibile in quanto irrilevante e ripetitivo.

SANTAGATI. Chiedo la votazione a scrutinio segreto su questa decisione.

PRESIDENTE. Il regolamento non prevede questo tipo di votazione in simili circostanze.

SANTAGATI. Protesto e desidero che rimanga a verbale il metodo sbrigativo adottato dal Presidente; metodo che non fa onore alla sua intelligenza. Non accetto questi metodi, che costituiscono una prepotenza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Santagati di voler procedere alla illustrazione del subemendamento 0. 14. 50-*bis*. 13.

SANTAGATI. Questo è un atto di prepotenza e pertanto ci regoleremo di conseguenza.

PRESIDENTE. Questa è una minaccia; cosa vuol dire regolarsi di conseguenza ?

SANTAGATI. Esperirò tutti i mezzi consentiti dal regolamento per far rilevare come la sua Presidenza non è per nulla rispettosa del regolamento, in quanto investiremo del problema altri organi della Camera e non ci limiteremo a quest'aula. Chiedo comunque che la Commissione confermi, con votazione per alzata di mano, la improponibilità da lei dichiarata.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 89 del regolamento, interpello la Commissione su tale improponibilità.

(*La Commissione, votando per alzata di mano, conferma il giudizio di improponibilità*).

Prego l'onorevole Santagati di voler procedere ad illustrare il subemendamento Pazzaglia 0. 14. 50-*bis*. 13.

SANTAGATI. Intervengo per dichiarazione di voto, per dire che questo è un emendamento aggiuntivo: in quanto noi ci stiamo preoccupando che le norme contenute nel secondo comma, dove si dice che « l'autorità giudiziaria dia immediata notizia anche con telegramma o fonogramma o altro mezzo idoneo del procedimento all'Avvocatura distrettuale dello Stato » vengano contemplate da quella che dovrebbe essere una garanzia della notizia dell'avvenuta nomina. Infatti, il fonogramma o altro mezzo di comunicazione deve essere ricevuto per iscritto. Potrebbe verificarsi una serie di inconvenienti che finirebbero per danneggiare i diritti della difesa, e quindi il fonogramma non basta che sia stato trasmesso

ma è opportuno che sia ricevuto per iscritto e che sia anche ripetuto il testo che a sua volta è confermato dal mittente. Noi vorremmo dare, cioè, una doppia garanzia: per quanto riguarda la ricezione del fonogramma o altri mezzi di comunicazione, perché il testo del secondo comma parla anche di « telegrammi » o di « altri mezzi idonei ». Tutto questo però non può sfuggire ad una certa garanzia e tutela, e che tale garanzia e tutela nascano dalla ricezione per iscritto, con il testo ripetuto e confermato dal mittente, sembra la cosa più ovvia. Se ci fosse un disguido o una discordanza ciò potrebbe rappresentare un danno ai fini della economia processuale; in quanto si dovrebbe ripetere la comunicazione, perdere altro tempo e impiegare altri dipendenti della pubblica amministrazione. Inoldere altro tempo e impiegare altri dipentre viene puntualizzata la circostanza secondo la quale contemporaneamente in ogni caso deve essere indicata, da parte di chi trasmette la notizia, l'ora della trasmissione. Si chiede questa cautela perché molti termini di legge scadono non con il sistema della giornata in quanto tale, ma scadono proprio con il sistema delle ore. Quindi questo sarebbe già un primo punto di garanzia, ma è opportuno anche la trasmissione per impegnare gli uffici affinché sia certa l'ora della trasmissione; cioè che resti la prova provata dell'ora in cui il messaggio o il telegramma, o altro mezzo di comunicazione, è stato esperito. Inoltre, è opportuno che si aggiunga il nome e le funzioni della persona che trasmette, perché non si cada nella equivocità, e non si eludano le competenze.

Nessuno, secondo l'ambito delle proprie competenze, deve sfuggire a questa incombenza che la legge espressamente e specificamente finirebbe con l'assegnare. Quindi non si tratta soltanto di un espediente o di un riferimento quasi di intralcio al buon andamento della giustizia; al contrario, si tratta di qualcosa che, appunto perché ben determinata (attraverso l'indicazione dell'ora della trasmissione e del nome del trasmittente), rende possibile la individuazione precisa di chi abbia dato luogo alla comunicazione, senza che si verifichino palleggiamenti di responsabilità che potrebbero ingenerare inconvenienti per il corretto funzionamento della giustizia.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia 0. 14. 50-*bis*. 13.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	0
Voti contrari	23

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Coccia, Del Pennino, Branciforti Rosanna, Fracchia, Gargani, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Garbi, Orione, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Ricci, Sabbatini Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto: Santagati.

Si riprende la discussione.

SANTAGATI. Signor presidente, comunico di ritirare l'emendamento 14. 50-*bis* e i relativi subemendamenti 4. 14. 50-*bis*. 14, 0. 14. 50-*bis*. 15, 0. 14. 50-*bis*. 16, 0. 14. 50-*bis*. 17, 0. 14. 50-*bis*. 18, 0. 14. 50-*bis*. 19, 0. 14. 50-*bis*. 20, 0. 14. 50-*bis*. 21; gli emendamenti 14. 50-*ter* e 14. 51-*bis;* i subemendamenti all'emendamento 14. 52; l'emendamento 14. 53 e il relativo subemendamento 0. 14. 53. 1; il subemendamento 0. 14. 54. 1; gli emendamenti 14. 56, 14. 58 con il relativo subemendamento

0. 14. 58. 1, 14. 59*bis*, 14. 61; il subemendamento 0. 14. 62. 1; l'emendamento 14. 63 e il relativo subemendamento 0. 14. 63. 1; l'emendamento 14. 65 e il relativo subemendamento 0. 14. 66. 1; 14. 67-*bis*, 14. 68; 14. 69 e il relativo subemendamento 0. 14. 69. 1; il subemendamento 0. 14. 70. 1; gli emendamenti 14. 71 e il relativo subemendamento 0. 14. 71. 1, 14. 73-*bis* e i subemendamenti 0. 14. 74. 1 e 0. 14. 74. 1-*bis*.

MELLINI. Anch'io, signor presidente, dichiaro di ritirare alcuni emendamenti e precisamente: gli emendamenti 14. 61, 14. 52, 14. 55, 14. 57, 14. 59, 14. 62, 14. 64, 14. 67, 14. 70, 14. 72 e 14. 74.

PRESIDENTE. Poiché non sono presenti i firmatari degli emendamenti 14. 54, 14. 60 e 14. 73, s'intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Il seguito della discussione sul disegno di legge è rinviato a sabato 13 maggio alle ore 10,30.

La seduta termina alle 19,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO